

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 5 luglio 2018

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/670 della Commissione, del 30 aprile 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive bromuconazolo, buprofezin, haloxyfop-P e napropamide (18CE1281)..... Pag. 1

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/671 della Commissione, del 2 maggio 2018, che dispone la registrazione delle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese (18CE1282)..... Pag. 4

Decisione (UE) 2018/672 della Commissione, del 15 dicembre 2016, relativa al regime di aiuti nazionali a lungo termine in favore dell'agricoltura nelle zone nordiche della Finlandia [notificata con il numero C(2016) 8419] (18CE1283)..... Pag. 10


Publicati nel n. L 113 del 3 maggio 2018

Regolamento (UE, Euratom) 2018/673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 maggio 2018, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (18CE1284)..... Pag. 19

Publicato nel n. L 1141 del 4 maggio 2018

Regolamento delegato (UE) 2018/674 della Commissione, del 17 novembre 2017, che integra la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i punti di ricarica per i veicoli a motore della categoria L, la fornitura di elettricità lungo le coste per le navi adibite alla navigazione interna e i punti di rifornimento per il GNL per il trasporto per via navigabile, e modifica tale direttiva per quanto riguarda i connettori per veicoli a motore per il rifornimento di idrogeno gassoso (18CE1285)..... Pag. 25

Regolamento (UE) 2018/675 della Commissione, del 2 maggio 2018, recante modifica delle appendici dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le sostanze CMR (18CE1286)..... Pag. 28



<u>Regolamento (UE) 2018/676 della Commissione, del 3 maggio 2018, che rettifica il regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari (18CE1287)</u>	Pag. 32
<u>Regolamento (UE) 2018/677 della Commissione, del 3 maggio 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso della taumatina (E 957) come esaltatore di sapidità in determinate categorie di alimenti (18CE1288)</u>	Pag. 34
<u>Regolamento (UE) 2018/678 della Commissione, del 3 maggio 2018, che modifica e rettifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate sostanze aromatizzanti (18CE1289)</u>	Pag. 36
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/679 della Commissione, del 3 maggio 2018, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva forchlorfenuron in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (18CE1290)</u>	Pag. 41
<u>Decisione (UE) 2018/680 della Commissione, del 2 maggio 2018, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE ai servizi di pulizia di ambienti interni [notificata con il numero C(2018) 2503] (18CE1291)</u>	Pag. 45
<i>Publicati nel n. L 114 del 4 maggio 2018</i>	
<u>Regolamento (UE) 2018/681 della Commissione, del 4 maggio 2018, recante modifica dell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche del copolimero a innesto di alcole polivinilico-polietylenglicole (E 1209) (18CE1292)</u>	Pag. 62
<u>Regolamento (UE) 2018/682 della Commissione, del 4 maggio 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso del poliricinoleato di poliglicero (E 476) nelle salse emulsionate (18CE1293)</u>	Pag. 65
<u>Regolamento (UE) 2018/683 della Commissione, del 4 maggio 2018, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163 (18CE1310)</u>	Pag. 68
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/684 della Commissione, del 4 maggio 2018, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 al fine di aggiornare l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (18CE1315)</u>	Pag. 107
<i>Publicati nel n. L 116 del 7 maggio 2018</i>	

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/670 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2018

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive bromuconazolo, buprofezin, haloxyfop-P e napropamide

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (¹), in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:


- (1) L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (²) elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (2) I periodi di approvazione delle sostanze haloxyfop-P e napropamide scadranno il 31 dicembre 2020.
- (3) I periodi di approvazione delle sostanze bromuconazolo e buprofezin scadranno il 31 gennaio 2021.
- (4) Le domande di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive incluse nel presente regolamento sono state presentate in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (³). È tuttavia probabile che, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, l'approvazione di tali sostanze scada prima che sia stata adottata una decisione sul rinnovo dell'approvazione. È quindi necessario prorogare i periodi di approvazione in conformità all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (5) In considerazione del tempo e delle risorse necessari per completare la valutazione delle domande di rinnovo delle approvazioni del gran numero di sostanze attive le cui approvazioni scadono tra il 2019 e il 2021, la decisione di esecuzione C(2016)6104 della Commissione (⁴) ha stabilito un programma di lavoro che raggruppa sostanze attive simili fissando priorità sulla base di prevalenti criteri di sicurezza per la salute umana e degli animali o l'ambiente, come previsto all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (6) Dato che le sostanze attive incluse nel presente regolamento non rientrano nelle categorie considerate prioritarie nella decisione di esecuzione C(2016)6104, il loro periodo di approvazione dovrebbe essere prorogato di due o tre anni, tenendo conto dell'attuale data di scadenza, del fatto che il fascicolo supplementare per una sostanza attiva deve essere presentato, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE)

(¹) GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(²) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GUL 153 dell'11.6.2011, pag. 1.)

(³) Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

(⁴) Decisione di esecuzione della Commissione, del 28 settembre 2016, relativa all'istituzione di un programma di lavoro per la valutazione delle domande di rinnovo delle approvazioni di sostanze attive che scadono nel 2019, 2020 e 2021, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 357 del 29.9.2016, pag. 9).



n. 844/2012, con un anticipo di almeno trenta mesi sulla scadenza dell'approvazione, della necessità di garantire una distribuzione equilibrata delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri che fungono da relatori e da correlatori nonché delle risorse disponibili necessarie per la valutazione e la decisione. È pertanto opportuno prorogare di due anni il periodo di approvazione della sostanza attiva buprofezin e di tre anni i periodi di approvazione delle sostanze attive bromuconazolo, haloxyfop-P e napropamide.

- (7) Viste le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui non viene presentato alcun fascicolo supplementare a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 con un anticipo di almeno trenta mesi sulla rispettiva data di scadenza prevista nell'allegato del presente regolamento, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento o alla prima data possibile successiva.
- (8) Viste le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui la Commissione adotta un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva indicata nell'allegato del presente regolamento non viene rinnovata perché non sono soddisfatti i criteri di approvazione, essa fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento oppure, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Nei casi in cui adotta un regolamento che prevede il rinnovo di una sostanza attiva indicata nell'allegato del presente regolamento, la Commissione si adopera per stabilire, secondo le circostanze, la data di applicazione più prossima possibile.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

- 1) alla riga 309 «Haloxyfop-P», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» la data è sostituita da «31 dicembre 2023»;
- 2) alla riga 310 «Napropamide», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» la data è sostituita da «31 dicembre 2023»;
- 3) alla riga 318 «Bromuconazolo», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» la data è sostituita da «31 gennaio 2024»;
- 4) alla riga 320 «Buprofezin», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» la data è sostituita da «31 gennaio 2023».

18CE1281



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/671 DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 2018

che dispone la registrazione delle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ (di seguito «il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea ⁽²⁾ («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 24, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

- (1) Il 20 ottobre 2017 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾ («l'avviso di apertura AD»), l'apertura di un procedimento antidumping («il procedimento antidumping») concernente le importazioni nell'Unione di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese («RPC»), in seguito a una denuncia presentata l'8 settembre 2017 dall'Associazione europea dei produttori di biciclette (*European Bicycle Manufacturers Association*) («il denunciante» o «EBMA») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di biciclette elettriche.
- (2) Il 21 dicembre 2017 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾ («l'avviso di apertura AS»), l'apertura di un procedimento antisovvenzioni («il procedimento antisovvenzioni») concernente le importazioni nell'Unione di biciclette elettriche originarie della RPC, in seguito a una denuncia presentata l'8 novembre 2017 dal denunciante per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di biciclette elettriche.

1. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (3) Il prodotto soggetto a registrazione («il prodotto in esame») per entrambi i procedimenti è costituito da biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore elettrico ausiliario, originarie della RPC e attualmente classificate con i codici NC 8711 60 10 ed ex 8711 60 90 (codice TARIC 8711 60 90 10). Questi codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo.

2. DOMANDA

- (4) Nelle denunce è stata espressa l'intenzione di chiedere la registrazione. Il denunciante ha presentato le domande di registrazione il 31 gennaio 2018, in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base e all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento antisovvenzioni di base. Il denunciante ha chiesto che le importazioni del prodotto in esame siano sottoposte a registrazione, affinché possano essere successivamente applicate misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data di registrazione, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni fissate nei regolamenti di base.

3. MOTIVI DELLA REGISTRAZIONE


- (5) In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base e all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento antisovvenzioni di base, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data di registrazione, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni fissate nei regolamenti di base. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione in seguito a una richiesta dell'industria dell'Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 55.

⁽³⁾ GU C 353 del 20.10.2017, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU C 440 del 21.12.2017, pag. 22.



- (6) Secondo il denunciante la registrazione è giustificata perché il prodotto in esame è oggetto di pratiche di dumping e di sovvenzione. L'industria dell'Unione subisce un pregiudizio notevole a causa di un'accelerazione delle importazioni a basso prezzo che comprometterà l'effetto riparatore di eventuali dazi definitivi, poiché consente uno stoccaggio prima della stagione di vendita 2018.
- (7) La Commissione ha esaminato la domanda alla luce dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento antisovvenzioni di base.
- (8) Per quanto riguarda la parte della domanda relativa al dumping, la Commissione ha verificato se gli importatori fossero informati, o se avessero dovuto essere informati, della portata del dumping e del pregiudizio presunto o accertato. Essa ha anche verificato l'esistenza di un ulteriore sostanziale aumento delle importazioni che, alla luce della sua collocazione nel tempo e del suo volume, nonché di altre circostanze, potrebbe compromettere gravemente l'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare.
- (9) Per quanto riguarda la parte della domanda relativa alle sovvenzioni, la Commissione ha verificato se vi fossero circostanze gravi in cui, per il prodotto sovvenzionato in questione, un pregiudizio difficilmente rimediabile è causato da importazioni massicce, in un periodo di tempo relativamente breve, di un prodotto che beneficia di sovvenzioni compensabili e se fosse necessario calcolare retroattivamente i dazi compensativi su dette importazioni al fine di escludere la reiterazione di tale pregiudizio.

3.1. Informazione degli importatori sulle pratiche di dumping, la loro portata e il presunto pregiudizio

- (10) Per quanto riguarda il dumping, nella fase attuale la Commissione dispone di elementi di prova sufficienti del fatto che le importazioni del prodotto in esame dalla RPC siano oggetto di dumping. In particolare, il denunciante ha fornito prove del valore normale basato sui prezzi praticati nel mercato interno e sulla scelta della Svizzera in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento antidumping di base.
- (11) Gli elementi di prova del dumping si basano su un confronto tra i valori normali così stabiliti e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame venduto all'esportazione nell'Unione. Nel complesso, vista anche l'entità dei presunti margini di dumping che variano dal 193 % al 430 %, tali prove dimostrano in modo sufficiente nella fase attuale che gli esportatori produttori ricorrono a pratiche di dumping.
- (12) Queste informazioni erano contenute nell'avviso di apertura del presente procedimento, pubblicato il 20 ottobre 2017.
- (13) Giant, un produttore esportatore con un importatore collegato, ha sostenuto che l'apertura di un'inchiesta antidumping non era sufficiente per acquisire informazioni sulle pratiche di dumping.
- (14) Grazie alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, l'avviso di apertura è un documento pubblico accessibile a tutti gli importatori. Inoltre, essendo parti interessate all'inchiesta, gli importatori hanno accesso alla versione non riservata della denuncia. La Commissione ha quindi ritenuto che gli importatori fossero, o avrebbero dovuto essere, informati al più tardi in quel momento sulle presunte pratiche di dumping, la loro portata e il presunto pregiudizio.
- (15) La stessa parte interessata ha sostenuto che non si poteva pretendere che un importatore conoscesse l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento antidumping di base e ancor meno che fosse in grado di prevedere il valore normale in base al quale dovrebbero essere valutati i prezzi all'esportazione cinesi nell'Unione.
- (16) La Commissione ha ricordato che l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento antidumping di base era menzionata nella denuncia ed era indicata anche nell'avviso di apertura.
- (17) Il denunciante ha inoltre fornito elementi di prova sufficienti del presunto pregiudizio che dimostrano un netto calo della quota di mercato dell'industria dell'Unione dal 42,5 % nel 2014 al 28,6 % nel periodo usato per la denuncia, livelli di redditività ridotti e in calo dal 3,4 % del fatturato nel 2014 al 2,1 % nel periodo usato per la denuncia nonché calcoli delle vendite sottocosto che vanno dal 153 % al 206 %.
- (18) La Commissione ha quindi concluso che il primo criterio per la registrazione era soddisfatto per quanto riguarda la parte della domanda relativa al dumping.

3.2. Ulteriore aumento sostanziale delle importazioni

- (19) I dati di Eurostat non consentono un'analisi completa dell'evoluzione delle importazioni di biciclette elettriche nell'Unione. In effetti, mentre il periodo dell'inchiesta inizia nell'ottobre 2016, fino al gennaio 2017 circa il 99 % delle importazioni di biciclette elettriche era classificato con un codice NC comprendente altri prodotti.



- (20) In questo contesto il denunciante ha fornito cifre dettagliate basate su dati della dogana cinese relativi alle esportazioni del periodo che va da gennaio 2014 a febbraio 2018. In base alle osservazioni delle parti interessate e a un confronto delle statistiche, la Commissione ha constatato un ritardo di due mesi tra le esportazioni dalla RPC e le importazioni nell'Unione.
- (21) La Commissione ha quindi ritenuto nella sua analisi che i dati sulle esportazioni della dogana cinese fornissero elementi di prova *prima facie* sufficienti sulle importazioni nell'Unione con un ritardo di due mesi per la spedizione. Al fine di determinare l'importo delle importazioni durante il periodo dell'inchiesta (dal 1° ottobre 2016 al 30 settembre 2017), la Commissione ha perciò utilizzato i dati sulle esportazioni cinesi del periodo compreso tra agosto 2016 e luglio 2017.
- (22) Il volume delle esportazioni dalla RPC nell'Unione è aumentato dell'82 % nel periodo compreso tra novembre 2017 e febbraio 2018 rispetto al periodo tra novembre 2016 e febbraio 2017. Il volume medio mensile delle esportazioni dalla RPC nell'Unione nel periodo che va da novembre 2017 a febbraio 2018 era inoltre superiore del 64 % rispetto al volume medio mensile delle importazioni nell'Unione effettuate durante il periodo dell'inchiesta. La Commissione ritiene che tali cifre dimostrino un aumento sostanziale delle importazioni.
- (23) Alcuni importatori indipendenti e la società Giant hanno sostenuto che i dati grezzi sulle esportazioni cinesi su cui si è basato il denunciante per sostenere la sua domanda di registrazione dovrebbero essere divulgati nel fascicolo non riservato, al fine di garantire l'affidabilità della fonte e delle informazioni fornite. Secondo gli importatori i codici utilizzati non erano menzionati e potevano comprendere altri prodotti.
- (24) Il denunciante ha messo a disposizione della Commissione le statistiche dettagliate utilizzate per sostenere la sua domanda. La divulgazione di questi dati violerebbe i diritti d'autore. Tuttavia il denunciante ha reso disponibili nella versione non riservata della domanda le cifre aggregate relative alle esportazioni per mese e per anno ed ha anche indicato come fonte la dogana cinese, oltre a menzionare i codici utilizzati e a spiegare il metodo che aveva applicato per escludere i prodotti diversi dal prodotto in esame. La fonte di per sé era nota e pubblicamente consultabile a pagamento. Tali dati erano inoltre ampiamente corroborati da Eurostat per il periodo disponibile. Nessun'altra parte interessata ha proposto dati o una metodologia alternativi. In queste circostanze e visto il livello di divulgazione dei dati aggregati e della metodologia nel fascicolo non riservato, la Commissione ritiene che i dati di immissione non siano necessari perché la parte interessata possa esercitare i propri diritti di difesa. Tale argomentazione ha pertanto dovuto essere respinta.
- (25) Alcuni importatori indipendenti hanno inoltre sostenuto che lo stoccaggio non era possibile a causa dei lunghi tempi necessari tra la progettazione e la consegna. A tale riguardo la Commissione ha ritenuto che il tempo che necessariamente intercorre tra la progettazione di una bicicletta elettrica e la sua effettiva consegna non impedisca l'eventuale stoccaggio di una bicicletta elettrica già progettata, in particolare considerando le informazioni sulle capacità inutilizzate nella RPC contenute nella denuncia. Inoltre, i dati statistici disponibili sostenevano la tesi secondo cui vi è stato un sostanziale aumento delle importazioni. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (26) Alcuni importatori indipendenti e la società Giant hanno negato che l'aumento delle esportazioni cinesi fosse prova di un ulteriore sostanziale aumento delle importazioni ed hanno affermato che esso rifletteva il carattere stagionale delle vendite di biciclette elettriche. La Commissione ha osservato che il raffronto tra diversi esercizi non era influenzato da effetti stagionali e indicava un aumento dell'82 % del volume delle importazioni dall'apertura del procedimento. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (27) La società Giant ha negato che l'aumento delle importazioni fosse sostanziale e ha affermato che era inferiore o in linea con la crescita complessiva della domanda di biciclette elettriche nell'Unione. Detta società ha citato le pubblicazioni della CONEBI (*Confederation of the European Bicycle Industry*), secondo cui la crescita stimata nel 2016 era del 22,2 % rispetto al 2015, e dell'EBMA, il denunciante, secondo cui il tasso di crescita stimato nel 2017 era del 23 % rispetto al 2016. La società Giant ha sostenuto che l'ottobre 2017 era il punto d'inizio appropriato per valutare l'aumento delle importazioni. Essa ha calcolato che, in base ai dati sulle importazioni di Eurostat, le importazioni mensili di biciclette elettriche sono aumentate dell'8,7 % tra ottobre 2017 e gennaio 2018.
- (28) La Commissione ricorda che, secondo la Giant, i tempi di spedizione tra l'esportazione dalla RPC e l'importazione nell'Unione erano di «almeno uno o due mesi». Le importazioni dell'ottobre 2017 corrispondevano quindi alle esportazioni dalla RPC effettuate nell'agosto 2017, prima dell'apertura dell'inchiesta. Inoltre il volume medio mensile delle esportazioni dalla RPC nell'Unione nel periodo compreso tra novembre 2017 e febbraio 2018 era del 36 % superiore rispetto al volume medio mensile delle importazioni nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Questo tasso di crescita non tiene conto del considerevole aumento delle importazioni già verificatosi durante il periodo dell'inchiesta ed è comunque nettamente superiore ai tassi di crescita della domanda registrati sul mercato dell'Unione negli anni 2016 e 2017.
- (29) La Commissione ha pertanto concluso che anche il secondo criterio per la registrazione era soddisfatto per quanto riguarda la parte della domanda relativa al dumping.



3.3. Indebolimento dell'effetto riparatore del dazio

- (30) La Commissione dispone di elementi di prova sufficienti dell'ulteriore pregiudizio che verrebbe arrecato da un continuo aumento delle importazioni dalla RPC a prezzi in costante calo.
- (31) Come stabilito nei considerando 19-29, esistono elementi di prova sufficienti di un sostanziale aumento delle importazioni del prodotto in esame.
- (32) Esistono inoltre elementi di prova di una tendenza al ribasso dei prezzi all'importazione del prodotto in esame. Il prezzo medio in EUR delle importazioni dalla RPC nell'Unione era infatti inferiore dell'8 % nel periodo compreso tra novembre 2017 e febbraio 2018 rispetto al periodo tra novembre 2016 e febbraio 2017 e del 7 % rispetto al periodo dell'inchiesta.
- (33) Circostanze aggiuntive dimostrano che l'ulteriore aumento sostanziale delle importazioni potrebbe compromettere gravemente l'effetto riparatore dei dazi da applicare. È infatti ragionevole supporre che le importazioni del prodotto in esame possano aumentare ulteriormente prima dell'eventuale adozione di misure provvisorie, poiché questa avrebbe luogo al più tardi verso il 20 luglio, una data che coinciderebbe con la fine della stagione di vendita 2018 di biciclette elettriche.
- (34) Tale ulteriore aumento delle importazioni a seguito dell'apertura del procedimento potrebbe, alla luce della sua collocazione nel tempo, del suo volume e di altre circostanze (come l'eccesso di capacità nella RPC e la politica dei prezzi dei produttori esportatori cinesi), compromettere gravemente l'effetto riparatore dei dazi definitivi, a meno che i dazi non vengano applicati con effetto retroattivo.
- (35) La Commissione ha pertanto concluso che anche il terzo criterio per la registrazione era soddisfatto per quanto riguarda la parte della domanda relativa al dumping.

3.4. Un pregiudizio difficilmente rimediabile è causato da importazioni massicce, in un periodo di tempo relativamente breve, di un prodotto oggetto di sovvenzioni

- (36) Per quanto riguarda le sovvenzioni, la Commissione dispone di elementi di prova sufficienti del fatto che le importazioni del prodotto in esame provenienti dalla RPC siano sovvenzionate. Le presunte sovvenzioni consistono, tra l'altro, i) nel trasferimento diretto di fondi e obbligazioni, ad esempio sussidi, prestiti agevolati, crediti diretti concessi da banche di proprietà pubblica e da banche private, crediti all'esportazione, garanzie e assicurazioni all'esportazione; ii) nella rinuncia, da parte della pubblica amministrazione, ad entrate altrimenti dovute o nella mancata riscossione delle stesse, ad esempio sgravi ed esenzioni dall'imposta sul reddito, sgravi da dazi doganali all'importazione, riduzioni della ritenuta d'imposta e sgravi ed esenzioni dall'IVA; e iii) nella fornitura, da parte della pubblica amministrazione, di materie prime, terreni e energia per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato. Tale elemento di prova è stato reso disponibile nella versione consultabile della denuncia e nel memorandum sugli elementi di prova sufficienti.
- (37) Secondo quanto asserito nella denuncia, dette prassi costituiscono sovvenzioni poiché comportano un contributo finanziario del governo della RPC o di altre amministrazioni regionali (inclusi gli enti pubblici) e conferiscono un vantaggio ai produttori esportatori del prodotto in esame. Esse sono presumibilmente condizionate all'andamento delle esportazioni e/o all'utilizzo preferenziale di merci nazionali rispetto a prodotti importati e/o sono limitate a determinati settori e/o tipi di imprese e/o ubicazioni, e quindi sono specifiche e compensabili.
- (38) Gli elementi di prova disponibili nella fase attuale indicano pertanto che le esportazioni del prodotto in esame beneficiano di sovvenzioni compensabili.
- (39) La Commissione dispone inoltre di elementi di prova sufficienti del fatto che le pratiche di sovvenzione degli esportatori produttori arrechino un grave pregiudizio all'industria dell'Unione. Nella denuncia e nelle comunicazioni successive relative alle domande di registrazione, gli elementi di prova riguardanti il volume delle importazioni indicano un forte aumento delle importazioni in termini assoluti e in termini di quota di mercato nel periodo compreso tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta nonché negli ultimi mesi. Le prove disponibili dimostrano, in particolare, che gli esportatori produttori cinesi hanno più che triplicato il volume del prodotto in esame esportato nell'Unione, da 219 mila a 703 mila unità (+ 484 mila unità), causando un forte aumento della quota di mercato, salita dal 19,2 % al 33 %. Inoltre, come indicato al considerando 22, la stessa tendenza è continuata nel periodo che va da novembre 2017 a febbraio 2018. Nel complesso gli elementi di prova dimostrano che il forte aumento delle importazioni di biciclette elettriche dalla RPC ha una notevole incidenza negativa sulla situazione dell'industria dell'Unione, compresi livelli ridotti di redditività. Gli elementi di prova concernenti i fattori di pregiudizio indicati all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base e all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento antisovvenzioni di base consistono in dati contenuti nelle denunce e nelle successive comunicazioni riguardanti la registrazione.



- (40) Nella fase attuale la Commissione ha anche valutato se il pregiudizio subito sia difficilmente rimediabile. Una volta che i fornitori cinesi si saranno inseriti nelle catene di fornitura degli acquirenti dell'industria dell'Unione, questi ultimi potranno essere riluttanti a cambiare i fornitori a favore dei produttori dell'Unione. È inoltre improbabile che gli acquirenti dell'industria dell'Unione accettino i prezzi più elevati dell'industria dell'Unione anche se, ipoteticamente, la Commissione dovesse istituire in futuro misure compensative senza effetto retroattivo. Questa minaccia di una perdita permanente della quota di mercato o di una riduzione dei redditi costituisce un pregiudizio difficilmente rimediabile.

3.5. Esclusione della reiterazione del pregiudizio

- (41) Infine, visti i dati riportati al considerando 39 e le considerazioni espresse al considerando 40, la Commissione ha ritenuto necessario preparare l'eventuale istituzione retroattiva di misure disponendo la registrazione, al fine di escludere la reiterazione di un tale pregiudizio.

4. PROCEDURA

- (42) La Commissione ha quindi concluso che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare il fatto che le importazioni del prodotto in esame siano sottoposte a registrazione in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base e all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento antisovvenzioni di base.
- (43) Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova a sostegno. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e che dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

5. REGISTRAZIONE

- (44) In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base e all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento antisovvenzioni di base, le importazioni del prodotto in esame dovrebbero essere sottoposte a registrazione al fine di garantire che, se dalle inchieste dovesse emergere la necessità di istituire dazi antidumping e/o compensativi, tali dazi possano essere riscossi, se sono soddisfatte le condizioni necessarie, a titolo retroattivo sulle importazioni registrate conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili.
- (45) L'eventuale pagamento di futuri dazi dipenderà dai risultati delle inchieste antidumping e antisovvenzioni.
- (46) Secondo le stime della denuncia con cui è stata chiesta l'apertura di un'inchiesta antidumping, il margine di dumping medio varierebbe dal 193 % al 430 % e il livello medio di eliminazione del pregiudizio sarebbe del 189 % per il prodotto in esame. L'importo dei dazi che potrebbero essere riscossi in futuro è fissato al livello di eliminazione del pregiudizio stimato in base alla denuncia, vale a dire il 189 % ad valorem sul valore cif all'importazione del prodotto in esame.
- (47) Nella fase attuale dell'inchiesta non è ancora possibile stimare l'importo della sovvenzione. Secondo le stime della denuncia in cui è stata chiesta l'apertura di un'inchiesta antisovvenzioni, il livello di eliminazione del pregiudizio rappresenterebbe il 189 % per il prodotto in esame. L'importo dei dazi che potrebbero essere riscossi in futuro è fissato al livello di eliminazione del pregiudizio, stimato in base alla denuncia antisovvenzioni, vale a dire il 189 % ad valorem sul valore cif all'importazione del prodotto in esame.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- (48) I dati personali raccolti nell'ambito della registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le autorità doganali sono invitate, in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 e all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037, ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore elettrico ausiliario, attualmente classificate con i codici NC 8711 60 10 ed ex 8711 60 90 (codice TARIC 8711 60 90 10) ed originarie della Repubblica popolare cinese

⁽¹⁾ GUL 8 del 12.1.2001, pag. 1.



2. L'obbligo di registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE1282



DECISIONE (UE) 2018/672 DELLA COMMISSIONE**del 15 dicembre 2016****relativa al regime di aiuti nazionali a lungo termine in favore dell'agricoltura nelle zone nordiche della Finlandia***[notificata con il numero C(2016) 8419]***(I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'atto di adesione all'Unione europea dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 142,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 95/196/CE ⁽¹⁾ la Commissione aveva approvato il regime di aiuti nazionali a lungo termine in favore dell'agricoltura delle zone nordiche della Finlandia («regime di aiuti nordici») notificati dalla Finlandia a norma dell'articolo 143 dell'atto di adesione al fine di ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 142 dell'atto di adesione. La decisione 95/196/CE è stata sostituita dalla decisione C(2009) 3067 della Commissione del 30 aprile 2009 ⁽²⁾. Tale decisione è stata modificata l'ultima volta dalla decisione di esecuzione C(2015) 2790 della Commissione del 30 aprile 2015.
- (2) Il 12 ottobre 2015 la Finlandia ha proposto alla Commissione di modificare la decisione C(2009) 3067 al fine di semplificare l'amministrazione del regime e di tenere conto delle modifiche alla politica agricola comune nonché degli sviluppi economici dell'agricoltura nelle zone nordiche della Finlandia. Con lettera dell'8 giugno 2016 la Finlandia ha modificato la proposta e ha trasmesso ulteriori informazioni in merito alla produzione agricola nelle sue zone nordiche.
- (3) Date le conseguenti modifiche alla decisione C(2009) 3067 e il numero di modifiche precedenti, è opportuno sostituire detta decisione con una nuova decisione.
- (4) Gli aiuti nazionali a lungo termine di cui all'articolo 142 dell'atto di adesione intendono garantire il mantenimento dell'attività agricola nelle zone nordiche come stabilito dalla Commissione.
- (5) Tenuto conto dei fattori di cui all'articolo 142, paragrafi 1 e 2, dell'atto di adesione, è opportuno limitare gli aiuti nazionali di cui a tale articolo alle zone situate a nord del 62° parallelo o ad esso limitrofe e soggette a condizioni climatiche analoghe che rendono l'attività agricola particolarmente difficile. È opportuno adottare come unità amministrativa pertinente il comune (kunta), compresi i comuni circondati da altri comuni compresi nelle zone di cui sopra, anche se non presentano le stesse caratteristiche.
- (6) Al fine di facilitare l'amministrazione del regime e di allinearla al sostegno concesso a norma dei regolamenti (UE) n. 1305/2013 ⁽³⁾ e (UE) 1307/2013 ⁽⁴⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio nonché ai regimi di aiuti nazionali, è opportuno includere nelle zone che ricevono aiuti ai sensi della presente decisione gli stessi comuni appartenenti alla zona delimitata dall'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del programma di sviluppo rurale «Finlandia continentale 2014-2020».

⁽¹⁾ Decisione 95/196/CE della Commissione, del 4 maggio 1995, relativa al regime di aiuti nazionali a lungo termine in favore dell'agricoltura delle zone nordiche della Finlandia (GU L 126 del 9.6.1995, pag. 35).


⁽²⁾ Decisione C(2009) 3067 della Commissione, del 30 aprile 2009, relativa al regime di aiuti nazionali a lungo termine in favore dell'agricoltura delle zone nordiche della Finlandia.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).



- (7) Il periodo di riferimento in relazione al quale esaminare l'andamento della produzione agricola e il livello di sostegno globale, sulla scorta delle statistiche nazionali disponibili, dovrebbe rimanere lo stesso indicato nella decisione C(2009) 3067 e coprire il triennio 1991, 1992 e 1993 per quanto concerne la produzione agricola.
- (8) Secondo l'articolo 142 dell'atto di adesione, l'importo totale degli aiuti concessi dovrebbe essere sufficiente a mantenere l'attività agricola nelle zone nordiche della Finlandia, ma il sostegno globale non dovrebbe superare il livello di sostegno accertato durante un periodo di riferimento precedente all'adesione. È quindi necessario tener conto dell'aiuto al reddito concesso nell'ambito della politica agricola comune per determinare il livello massimo consentito di aiuti a norma di tale articolo. Sulla base dei dati del 2016, l'importo massimo degli aiuti annuali dovrebbe essere fissato a 563,9 milioni di EUR, calcolati come media del periodo quinquennale dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.
- (9) Al fine di semplificare il regime di aiuti nordici e di consentire alla Finlandia una certa flessibilità nel dirigere gli aiuti verso settori di produzione differenti, garantendo al contempo una distribuzione equilibrata del sostegno tra i settori, l'importo massimo di aiuti annuali dovrebbe essere ripartito tra le categorie «zootecnia», «produzione vegetale» e «altri aiuti nordici». Per la produzione di latte vaccino è opportuno fissare un importo massimo di aiuti medi annuali separato, sufficiente a mantenere la produzione nelle zone nordiche della Finlandia.
- (10) Gli aiuti dovrebbero essere concessi con cadenza annuale sulla base dei fattori di produzione (unità di bestiame ed ettari) entro i limiti totali stabiliti dalla presente decisione.
- (11) L'aiuto per le renne dovrebbe essere concesso per animale e limitarsi al numero tradizionale di renne constatato nelle zone nordiche della Finlandia. L'aiuto per il magazzinaggio di frutti di bosco e funghi selvatici dovrebbe poter essere versato per kg, mentre l'aiuto al trasporto di latte e carni e ai servizi indispensabili per l'allevamento di animali dovrebbe poter essere versato in base ai costi sostenuti, detraendo tutti gli altri pagamenti pubblici destinati a coprire gli stessi costi.
- (12) L'aiuto per il latte vaccino dovrebbe poter essere versato in kg/latte al fine di mantenere l'incentivo per una produzione efficiente.
- (13) I dati sui redditi delle aziende agricole finlandesi indicano una notevole volatilità annua dei medesimi nelle zone nordiche, in particolare a partire dal 2008. Al fine di permettere di reagire tempestivamente alla volatilità e di mantenere le attività agricole nelle zone nordiche della Finlandia, è opportuno consentire alla Finlandia di stabilire, per ciascun anno civile, l'importo degli aiuti per settore all'interno di una categoria di aiuti e per unità di produzione.
- (14) A questo riguardo, la Finlandia dovrebbe differenziare gli aiuti nelle zone nordiche e fissare gli importi degli aiuti annuali in base alla gravità degli svantaggi naturali, agli altri obiettivi e a criteri trasparenti e giustificati connessi agli obiettivi stabiliti all'articolo 142, paragrafo 3, terzo comma, dell'atto di adesione, ossia mantenere produzioni e trasformazioni tradizionali primarie particolarmente idonee alle condizioni climatiche delle zone in causa, migliorare le strutture di produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli, agevolare lo smercio dei medesimi e garantire la tutela dell'ambiente e il mantenimento dello spazio naturale.
- (15) Per garantire pagamenti regolari nel corso dell'anno civile, la Finlandia dovrebbe essere autorizzata a erogare gli aiuti per un determinato anno ricorrendo ad anticipi basati sulle stime iniziali del numero di fattori di produzione e di unità di produzione e a erogare l'aiuto per la produzione di latte in rate mensili sulla base della produzione effettiva.
- (16) La sovracompensazione ai produttori dovrebbe essere evitata e i pagamenti indebiti dovrebbero essere recuperati entro il 1° giugno dell'anno successivo.
- (17) Come stabilito dall'articolo 142, paragrafo 2, dell'atto di adesione, gli aiuti concessi nell'ambito della presente decisione non dovrebbero condurre a un aumento della produzione globale tale da superare il livello tradizionale di produzione nella zona coperta dal regime di aiuti nordici.
- (18) È pertanto opportuno stabilire un numero massimo annuale di fattori di produzione ammissibili per ciascuna categoria di aiuti, compreso un massimale separato per il numero di vacche da latte, a un livello pari o inferiore a quello dei periodi di riferimento.
- (19) Per quanto riguarda il numero di vacche da latte, è opportuno prendere in considerazione l'andamento della quantità prodotta per ciascun fattore di produzione a partire dai periodi di riferimento. Il numero massimo di vacche da latte ammissibili dovrebbe essere pertanto stabilito sulla base di una produzione media per vacca nel periodo dal 2004 al 2013.



- (20) L'aiuto per l'allevamento, la trasformazione e la commercializzazione delle renne dovrebbe essere concesso evitando una sovracompensazione derivante dalla combinazione con l'aiuto concesso a norma dell'articolo 213 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (21) Per quanto riguarda la produzione vegetale, al fine di consentire una certa flessibilità nell'utilizzo dei terreni agricoli tra diversi settori di produzione, la superficie massima ammessa dovrebbe essere di 944 300 ha, come stabilito nell'allegato II della decisione C(2009) 3067, modificata dalla decisione C(2015) 2790, compreso un massimo di 481 200 ha di prati.
- (22) Per la produzione in serra dovrebbe essere fissata una superficie massima separata di 203 ha, che corrisponde alla zona tradizionale di produzione nelle zone nordiche della Finlandia.
- (23) Se il numero di fattori di produzione in una categoria supera il numero massimo in un dato anno, il numero di fattori di produzione ammissibili dovrebbe essere ridotto di un numero corrispondente di fattori di produzione nell'anno civile successivo all'anno di superamento.
- (24) A norma dell'articolo 143, paragrafo 2, dell'atto di adesione, la Finlandia presenterà alla Commissione le informazioni sull'attuazione e gli effetti degli aiuti. Al fine di valutare meglio gli effetti a lungo termine degli aiuti e di fissare i livelli degli stessi come medie quinquennali, è opportuno riferire sugli effetti socioeconomici degli aiuti ogni cinque anni e presentare relazioni annuali contenenti informazioni finanziarie e di altra natura necessarie a garantire che le condizioni stabilite nella presente decisione siano rispettate.
- (25) La Finlandia dovrebbe garantire che siano adottate misure di controllo appropriate nei confronti dei beneficiari degli aiuti. Al fine di assicurare l'efficacia delle misure di controllo e la trasparenza dell'attuazione del regime, tali misure dovrebbero essere quanto più possibile allineate a quelle attuate nell'ambito della politica agricola comune.
- (26) La decisione C(2009) 3067 dovrebbe pertanto essere abrogata.


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Aiuti autorizzati

1. Dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 la Finlandia è autorizzata ad attuare il regime di aiuti a lungo termine in favore dell'agricoltura nelle proprie zone nordiche, che comprendono i comuni (kunta) elencati nell'allegato I.
2. L'importo totale degli aiuti concessi non può superare 563,9 milioni di EUR per anno civile, di cui un massimo di 216,9 milioni di EUR è destinato alla produzione di latte vaccino. Tali importi sono considerati medie annuali degli aiuti concessi nel corso dei cinque anni civili coperti dalla presente decisione.
3. Le categorie di aiuti e i settori di produzione per ciascuna categoria, i massimali medi annuali consentiti per categoria, calcolati secondo quanto indicato al paragrafo 2, nonché il numero massimo annuale di fattori di produzione ammissibili per categoria di aiuti sono stabiliti nell'allegato II.
4. Gli aiuti sono concessi in base ai fattori di produzione ammissibili come segue:
 - a) per unità di bestiame nel caso della zootecnia;
 - b) per ettaro per la produzione vegetale;
 - c) per m² per la produzione in serra;
 - d) per m³ per il magazzinaggio di prodotti orticoli; e
 - e) a titolo di compensazione per i costi effettivi sostenuti per il trasporto di latte e carne e per i servizi indispensabili per la produzione zootecnica, al netto di qualsiasi altro sostegno pubblico per gli stessi costi.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671).



Gli aiuti per la produzione di latte vaccino e l'aiuto al magazzinaggio di frutti di bosco e funghi selvatici possono essere concessi per chilogrammo di produzione effettiva.

L'aiuto per l'allevamento delle renne non deve dar luogo a una sovracompensazione derivante dalla combinazione con l'aiuto concesso a norma dell'articolo 213 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

I coefficienti di conversione in unità di bestiame (UBA) per i vari tipi di animali figurano nell'allegato III.

5. In conformità al paragrafo 3 ed entro i limiti di cui all'allegato II, la Finlandia differenzia gli aiuti nelle proprie zone nordiche e fissa gli importi degli aiuti annuali per fattore di produzione, costo o unità di produzione sulla base di criteri oggettivi connessi alla gravità degli svantaggi naturali e degli altri fattori che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 142, paragrafo 3, terzo comma, dell'atto di adesione.

Articolo 2

Periodi di riferimento e alcuni numeri massimi di fattori di produzione

1. Il periodo di riferimento di cui all'articolo 142, paragrafo 3, primo comma, secondo trattino, dell'atto di adesione è fissato come segue:
 - a) per quanto riguarda la produzione: il 1992 per il latte vaccino e per i bovini, il 1993 per il settore orticolo, la media degli anni 1991, 1992 e 1993 per gli altri prodotti;
 - b) per quanto riguarda il livello di sostegno globale: il 1993.
2. Il numero massimo di vacche da latte ammissibili è 227 200.
3. Il numero massimo di ettari ammissibili di produzione vegetale è 944 300 ha, di cui un massimo di 481 200 ha di prati e 203 ha per la produzione in serra.

Articolo 3


Condizioni di concessione dell'aiuto

1. La Finlandia stabilisce, entro i limiti disposti dalla presente decisione, le condizioni per la concessione degli aiuti alle varie categorie di beneficiari. Tali condizioni includono i criteri di ammissibilità e di selezione applicati e assicurano la parità di trattamento dei beneficiari.
2. La Finlandia versa ogni anno un aiuto ai beneficiari sulla base dei fattori di produzione o delle unità di produzione reali di cui all'articolo 1, paragrafo 3. Possono essere versati anticipi sulla base delle stime iniziali per un determinato anno.
3. Per il settore del latte vaccino l'aiuto può essere versato in rate mensili sulla base dei dati di produzione reali.
4. Il superamento del numero massimo annuale di fattori di produzione ammissibili all'aiuto di cui all'allegato II viene preso in considerazione mediante una riduzione corrispondente del numero dei fattori di produzione ammissibili all'aiuto nell'anno successivo al superamento.
5. Il pagamento eccessivo o indebito a favore di un beneficiario è recuperato deducendo gli importi corrispondenti dagli aiuti pagati al beneficiario nell'anno successivo o è altrimenti recuperato in quell'anno se al beneficiario non è dovuto alcun importo di aiuto.

Articolo 4

Disposizioni relative alle informazioni ed ai controlli

1. Tra le informazioni fornite a norma dell'articolo 143, paragrafo 2, dell'atto di adesione, la Finlandia trasmette, ogni anno entro il 1° giugno, le informazioni sull'erogazione degli aiuti concessi nell'ambito della presente decisione nel corso dell'anno civile precedente.



Queste informazioni riguardano in particolare:

- a) l'individuazione dei comuni in cui gli aiuti sono stati erogati per mezzo di una mappa dettagliata e, ove necessario, di altri dati;
- b) la produzione totale, relativa all'intero anno di riferimento, per le zone ammissibili all'aiuto nell'ambito della presente decisione, con l'indicazione delle quantità per ciascuno dei prodotti specificati nell'allegato II;
- c) il numero totale di fattori di produzione, il numero di fattori di produzione ammissibili all'aiuto e il numero di fattori di produzione che beneficiano di un sostegno per settore di produzione specificato nell'allegato II con una ripartizione per prodotto per ciascun settore, compresa l'indicazione di eventuali superamenti dei massimali annuali consentiti per i fattori di produzione;
- d) il totale degli aiuti erogati, l'importo totale degli aiuti per categoria di aiuti e il tipo di produzione, gli importi versati ai beneficiari per fattore di produzione/altra unità, nonché i criteri per la differenziazione degli importi degli aiuti in base alla sottoregione e al tipo di azienda agricola o ad altre considerazioni;
- e) il sistema di erogazione applicato con i dettagli riguardanti eventuali anticipi sulla base di stime, pagamenti finali nonché pagamenti eccessivi rilevati e il relativo recupero;
- f) gli importi degli aiuti ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dell'articolo 213 del regolamento (UE) n. 1308/2013 erogati nei comuni interessati dalla presente decisione; e
- g) i riferimenti alla legislazione nazionale con cui viene data attuazione agli aiuti.

2. Entro il 1° giugno 2022, la Finlandia presenta alla Commissione, oltre alla relazione annuale relativa all'anno 2021, la relazione sul periodo quinquennale dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

La relazione indica in particolare:

- a) il totale degli aiuti erogati durante il periodo quinquennale e la loro distribuzione tra le categorie di aiuti, i tipi di produzione e le sottoregioni;
- b) la produzione totale, il numero di fattori di produzione e i livelli di reddito degli agricoltori nelle zone ammissibili all'aiuto;
- c) l'andamento della produzione agricola, della trasformazione e della commercializzazione nel contesto socioeconomico delle zone nordiche;
- d) gli effetti degli aiuti sulla tutela dell'ambiente e sulla salvaguardia dello spazio naturale; e
- e) proposte di sviluppo degli aiuti sulla base dei dati riportati nella relazione, del contesto nazionale e unionale della produzione agricola e di altri fattori pertinenti.

3. La Finlandia fornisce i dati in una forma compatibile con le norme statistiche utilizzate dall'Unione.


4. La Finlandia prende i provvedimenti necessari per l'applicazione della presente decisione e per i controlli opportuni nei confronti dei beneficiari.

5. Le misure di controllo sono armonizzate, per quanto possibile, con i sistemi di controllo applicati nell'ambito dei regimi di sostegno dell'Unione.

Articolo 5

Applicazione delle modifiche

Qualora la Commissione decidesse di modificare la presente decisione, segnatamente in funzione di eventuali cambiamenti delle organizzazioni comuni di mercato o del regime di sostegno diretto o di modificazioni delle aliquote di aiuti di Stato autorizzati nel settore agricolo, qualsiasi modificazione degli aiuti autorizzati dalla presente decisione può essere applicata soltanto a decorrere dall'anno successivo a quello dell'adozione di detta modificazione.



*Articolo 6***Abrogazione**

La decisione C(2009) 3067 è abrogata.

*Articolo 7***Destinatario**

La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2016

Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione




ALLEGATO I

COMUNI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1

Enonkoski, Hankasalmi, Heinävesi, Ilmajoki, Isokyrö, Joensuu, Joroinen, Juva, Jyväskylä, Jämsä ⁽¹⁾, Kaskinen, Kauhajoki, Kauhava, Kitee, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Kuopio, Kuortane, Kurikka, Laihia, Lapua, Laukaa, Leppävirta, Liperi, Maalahti, Mikkeli, Mustasaari, Muurame, Mänttä-Vilppula, Närpiö, Outokumpu, Parikkala, Pieksämäki, Puumala, Rantasalmi, Rautjärvi, Ruokolahti, Ruovesi, Rääkkylä, Savitaipale, Savonlinna, Seinäjoki, Siilinjärvi, Sulkava, Suonenjoki, Taipalsaari, Teuva, Tuusniemi, Uusikaarlepyy, Vaasa, Varkaus, Vöyri, Alajärvi, Alavieska, Alavus, Evijärvi, Haapajärvi, Haapavesi, Halsua, Hirvensalmi, Honkajoki, Iisalmi, Isojoki, Joutsa, Juankoski, Kaavi, Kalajoki, Kangasniemi, Kannonkoski, Kannus, Karijoki, Karstula, Karvia, Kaustinen, Keitele, Kempele, Keuruu, Kihniö, Kinnula, Kiuruvesi, Kivijärvi, Kokkola, Konnevesi, Kontiolahti, Kruunupyy, Kyyjärvi, Kärsämäki, Lapinlahti, Lappajärvi, Lestijärvi, Liminka, Luhanka, Lumijoki, Luoto, Merijärvi, Merikarvia, Muhos, Multia, Nivala, Oulainen, Parkano, Pedersören kunta, Perho, Pertunmaa, Petäjävesi, Pielavesi, Pietarsaari, Pihtipudas, Polvijärvi, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Raahe, Rautalampi, Reisjärvi, Saarijärvi, Sievi, Siikainen, Siikajoki, Siikalatva, Soini, Sonkajärvi, Tervo, Tohmajärvi, Toholampi, Toivakka, Tyrnävä, Uurainen, Vesanto, Veteli, Vieremä, Viitasaari, Vimpeli, Virrat, Ylivieska, Ylöjärvi ⁽²⁾, Ähtäri, Äänekoski, Ilomantsi, Juuka, Kajaani, Lieksa, Nurmes, Paltamo, Rautavaara, Ristijärvi, Sotkamo, Vaala, Valtimo, Oulu, Utajärvi, Hailuoto, Hyrynsalmi, Ii, Kemi, Keminmaa, Kuhmo, Simo, Tervola, Tornio, Kemijärvi, Pello, Pudasjärvi, Puolanka, Ranua, Rovaniemi, Suomussalmi, Taivalkoski, Ylitornio, Kuusamo, Posio, Kittilä, Kolari, Pelkosenniemi, Salla, Savukoski, Sodankylä, Enontekiö, Inari, Muonio, Utsjoki.

⁽¹⁾ Solamente il territorio degli ex comuni di Jämsänkoski e Kuorevesi.

⁽²⁾ Solamente il territorio dell'ex comune di Kuru.




ALLEGATO II

INFORMAZIONI DETTAGLIATE RELATIVE AGLI AIUTI, DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3

Categoria di aiuto	Settore della produzione	Massimale medio annuale di aiuto nel periodo 1 gennaio 2017 — 31 dicembre 2021 (milioni di EUR) ⁽¹⁾	Numero massimo annuale di fattori di produzione ammissibili
1. Zootecnia	Latte vaccino, bovini, pecore e capre, cavalli, suini e pollame	433,7 di cui per latte vaccino 216,9	227 200 vacche da latte, 181 000 altri UBA, 139 200 UBA suini e pollame ⁽¹⁾
2. Produzione vegetale	Produzione in campo e in serra, magazzinaggio di prodotti orticoli	110,5	944 300 ha per la produzione in campo, di cui 481 200 ha di prati; 203 ha di produzione in serra
3. Altri aiuti	Renne, trasporto di latte e carne, servizi indispensabili per la produzione zootecnica, magazzinaggio di frutti di bosco e funghi selvatici	19,7	171 100 renne
Aiuti totali		563,9	

⁽¹⁾ Il quantitativo di riferimento per gli aiuti disaccoppiati per suini e pollame.



ALLEGATO III


COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN UBA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 4

La seguente tabella serve a determinare il numero medio di unità di bestiame adulto (UBA)

Numero massimo di unità di bestiame

	UBA
Bovini di età superiore a due anni e vacche nutrici	1,0
Giovenche nutrici da otto mesi a due anni	0,6
Altri bovini da sei mesi a due anni	0,6
Pecore	0,2
Capre	0,2
Cavalli (di età superiore a sei mesi):	
— giumente da riproduzione, incluse le giumente di pony	1,0
— cavalli di razza finlandese	1,0
— altri cavalli e pony da uno a tre anni	0,6

18CE1283



REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2018/673 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 3 maggio 2018
recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 relativo allo statuto e al
finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 224,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto il parere della Corte dei conti ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ istituisce uno specifico status giuridico europeo di cui i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a essi affiliate possono beneficiare, e prevede che essi siano finanziati a carico del bilancio generale dell'Unione europea.
- (2) È emersa la necessità di modificare il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 per riuscire a realizzare meglio l'obiettivo di incoraggiare e assistere i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a essi affiliate nel loro sforzo di creare un legame forte tra la società civile europea e le istituzioni dell'Unione e in particolare il Parlamento europeo.
- (3) A seguito della modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ («regolamento finanziario»), la definizione di «punto di contatto nazionale» dovrebbe essere rivista. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero espressamente incaricare una o più persone ai fini dello scambio di


⁽¹⁾ GU C 129 dell'11.4.2018, pag. 96.

⁽²⁾ GU C 18 del 18.1.2018, pag. 1.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 aprile 2018.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).



informazioni nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento. A tal fine, esse potrebbero scegliere tra le persone o gli organismi già incaricati delle questioni inerenti al sistema di individuazione precoce e di esclusione istituito e gestito dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

- (4) Occorre garantire meglio che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a essi affiliate abbiano un'autentica dimensione transnazionale affinché possano acquisire uno specifico status giuridico europeo attraverso la registrazione. Inoltre, al fine di rafforzare il legame tra la politica a livello nazionale e quella a livello dell'Unione e impedire che lo stesso partito nazionale crei artificialmente diversi partiti politici europei con orientamenti politici simili o identici, i membri di uno stesso partito politico nazionale non dovrebbero essere conteggiati per stabilire se le diverse alleanze politiche soddisfino i requisiti minimi di rappresentanza per la registrazione di tali alleanze come partito europeo. Pertanto, ai fini dei suddetti requisiti minimi di rappresentanza dovrebbero essere considerati soltanto i partiti politici e non i singoli individui.
- (5) I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a essi affiliate dovrebbero essere messi in condizione di utilizzare una quota maggiore degli stanziamenti destinati al loro finanziamento nel bilancio generale dell'Unione europea. È opportuno quindi aumentare la quota massima di contributi finanziari o di sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione europea nelle spese annue rimborsabili indicate nel bilancio di un partito politico europeo e nei costi ammissibili sostenuti da una fondazione politica europea.
- (6) Per ragioni di trasparenza e al fine di rafforzare il controllo e la responsabilità democratica dei partiti politici europei e il legame tra la società civile europea e le istituzioni dell'Unione e in particolare il Parlamento europeo, l'accesso ai finanziamenti a carico del bilancio generale dell'Unione europea dovrebbe essere subordinato alla pubblicazione, da parte dei partiti dell'UE membri, in maniera chiaramente visibile e con possibilità di agevole consultazione, del programma politico e del logo del partito politico europeo interessato. Dovrebbe essere incoraggiata l'inclusione di informazioni sull'equilibrio di genere inerenti a ciascuno dei partiti membri del partito politico europeo.
- (7) Per stabilire una maggiore proporzionalità nell'assegnazione delle risorse del bilancio generale dell'Unione europea, che rifletta in maniera oggettiva l'effettivo sostegno elettorale di un partito politico europeo, il finanziamento dei partiti politici europei e, per estensione, delle fondazioni politiche europee a essi affiliate dovrebbe essere più strettamente legato a un livello dimostrabile di sostegno elettorale. Pertanto, le norme sulla distribuzione dei finanziamenti dovrebbero essere adattate in modo da tenere maggiormente conto della quota di deputati eletti che ciascun partito politico europeo ha in seno al Parlamento europeo.
- (8) È opportuno cancellare dal registro un partito politico europeo o una fondazione politica europea che per mutate circostanze non soddisfi più una o più condizioni per la registrazione.
- (9) Per ragioni di certezza del diritto e trasparenza è opportuno prevedere esplicitamente la possibilità di cancellare dal registro, entro un termine ragionevole, un partito politico europeo o una fondazione politica europea che abbia fornito informazioni false o incomplete in base alle quali è stata presa la decisione di registrazione.
- (10) La tutela degli interessi finanziari dell'Unione dovrebbe essere rafforzata prevedendo che, in caso di violazione, l'efficace recupero dei finanziamenti a carico del bilancio generale dell'Unione europea sia garantito attraverso il recupero degli importi indebitamente versati anche presso persone fisiche responsabili della violazione in questione, tenendo conto, se del caso, di circostanze eccezionali relative a tali persone fisiche.
- (11) Al fine di valutare le implicazioni del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, come modificato dal presente regolamento, sulla base di elementi di fatto comprovanti il suo funzionamento pratico, la data del riesame completo proposto dovrebbe essere posticipata. In occasione di tale riesame completo si dovrebbe prestare particolare attenzione alle implicazioni del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, come modificato dal presente regolamento, per la posizione dei piccoli partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee a essi affiliate.
- (12) I nuovi requisiti in materia di pubblicazione del programma politico e del logo dei partiti politici europei dovrebbero applicarsi già, nella massima misura possibile, alle domande di finanziamento per il 2019, che è l'anno in cui si terranno le prossime elezioni del Parlamento europeo. Il presente regolamento dovrebbe pertanto prevedere disposizioni transitorie.
- (13) Per garantire che le modifiche del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 introdotte dal presente regolamento si applichino in maniera tempestiva, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (14) È opportuno quindi modificare di conseguenza il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014,



HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 è così modificato:

1) il considerando 12 è sostituito dal seguente:

«(12) I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a essi affiliate che desiderino ottenere tale riconoscimento a livello dell'Unione in virtù dello status giuridico europeo che detengono e beneficiare di finanziamenti pubblici a carico del bilancio generale dell'Unione europea dovrebbero rispettare alcuni principi e soddisfare determinate condizioni. In particolare, è necessario che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a essi affiliate rispettino, specialmente nel loro programma e nelle loro attività, i valori sui quali si fonda l'Unione, quali enunciati nell'articolo 2 TUE, vale a dire il rispetto per la dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza e lo Stato di diritto, nonché il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.»;

2) è inserito il considerando seguente:

«(30 bis) In conformità delle disposizioni e delle procedure stabilite dal regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (*), la Procura europea (EPPO) è incaricata di indagare sui presunti reati nell'ambito del finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, ai sensi della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (**). L'obbligo di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2017/1939 si applica all'Autorità.»

(*) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(**) Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).»;

3) all'articolo 2, il punto 10 è sostituito dal seguente:

«10) "punto di contatto nazionale", la persona o le persone espressamente incaricate dalle autorità competenti degli Stati membri dello scambio di informazioni nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento;»

4) l'articolo 3, paragrafo 1, è così modificato:

a) alla lettera b), il primo comma è sostituito dal seguente:

«i suoi partiti membri devono essere rappresentati, in almeno un quarto degli Stati membri, da deputati al Parlamento europeo, ai parlamenti nazionali, ai parlamenti regionali o alle assemblee regionali, oppure;»

b) è inserito il punto seguente:

«b bis) i suoi partiti membri non sono membri di un altro partito politico europeo;»

5) all'articolo 10, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il Parlamento europeo, agendo di propria iniziativa o a seguito di una richiesta motivata da parte di un gruppo di cittadini presentata conformemente alle pertinenti disposizioni del suo regolamento, oppure il Consiglio o la Commissione possono presentare all'Autorità una richiesta di verifica del rispetto, da parte di uno specifico partito politico europeo o di una specifica fondazione politica europea, delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c). In tali casi, così come nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera a), l'Autorità invita il comitato di personalità indipendenti istituito dall'articolo 11 a esprimere un parere in proposito. Il comitato esprime un parere entro due mesi.»;

6) all'articolo 17, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. I contributi finanziari o le sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione europea non devono superare il 90 % delle spese annue rimborsabili indicate nel bilancio di un partito politico europeo e il 95 % dei costi ammissibili sostenuti da una fondazione politica europea. I partiti politici europei possono usare la parte inutilizzata del contributo dell'Unione concesso per la copertura delle spese rimborsabili entro l'esercizio finanziario successivo alla sua concessione. Gli importi non ancora utilizzati dopo tale esercizio finanziario devono essere recuperati conformemente al regolamento finanziario.»;



- 7) all'articolo 18 è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis. Un partito politico europeo correda la domanda degli elementi comprovanti che i partiti dell'UE che sono suoi membri hanno di norma pubblicato sui loro siti web il programma politico e il logo del partito politico europeo, in maniera chiaramente visibile e con possibilità di agevole consultazione, durante i 12 mesi precedenti il termine ultimo per la presentazione della domanda.»;

- 8) all'articolo 19, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli stanziamenti disponibili, rispettivamente, per i partiti politici europei e per le fondazioni politiche europee che hanno ricevuto contributi o sovvenzioni a norma dell'articolo 18 sono ripartiti ogni anno sulla base delle seguenti proporzioni:

- il 10 % è ripartito in parti uguali tra i partiti politici europei beneficiari,
- il 90 % è suddiviso tra i partiti politici europei beneficiari in ragione della rispettiva quota di deputati eletti al Parlamento europeo.

Lo stesso criterio di ripartizione è usato per assegnare sovvenzioni alle fondazioni politiche europee, sulla base del loro collegamento con un partito politico.»;

- 9) l'articolo 27, paragrafo 1, è così modificato:

- a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) qualora, secondo le procedure di cui all'articolo 10, paragrafi da 2 a 5, si constati che non soddisfa più una o più delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1 o 2;»

- b) è inserita la lettera seguente:

«b bis) qualora la decisione di registrare il partito o la fondazione in questione si basi su informazioni errate o fuorvianti di cui è responsabile il richiedente o qualora tale decisione sia stata ottenuta con frode; oppure»;

- 10) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 27 bis

Responsabilità delle persone fisiche

Quando l'Autorità irroga una sanzione pecuniaria nelle situazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punto v) o vi), essa può stabilire, ai fini del recupero a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, che anche una persona fisica membro dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza del partito politico europeo o della fondazione politica europea o avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti del partito politico europeo o della fondazione politica europea è responsabile della violazione nei casi seguenti:

- a) nella situazione di cui all'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punto v), quando, nella sentenza di cui alla disposizione, anche la persona fisica sia stata giudicata responsabile delle attività illecite in questione;
- b) nella situazione di cui all'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punto vi), quando anche la persona fisica è responsabile della condotta o delle inesattezze in questione.»;

- 11) l'articolo 30, paragrafo 2, è così modificato:

- a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Un partito politico europeo o una fondazione politica europea destinatari di una sanzione irrogata per le violazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, e all'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punti v) e vi), per tale motivo non sono più ritenuti conformi all'articolo 18, paragrafo 2. Di conseguenza, l'ordinatore del Parlamento europeo pone termine all'accordo o alla decisione di finanziamento dell'Unione concernente un contributo o una sovvenzione ricevuti a norma del presente regolamento, e recupera gli importi indebitamente versati in virtù dell'accordo o della decisione di contributo o sovvenzione, compresi i finanziamenti dell'Unione non utilizzati relativi a esercizi precedenti. L'ordinatore del Parlamento europeo recupera altresì gli importi indebitamente versati in virtù dell'accordo o della decisione di contributo o sovvenzione da una persona fisica nei confronti della quale sia stata presa una decisione ai sensi dell'articolo 27 bis, tenendo conto, se del caso, di circostanze eccezionali relative a tale persona fisica.»;



b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In caso di tale cessazione, i pagamenti dell'ordinatore del Parlamento europeo si limitano alle spese rimborsabili sostenute dal partito politico europeo o ai costi ammissibili sostenuti dalla fondazione politica europea sino alla data in cui ha effetto la decisione di cessazione;»

12) l'articolo 32, paragrafo 1, è così modificato:

a) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) una descrizione dell'assistenza tecnica fornita ai partiti politici europei;»

b) la lettera j) è sostituita dalla seguente:

«j) la relazione di valutazione del Parlamento europeo sull'applicazione del presente regolamento e sulle attività finanziate di cui all'articolo 38; e;»

c) è aggiunta la lettera seguente:

«k) un elenco aggiornato dei deputati al Parlamento europeo che sono membri di un partito politico europeo.»;

13) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

«Articolo 34

Diritto a essere sentiti

Prima di adottare una decisione che potrebbe ledere i diritti di un partito politico europeo, di una fondazione politica europea, di un richiedente di cui all'articolo 8 o di una persona fisica di cui all'articolo 27 bis, l'Autorità o l'ordinatore del Parlamento europeo ascolta i rappresentanti del partito politico europeo, della fondazione politica europea, del richiedente o della persona fisica in questione. L'Autorità o il Parlamento europeo motiva debitamente la propria decisione.»;

14) l'articolo 38 è sostituito dal seguente:

«Articolo 38

Valutazione

Prima consultazione dell'Autorità, il Parlamento europeo pubblica entro il 31 dicembre 2021, e successivamente a intervalli di cinque anni, una relazione sull'applicazione del presente regolamento e sulle attività finanziate. La relazione indica, se del caso, le eventuali modifiche da apportare allo statuto e ai sistemi di finanziamento.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della relazione del Parlamento europeo, la Commissione presenta una relazione sull'applicazione del presente regolamento nella quale sarà prestata particolare attenzione alle implicazioni del regolamento per la posizione dei piccoli partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee a essi affiliate. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa di modifica del regolamento stesso.»;

15) è inserito il seguente articolo:


«Articolo 40 bis

Disposizione transitoria

1. Le disposizioni del presente regolamento applicabili prima del 4 maggio 2018 continuano ad applicarsi agli atti e agli impegni attinenti al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee a livello europeo per l'esercizio 2018.

2. In deroga all'articolo 18, paragrafo 2 bis, prima di decidere in merito a una domanda di finanziamento relativa all'esercizio 2019, l'ordinatore del Parlamento europeo chiede che siano forniti gli elementi comprovanti di cui all'articolo 18, paragrafo 2 bis, solo per il periodo a decorrere dal 5 luglio 2018.

3. I partiti politici europei registrati prima del 4 maggio 2018 presentano, entro il 5 luglio 2018, documenti comprovanti che essi soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e b bis).



4. L'Autorità cancella dal registro un partito politico europeo e la fondazione politica europea ad esso affiliata quando il partito in questione non dimostra entro il termine indicato al paragrafo 3 di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e b bis).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente


A. TAJANI

Per il Consiglio

La presidente

L. PAVLOVA

18CE1284



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/674 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 2017

che integra la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i punti di ricarica per i veicoli a motore della categoria L, la fornitura di elettricità lungo le coste per le navi adibite alla navigazione interna e i punti di rifornimento per il GNL per il trasporto per via navigabile, e modifica tale direttiva per quanto riguarda i connettori per veicoli a motore per il rifornimento di idrogeno gassoso

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 4, paragrafo 14, l'articolo 5, paragrafo 3, e l'articolo 6, paragrafo 11,


considerando quanto segue:

- (1) Il lavoro di normazione della Commissione ha lo scopo di garantire che le specifiche tecniche per l'interoperabilità dei punti di ricarica e di rifornimento siano definite in norme europee o internazionali, individuando le specifiche tecniche richieste e tenendo conto delle norme europee esistenti e delle attività di normazione internazionali connesse.
- (2) A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, la Commissione europea ha chiesto ⁽³⁾ al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di elaborare e adottare norme europee appropriate (norme EN) o di modificare quelle esistenti per: la fornitura di elettricità per il trasporto marittimo e stradale e la navigazione interna; la fornitura di idrogeno per il trasporto stradale; la fornitura di gas naturale, compreso il biometano, per il trasporto marittimo e stradale e la navigazione interna.
- (3) Le norme elaborate da CEN e Cenelec sono state accettate dall'industria europea al fine di garantire la mobilità in tutta l'Unione di veicoli e imbarcazioni alimentati con combustibili diversi.
- (4) Con lettera del 13 luglio 2017 CEN e Cenelec hanno informato la Commissione in merito alle norme da applicare per i punti di ricarica a corrente alternata (AC) accessibili al pubblico per i veicoli a motore della categoria L.
- (5) La norma EN ISO 17268 relativa ai «dispositivi di collegamento per il rifornimento dei veicoli terrestri a idrogeno gassoso» è stata adottata dal CEN e dal Cenelec nel luglio 2016 e pubblicata nel novembre 2016.

⁽¹⁾ GUL 307 del 28.10.2014, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 316 del 14.11.2012, pag. 12).

⁽³⁾ M/533 Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 1330 final, del 12 marzo 2015, relativa ad una richiesta di normazione rivolta agli organismi di normazione europei, in conformità al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per l'elaborazione di norme europee relative all'infrastruttura per i combustibili alternativi.



- (6) La norma EN ISO 20519 «Navi e tecnologia marina - Specifica per il rifornimento di navi alimentate a gas naturale liquefatto» è stata adottata dal CEN e dal Cenelec e pubblicata nel febbraio 2017.
- (7) In precedenza la norma EN 15869-2 «Unità per navigazione interna - Collegamento elettrico a terra, corrente trifase 400 V, fino a 63 A, 50 Hz - parte 2: Unità di terra, requisiti di sicurezza» era già stata adottata nel dicembre 2009 e pubblicata nel febbraio 2010.
- (8) Il gruppo di esperti del forum per il trasporto sostenibile è stato consultato e ha fornito la propria consulenza in merito alle norme che sono oggetto del presente atto delegato.
- (9) È opportuno che la Commissione integri e modifichi la direttiva 2014/94/UE conformemente ai riferimenti alle norme europee elaborate dal CEN e dal Cenelec.
- (10) Qualora le nuove specifiche tecniche indicate nell'allegato II della direttiva 2014/94/UE debbano essere stabilite, aggiornate o integrate mediante atti delegati, si applica un periodo di transizione di 24 mesi. Le date per la pubblicazione delle norme sono state concordate a seguito di una discussione con il CEN-Cenelec e tenendo conto del periodo in cui i nuovi punti di ricarica e di rifornimento saranno disponibili, come stabilito dalla direttiva 2014/94/UE, della maturazione delle tecnologie pertinenti e dei lavori in corso presso gli organismi di normazione internazionali.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I punti di ricarica a corrente alternata (AC) accessibili al pubblico riservati ai veicoli elettrici della categoria L fino a 3,7 kVA sono dotati, ai fini dell'interoperabilità, di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) prese fisse o connettori per veicoli di tipo 3a come descritti nella norma EN 62196-2 (per carica in modalità 3);
- b) prese fisse e connettori conformi alla serie IEC 60884 (per la carica in modalità 1 o 2).

I punti di ricarica a corrente alternata (AC) accessibili al pubblico riservati ai veicoli elettrici della categoria L superiori a 3,7 kVA sono dotati, ai fini dell'interoperabilità, almeno di prese fisse o connettori per veicoli di tipo 2 come descritti nella norma EN 62196-2.

Articolo 2

La fornitura di elettricità lungo le coste per le navi adibite alla navigazione interna è conforme alla norma EN 15869-2 «Unità per navigazione interna - Collegamento elettrico a terra, corrente trifase 400 V, fino a 63 A, 50 Hz - parte 2: Unità di terra, requisiti di sicurezza».

Articolo 3

I punti di rifornimento di GNL per le navi adibite alla navigazione interna o alla navigazione marittima che non sono contemplate dal Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti (codice IGC) sono conformi alla norma EN ISO 20519.

Articolo 4


Nell'allegato II della direttiva 2014/94/UE, il punto 2.4 è sostituito dal seguente:

- «2.4. I connettori per veicoli a motore per il rifornimento con idrogeno allo stato gassoso sono conformi alla norma EN ISO 17268 "Dispositivi di collegamento per il rifornimento dei veicoli terrestri a idrogeno gassoso".»

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 24 maggio 2020.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

18CE1285



REGOLAMENTO (UE) 2018/675 DELLA COMMISSIONE**del 2 maggio 2018****recante modifica delle appendici dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le sostanze CMR****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 68, paragrafo 2, e l'articolo 131,

considerando quanto segue:

- (1) I punti 28, 29 e 30 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 vietano l'immissione sul mercato o l'uso per la vendita al pubblico di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1 A o 1B, e di miscele contenenti tali sostanze in determinate concentrazioni. Le sostanze in oggetto sono elencate nelle appendici da 1 a 6 di detto allegato.
- (2) Le sostanze sono classificate come CMR a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾ e figurano nell'elenco di cui all'allegato VI, parte 3, di detto regolamento.
- (3) Dopo che le appendici da 1 a 6 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono state aggiornate l'ultima volta per riflettere nuove classificazioni delle sostanze come CMR a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, l'allegato VI, parte 3, di quest'ultimo è stato modificato dal regolamento (UE) 2017/776 della Commissione⁽³⁾.
- (4) Il regolamento (UE) 2017/776 modifica anche i titoli e la numerazione dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, il che rende necessario modificare i riferimenti a tale regolamento nella colonna 1 delle voci da 28 a 30 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006.
- (5) La formaldeide è stata classificata come sostanza cancerogena di categoria 1B dal regolamento (UE) n. 605/2014 della Commissione⁽⁴⁾; la Commissione ha scelto tuttavia di escluderla dall'ultimo esercizio di aggiornamento in attesa dell'esito della valutazione che l'Agenzia europea per le sostanze chimiche sta effettuando per tutti gli impieghi di tale sostanza⁽⁵⁾ in vista di un'eventuale restrizione specifica. In occasione della riunione del comitato istituito dall'articolo 133, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, svoltasi il 16 marzo 2017, la maggioranza degli Stati membri ha espresso una preferenza per l'inclusione della formaldeide nella voce 28 dell'allegato XVII del regolamento REACH indipendentemente da qualsiasi ulteriore proposta specifica per limitare tale sostanza, e la Commissione ha accettato di includerla appena se ne presenterà l'occasione.
- (6) Dal momento che potrebbero applicare le classificazioni armonizzate definite nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 prima della data prevista, è opportuno che gli operatori siano in grado di applicare, su base volontaria, anche le disposizioni del presente regolamento prima della data prevista.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,


⁽¹⁾ GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GUL 353 del 31.12.2008, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2017/776 della Commissione, del 4 maggio 2017, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GUL 116 del 5.5.2017, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 605/2014 della Commissione, del 5 giugno 2014, recante modifica, ai fini dell'introduzione di indicazioni di pericolo e consigli di prudenza in croato e dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GUL 167 del 6.6.2014, pag. 36).

⁽⁵⁾ https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/annex_xv_report_formaldehyde_en.pdf/58be2f0a-7ca7-264d-a594-da5051a1c74b



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Esso si applica a decorrere dal 1° dicembre 2018 a eccezione del paragrafo 2 dell'allegato che, nella misura in cui riguarda soltanto la sostanza «formaldeide:.. %», si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è così modificato:

1) la colonna 1 delle voci da 28 a 30 è sostituita dalla seguente:

«28.	Sostanze classificate come cancerogene di categoria 1 A o 1B nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed elencate rispettivamente nell'appendice 1 o nell'appendice 2.
29.	Sostanze classificate come mutagene sulle cellule germinali di categoria 1 A o 1B nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed elencate rispettivamente nell'appendice 3 o nell'appendice 4.
30.	Sostanze classificate come tossiche per la riproduzione di categoria 1 A o 1B nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed elencate rispettivamente nell'appendice 5 o nell'appendice 6.»

2) Nell'appendice 2, le voci seguenti sono inserite nella tabella secondo l'ordine dei numeri indice ivi riportati:

«2,3-epossipropile metacrilato; glicidil metacrilato	607-123-00-4	203-441-9	106-91-2	
carbonato di cadmio	048-012-00-5	208-168-9	513-78-0	
idrossido di cadmio; diidrossido di cadmio	048-013-00-0	244-168-5	21041-95-2	
nitrato di cadmio; dinitrato di cadmio	048-014-00-6	233-710-6	10325-94-7	
formaldeide ... %	605-001-00-5	200-001-8	50-00-0	
antrachinone	606-151-00-4	201-549-0	84-65-1	
N,N'-metilen dimorfolina; N,N'-metilen-bis-morfolina [formaldeide rilasciata da N,N'-metilen-bis- morfolina]; [MBM]	607-721-00-5	227-062-3	5625-90-1	
prodotti di reazione di paraformaldeide e 2- idrossipropilamina (rapporto 3:2); [formaldeide rilasciata da 3,3'-metilenebis[5- metilossazolidina]; formaldeide rilasciata da ossazolidina]; [MBO]	612-290-00-1	—	—	
prodotti di reazione di paraformaldeide con 2- idrossipropilamina (rapporto 1:1); [formaldeide rilasciata da α,α -trimetil-1,3,5- triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanolo]; [HPT]	612-291-00-7	—	—	
metilidrazina	612-292-00-2	200-471-4	60-34-4»	




3) Nell'appendice 4, le voci seguenti sono inserite nella tabella secondo l'ordine dei numeri indice ivi riportati:

«carbonato di cadmio	048-012-00-5	208-168-9	513-78-0	
idrossido di cadmio; diidrossido di cadmio	048-013-00-0	244-168-5	21041-95-2	
nitrato di cadmio; dinitrato di cadmio	048-014-00-6	233-710-6	10325-94-7»	

4) Nell'appendice 6, le voci seguenti sono inserite nella tabella secondo l'ordine dei numeri indice ivi riportati:

«2-metil-1-(4-metiltofetil)-2-morfolinopropan-1-one	606-041-00-6	400-600-6	71868-10-5	
2,3-epossipropile metacrilato; glicidil metacrilato	607-123-00-4	203-441-9	106-91-2	
ciproconazolo (ISO); (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-clorofenil)-3-ciclopropil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-olo	650-032-00-X	—	94361-06-5	
dilaurato dibutilstannico; dibutil[bis(dodecanoilossi)]stannano	050-030-00-3	201-039-8	77-58-7	
acido nonadecafluorodecanoico; [1] nonadecafluorodecanoato di ammonio; [2] nonadecafluorodecanoato di sodio [3]	607-720-00-X	206-400-3 [1] 221-470-5 [2] [3]	335-76-2 [1] 3108-42-7 [2] 3830-45-3 [3]	
triadimenolo (ISO); (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-clorofenossi)-3,3-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazolo-1-il)butan-2-olo; α -terz-butil- β -(4-clorofenossi)-1H-1,2,4-triazol-1-etanolo	613-322-00-7	259-537-6	55219-65-3	
chinolin-8-olo; 8-idrossichinolina	613-324-00-8	205-711-1	148-24-3	
tiaclorid (ISO); (Z)-3-(6-cloro-3-piridilmetile)-1,3-tiazolidin-2-ilidencianamide (2Z)-3-[(6-cloropiridin-3-il)metil]-1,3-tiazolidin-2-ilidencianammide	613-325-00-3	—	111988-49-9	
carbetamide (ISO); (2R)-1-(etilammino)-1-ossopropan-2-il fenilcarbammato	616-223-00-7	240-286-6	16118-49-3»	



REGOLAMENTO (UE) 2018/676 DELLA COMMISSIONE**del 3 maggio 2018****che rettifica il regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 6, e l'articolo 84, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) È stato rilevato un errore nell'allegato, parte I, punto C. 2.5.1.2. i), del regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione⁽²⁾, che stabilisce i principi specifici da prendere in considerazione nel processo decisionale per quanto riguarda la concentrazione della sostanza attiva e dei metaboliti rilevanti nonché dei prodotti di degradazione o di reazione nelle acque sotterranee.
- (2) L'errore è stato rilevato quando sono state inserite nel regolamento (UE) n. 546/2011, in conformità all'articolo 84, lettera d), del regolamento (CE) n. 1107/2009, alcune disposizioni della direttiva abrogata 91/414/CEE del Consiglio⁽³⁾.
- (3) L'allegato alla direttiva 91/414/CEE conteneva un riferimento alla direttiva 80/778/CEE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano⁽⁴⁾, la quale è stata successivamente abrogata e sostituita dalla direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano⁽⁵⁾. Il regolamento (UE) n. 546/2011 dovrebbe quindi fare riferimento alla direttiva 98/83/CE del Consiglio anziché alla direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento⁽⁶⁾.
- (4) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 546/2011.
- (5) Al fine di garantire che siano applicati anche alle procedure di valutazione in corso i criteri giusti per una corretta attuazione dei principi uniformi, tale rettifica dovrebbe applicarsi al più presto.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 546/2011 è così rettificato:

nell'allegato, parte I, il punto C. 2.5.1.2. i) è sostituito dal seguente:

«i) la concentrazione massima ammissibile fissata dalla direttiva 98/83/CE del Consiglio^(*); oppure

(*) Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).»

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari (GU L 155 dell'11.6.2011, pag. 127).⁽³⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).⁽⁴⁾ Direttiva 80/778/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 229 del 30.8.1980, pag. 11).⁽⁵⁾ Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).⁽⁶⁾ Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE1287



REGOLAMENTO (UE) 2018/677 DELLA COMMISSIONE**del 3 maggio 2018****che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso della taumatina (E 957) come esaltatore di sapidità in determinate categorie di alimenti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.
- (2) Tale elenco può essere aggiornato, in conformità della procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
- (3) Conformemente all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la taumatina (E 957) è autorizzata per l'uso nell'Unione come additivo alimentare in varie categorie di alimenti e a livelli d'uso specifici.
- (4) Il 12 novembre 2014 è stata presentata una domanda di estensione dell'uso della taumatina (E 957) come esaltatore di sapidità in varie categorie di alimenti a livelli d'uso specifici. La domanda è stata resa accessibile agli Stati membri dalla Commissione, in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.
- (5) La taumatina è stata sottoposta a valutazione nel 1984 ⁽³⁾ e nel 1988 ⁽⁴⁾ dal comitato scientifico dell'alimentazione umana (SCF) dell'Unione europea. L'uso della taumatina è stato ritenuto accettabile ed è stata stabilita una dose giornaliera ammissibile (DGA) «non specificata». Nella seconda valutazione è stato inoltre osservato che la taumatina, essendo una proteina, viene trasformata con la digestione nei normali componenti alimentari.
- (6) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco dell'Unione degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione deve chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»).
- (7) Il 13 novembre 2015 l'Autorità ha formulato un parere scientifico ⁽⁵⁾ sulla sicurezza delle estensioni dell'uso e dei livelli d'uso proposte della taumatina (E 957) come additivo alimentare. Nel fornire tale parere l'Autorità ha deciso che un confronto tra l'esposizione derivante dagli usi e dai livelli d'uso attuali e l'esposizione derivante dagli usi aggiuntivi proposti sarebbe sufficiente per determinare la sicurezza della taumatina.
- (8) Dalla stima dell'esposizione sia agli usi e ai livelli d'uso attualmente autorizzati sia alle estensioni di tali usi e livelli d'uso della taumatina proposte risultano dosi medie comprese tra 0,03 e 0,10 mg/kg di peso corporeo/giorno negli anziani e tra 0,13 e 0,34 mg/kg di peso corporeo/giorno nei bambini. Un alto livello di esposizione risulta compreso tra 0,13 e 0,32 mg/kg di peso corporeo/giorno negli adolescenti e tra 0,09 e 1,10 mg/kg di peso corporeo/giorno negli adulti. Tale esposizione del consumatore viene considerata trascurabile e pertanto non pone problemi di sicurezza.
- (9) L'Autorità ha concluso, in base alle valutazioni tossicologiche esistenti, che l'estensione degli usi e le modifiche dei livelli d'uso proposte non porrebbero problemi di sicurezza.


⁽¹⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 16.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GUL 354 del 31.12.2008, pag. 1).

⁽³⁾ Relazioni del comitato scientifico dell'alimentazione umana sugli edulcoranti (parere espresso dall'SCF il 14 settembre 1984). Disponibili online all'indirizzo: http://aei.pitt.edu/40825/1/16th_food.pdf.

⁽⁴⁾ Relazioni del comitato scientifico dell'alimentazione umana sugli edulcoranti (ventunesima serie). Parere espresso l'11 dicembre 1987 e il 10 novembre 1988 e adottato il 10 novembre 1988. Disponibili online all'indirizzo: http://aei.pitt.edu/40830/1/21st_food.pdf.

⁽⁵⁾ *The EFSA Journal* (2015); 13(11):4290.



- (10) Sebbene l'Autorità abbia calcolato l'esposizione alla taumatina (E 957) tenendo conto degli attuali livelli d'uso massimi e dell'estensione degli usi e dei livelli d'uso proposta dal richiedente, l'uso della taumatina (E 957) come esaltatore di sapidità dovrebbe essere limitato a quelle categorie di alimenti per le quali l'impiego può essere ragionevolmente considerato una necessità tecnica che non può essere soddisfatta con altri mezzi economicamente e tecnologicamente praticabili e non induce in errore i consumatori.
- (11) L'uso della taumatina (E 957) come esaltatore di sapidità migliora le proprietà organolettiche dei prodotti alimentari salati. La taumatina può esaltare il gusto umami e sapido in salse e snack, accrescendo l'appetibilità dei prodotti alimentari per il gusto umano.
- (12) È pertanto opportuno autorizzare l'uso della taumatina (E 957) come esaltatore di sapidità nei prodotti delle categorie di alimenti 12.6 «Salse» e 15.1 «Snack a base di patate, cereali, farina o amido» ad un livello massimo di 5 mg/kg in ciascuna categoria di alimenti.
- (13) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2018

Per la Commissione
Il presidente
 Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

L'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

- 1) nella categoria di alimenti 12.6 «Salse», la voce seguente è inserita dopo la voce relativa all'additivo alimentare E 955:

«E 957	Taumatina	5		Solo come esaltatore di sapidità»;
--------	-----------	---	--	------------------------------------

- 2) nella categoria di alimenti 15.1 «Snack a base di patate, cereali, farina o amido», la voce seguente è inserita dopo la voce relativa all'additivo alimentare E 955:

«E 957	Taumatina	5		Solo come esaltatore di sapidità».
--------	-----------	---	--	------------------------------------



REGOLAMENTO (UE) 2018/678 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 2018

che modifica e rettifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate sostanze aromatizzanti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 contiene un elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base destinati a essere utilizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d'uso.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione⁽³⁾, ha adottato l'elenco di sostanze aromatizzanti e lo ha inserito nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.
- (3) La parte A dell'elenco dell'Unione contiene sia sostanze aromatizzanti già valutate, alle quali non sono assegnate note, sia sostanze aromatizzanti in corso di valutazione, identificate in tale elenco dai rimandi alle note da 1 a 4.
- (4) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha completato la valutazione delle sostanze incluse nell'elenco dell'Unione con i seguenti numeri FL: 09.931, 13.058, 15.004, 15.057, 15.079, 15.109, 15.113, 16.090 e 16.111. Nel 2012 tali sostanze figuravano nell'elenco come sostanze aromatizzanti in corso di valutazione. Ora sono state valutate dall'Autorità nelle seguenti valutazioni di gruppi di sostanze aromatizzanti: valutazione FGE.72 rev.1⁽⁴⁾ (sostanza con n. FL 09.931), valutazione FGE.21 rev.4⁽⁵⁾ (sostanze con n. FL 15.057 e 15.079), valutazione FGE.76 rev.1⁽⁶⁾ (sostanze con n. FL 15.004, 15.109 e 15.113), valutazioni FGE.94⁽⁷⁾ e FGE.94 rev.2⁽⁸⁾ (sostanza con n. FL 16.090), valutazioni FGE.94 rev.1⁽⁹⁾ e FGE.94 rev.2⁽¹⁰⁾ (sostanza con n. FL 16.111) e valutazione FGE.67 rev.2⁽¹¹⁾ (sostanza con n. FL 13.058). L'Autorità ha concluso che tali sostanze aromatizzanti, ai livelli di assunzione alimentare stimati, non destano preoccupazioni in materia di sicurezza.
- (5) Pertanto tali sostanze aromatizzanti dovrebbero figurare nell'elenco come sostanze valutate e i rimandi alle note da 1 a 4 dovrebbero essere soppressi dalle voci in questione.
- (6) Nell'elenco dell'Unione sono inoltre stati rilevati due errori concernenti il nome della sostanza con il n. FL 12.054 e i numeri di identificazione della sostanza con il n. FL 17.038. È opportuno rettificare tali errori.
- (7) L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 dovrebbe essere modificato e rettificato di conseguenza.

⁽¹⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 34.

⁽²⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1° ottobre 2012, che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GUL 267 del 2.10.2012, pag. 1).

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2013;11(10):3392

⁽⁵⁾ EFSA Journal (2013); 11(11):3451.

⁽⁶⁾ EFSA Journal (2013); 11(11):3455.


⁽⁷⁾ EFSA Journal 2010; 8(5):1338

⁽⁸⁾ EFSA Journal (2014); 12(4):3622.

⁽⁹⁾ EFSA Journal (2012); 10(6):2747.

⁽¹⁰⁾ EFSA Journal (2014); 12(4):3622.

⁽¹¹⁾ EFSA Journal 2015; 13(5):4115



- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

La sezione 2 dell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è così modificata:

1) la voce relativa al n. FL 09.931 è sostituita dalla seguente:

«09.931	acetato di 2,6-dimetil-2,5,7-ottatrien-1-olo	999999-91-4	1226				EFSA»;
---------	--	-------------	------	--	--	--	--------

2) la voce relativa al n. FL 12.054 è sostituita dalla seguente:

«12.054	2-etiltiofenolo	4500-58-7	529	11666			JECFA»;
---------	-----------------	-----------	-----	-------	--	--	---------

3) la voce relativa al n. FL 13.058 è sostituita dalla seguente:

«13.058	3-(5-metil-2-furil)butanale	31704-80-0	1500	10355			EFSA»;
---------	-----------------------------	------------	------	-------	--	--	--------

4) la voce relativa al n. FL 15.004 è sostituita dalla seguente:

«15.004	5-metil-2-tiofencarbaldeide	13679-70-4	1050	2203			EFSA»;
---------	-----------------------------	------------	------	------	--	--	--------

5) la voce relativa al n. FL 15.057 è sostituita dalla seguente:


«15.057	4,6-dimetil-2-(1-metiletil)diidro-1,3,5-ditiazina	104691-40-9					EFSA»;
---------	---	-------------	--	--	--	--	--------

Almeno il 44 % di isopropil-4,6-dimetile e il 27 % di 4-isopropil-2,6-dimetile. Componenti secondari: almeno il 24 % di 2,4,6-trimetildiidro-1,3,5-ditiazina; 6-metil-2,4-diisopropil-1,3,5-ditiazina; 4-metil-2,6-diisopropil-1,3,5-ditiazina; 2,4,6-triisopropil-diidro-1,3,5-ditiazina.

6) la voce relativa al n. FL 15.079 è sostituita dalla seguente:

«15.079	2-isobutildiidro-4,6-dimetil-1,3,5-ditiazina	101517-87-7					EFSA»;
---------	--	-------------	--	--	--	--	--------

Almeno il 64 % di 2-isobutil-4,6-dimetile e il 18 % di 4-isobutil-2,6-dimetile. Componenti secondari: almeno il 13 % di 2,4,6-trimetil-1,3,5-ditiazina; 2,4-diisobutil-6-metil-1,3,5-ditiazina; 2,6-dimetil-4-butildiidro-1,3,5-ditiazina; succedaneo di 1,3,5-tiadiazina.



7) la voce relativa al n. FL 15.109 è sostituita dalla seguente:

«15.109	2,4,6-trimetildiidro-1,3,5(4H)-ditiagina	638-17-5	1049	11649	EFSA»;
---------	--	----------	------	-------	--------

8) la voce relativa al n. FL 15.113 è sostituita dalla seguente:

«15.113	5,6-diidro-2,4,6-tris(2-metilpropil)4H-1,3,5-ditiagina	74595-94-1	1048		EFSA»;
---------	--	------------	------	--	--------

9) la voce relativa al n. FL 16.090 è sostituita dalla seguente:


«16.090	3-(3,4-dimetossifenil)-N-[2-(3,4-dimetossifenil)-etil]-acrilamide	69444-90-2	1777		EFSA»;
---------	---	------------	------	--	--------

10) la voce relativa al n. FL 16.111 è sostituita dalla seguente:

«16.111	glicina, N-[[[(1R,2S,5R)-5-metil-2-(1-metiletil)cicloesil]carbonil]-, etil estere	68489-14-5	1776		EFSA»;
---------	---	------------	------	--	--------


11) la voce relativa al n. FL 17.038 è sostituita dalla seguente:

«17.038	gamma-glutamyl-valil-glicina	38837-70-6	2123		EFSA».
				5-osso-L-prolil-L-valil-glicina (acido policarbossilico-valil-glicina) e L-alfa-glutamyl-L-valil-glicina inferiori a 0,7 %, L-gamma-glutamyl-L-valil-L-valil-glicina inferiore a 2,0 %, toluene non rilevabile (limite di rilevabilità 10 mg/kg)	Limitazioni dell'uso come sostanza aromatizzante: categoria 1: non oltre 50 mg/kg, categorie 2 e 5: non oltre 60 mg/kg, categoria 6,3, cereali per prima colazione: non oltre 160 mg/kg, categoria 7,2: non oltre 60 mg/kg, categoria 8: non oltre 45 mg/kg, categoria 12: non oltre 160 mg/kg.



categoria 14,1: non oltre 15 mg/kg, categoria 15: non oltre 160 mg/kg.

18CE1289



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/679 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 2018

che rinnova l'approvazione della sostanza attiva forchlorfenuron in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2006/10/CE della Commissione ⁽²⁾ ha iscritto la sostanza attiva forchlorfenuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (3) L'approvazione della sostanza attiva forchlorfenuron scade il 31 ottobre 2018, come indicato nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione.
- (4) Una domanda di rinnovo dell'approvazione del forchlorfenuron è stata presentata, in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione ⁽⁵⁾, entro il termine previsto in tale articolo.
- (5) Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata giudicata completa dallo Stato membro relatore.
- (6) Lo Stato membro relatore ha redatto una relazione di valutazione del rinnovo in consultazione con lo Stato membro correlatore e il 27 maggio 2016 l'ha presentata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione.
- (7) L'Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione del rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccogliervi le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo sommario supplementare.
- (8) Il 31 maggio 2017 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni ⁽⁶⁾ sulla possibilità che il forchlorfenuron soddisfi i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 5 ottobre 2017 la Commissione ha presentato il progetto di relazione sul rinnovo per il forchlorfenuron al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
- (9) La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni in merito alla relazione di riesame sul forchlorfenuron. Il richiedente ha presentato osservazioni che sono state sottoposte a un attento esame.
- (10) Riguardo a uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva è stato accertato che sono soddisfatti i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1).


⁽²⁾ Direttiva 2006/10/CE della Commissione, del 27 gennaio 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive forchlorfenuron e indoxacarb (GUL 25 del 28.1.2006, pag. 24).

⁽³⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GUL 230 del 19.8.1991, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GUL 153 dell'11.6.2011, pag. 1.)

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GUL 252 del 19.9.2012, pag. 26).

⁽⁶⁾ EFSA Journal 2017;15(6):4874, 18 pagg. Disponibile online all'indirizzo: <http://www.efsa.europa.eu/it>



- (11) La valutazione dei rischi per il rinnovo dell'approvazione del forchlorfenuron si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che tuttavia non limita gli impieghi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti forchlorfenuron possono essere autorizzati. La restrizione all'uso come fitoregolatore non dovrebbe quindi essere mantenuta.
- (12) È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del forchlorfenuron.
- (13) In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario prevedere alcune condizioni e restrizioni.
- (14) In conformità all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 4, di tale regolamento, è quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
- (15) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1511 della Commissione ⁽¹⁾ ha prorogato fino al 31 ottobre 2018 la scadenza del forchlorfenuron, al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza dell'approvazione di tale sostanza attiva. Dato che una decisione sul rinnovo è stata presa prima di tale data di scadenza prorogata, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° giugno 2018.
- (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione della sostanza attiva forchlorfenuron è rinnovata come indicato nell'allegato I.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1511 della Commissione, del 30 agosto 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-metilciclopropene, beta-ciflutrin, clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dimethenamid-p, flufenacet, flurtamone, forchlorfenuron, fostiazato, indoxacarb, iprodione, MCPA, MCPB, siltiofam, tiofanato metile e tribenuron (GU L 224 del 31.8.2017, pag. 115).



ALLEGATO I

Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (*)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
Forchlorfenuron N. CAS 68157-60-8 N. CIPAC 633	1-(2-chloro-4-pyridyl)-3-phenylurea	≥ 978 g/kg	1.6.2018	31.5.2033	Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo del forchlorfenuron, in particolare delle relative appendici I e II. Nella valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione: — al rischio per i consumatori, per quanto riguarda il potenziale rischio derivante dalla presenza di metaboliti nelle colture di frutta con buccia commestibile. Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

(*) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specifica della sostanza attiva sono forniti nella relazione di riesame.




ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

- 1) nella parte A è soppressa la voce 118 relativa al forchlorfenuron;
- 2) nella parte B è aggiunta la voce seguente:

Numero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
«122	Forchlorfenuron N. CAS 68157-60-8 N. CIPAC 633	1-(2-chloro-4-pyridyl)-3-phenylurea	≥ 978 g/kg	1.6.2018	31.5.2033	Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo del forchlorfenuron, in particolare delle relative appendici I e II. Nella valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione: — al rischio per i consumatori, per quanto riguarda il potenziale rischio derivante dalla presenza di metaboliti nelle colture di frutta con buccia commestibile. Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specifica della sostanza attiva sono forniti nella relazione di riesame.»



DECISIONE (UE) 2018/680 DELLA COMMISSIONE**del 2 maggio 2018****che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE ai servizi di pulizia di ambienti interni***[notificata con il numero C(2018) 2503]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:


- (1) Il regolamento (CE) n. 66/2010 stabilisce le norme per l'istituzione e l'applicazione del sistema del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE), a partecipazione volontaria, inteso a promuovere prodotti e servizi che presentano elevate prestazioni ambientali.
- (2) Detto regolamento dispone che si stabiliscano criteri specifici per il marchio Ecolabel UE per ogni gruppo di prodotti.
- (3) La proposta di elaborare criteri per il marchio Ecolabel UE relativi ai servizi di pulizia di ambienti interni è stata presentata dai rappresentanti del settore delle pulizie professionali. Su tale base, la Commissione ha avviato e guidato lo sviluppo di tali criteri.
- (4) È opportuno stabilire i criteri per l'assegnazione dell'Ecolabel UE per i servizi di pulizia di ambienti interni, al fine di promuovere l'uso di prodotti e accessori per la pulizia aventi un ridotto impatto ambientale, la formazione del personale alle questioni ambientali, le basi di un sistema di gestione ambientale e della corretta differenziazione dei rifiuti.
- (5) I criteri per l'assegnazione dell'Ecolabel UE stabiliti per i servizi di pulizia di ambienti interni nonché i pertinenti requisiti di valutazione e verifica dovrebbero essere validi per cinque anni dalla data di notifica della presente decisione, tenendo conto del ciclo dell'innovazione per questo gruppo di prodotti.
- (6) Il codice corrispondente al gruppo di prodotti costituisce parte integrante dei numeri di registrazione del marchio Ecolabel UE. Affinché gli organismi competenti possano assegnare un numero di registrazione del marchio Ecolabel UE ai servizi di pulizia di ambienti interni conforme ai criteri del marchio Ecolabel dell'UE, è necessario assegnare un codice a tale gruppo di prodotti.
- (7) Le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il gruppo di prodotti «servizi di pulizia di ambienti interni» comprende l'erogazione di servizi professionali di pulizia ordinaria, effettuati presso edifici commerciali, istituzionali e altri accessibili al pubblico nonché presso abitazioni private. Le zone in cui sono effettuati i servizi di pulizia possono comprendere fra l'altro uffici, impianti sanitari e aree ospedaliere accessibili al pubblico, quali corridoi, sale d'attesa e sale di riposo.

⁽¹⁾ GUL 27 del 30.1.2010, pag. 1.



2. Esso comprende altresì la pulizia di superfici vetrate raggiungibili senza il ricorso ad attrezzature o macchinari specializzati.

3. Il gruppo di prodotti non comprende le attività di disinfezione né le attività di pulizia effettuate presso siti produttivi né le attività per le quali i prodotti di pulizia sono forniti dal cliente.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

1. «servizi professionali di pulizia ordinaria», servizi professionali di pulizia erogati almeno con cadenza mensile, fatta eccezione per la pulizia dei vetri, considerata ordinaria qualora sia effettuata con cadenza almeno trimestrale;
2. «prodotti per la pulizia non diluiti», prodotti da diluirsi prima dell'uso, con un tasso di diluizione almeno pari a 1:100;
3. «accessori per la pulizia», prodotti riutilizzabili per la pulizia, quali stracci, spazzoloni lavapavimenti a frange e secchi per l'acqua;
4. «microfibra», fibra sintetica di titolazione inferiore a un denaro o dtex/filo;
5. «locali del richiedente», i locali presso cui il richiedente svolge le mansioni amministrative e organizzative connesse all'attività;
6. «mansioni di pulizia degli ambienti interni con Ecolabel UE», le mansioni svolte dal personale, facenti parte del contratto del servizio professionale ordinario di pulizia di ambienti interni.

Articolo 3

1. Al fine di ottenere l'assegnazione del marchio Ecolabel UE a norma del regolamento (CE) n. 66/2010, un servizio rientra nel gruppo di prodotti «servizi di pulizia di ambienti interni» quali specificati all'articolo 1 della presente decisione e soddisfa i pertinenti requisiti di valutazione e verifica di cui all'allegato della presente decisione nonché le seguenti condizioni:

- a) soddisfa tutti i criteri obbligatori di cui all'allegato della presente decisione;
 - b) soddisfa un numero sufficiente dei criteri facoltativi di cui all'allegato della presente decisione se realizza almeno 14 punti;
 - c) è soggetto a rilevazioni contabili distinte relativamente ad altri servizi erogati dal medesimo operatore che non rientrano nell'ambito della presente decisione, compresi altri servizi di pulizia di ambienti interni che non soddisfano i requisiti stabiliti dalla presente decisione.
2. Un operatore cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE per i servizi di pulizia di ambienti interni non eroga altri servizi che non siano disciplinati dall'Ecolabel UE, salvo che i servizi di pulizia di ambienti interni disciplinati dall'Ecolabel UE siano erogati da una suddivisione, una filiale, una succursale o un dipartimento dell'operatore chiaramente distinto e si tenga una contabilità separata.

Qualsiasi altro servizio erogato da detto operatore che non rientri nell'ambito della presente decisione, compresi altri servizi di pulizia di ambienti interni che non soddisfano i requisiti stabiliti dalla presente decisione, non è disciplinato dalla licenza Ecolabel UE per i servizi di pulizia di ambienti interni e non è commercializzato in quanto tale.

3. Qualora un operatore cui sia stato assegnato il marchio Ecolabel UE per i servizi di pulizia di interni si avvalga di subappaltanti per l'erogazione di tali servizi, devono anch'essi essere titolari di una licenza Ecolabel UE per i servizi di pulizia di ambienti interni.

Articolo 4

I criteri per il gruppo di prodotti «servizi di pulizia di ambienti interni» e i pertinenti requisiti di valutazione e verifica sono validi cinque anni dalla data di notifica della presente decisione.



Articolo 5


Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «servizi di pulizia di ambienti interni» è «052».

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2018

Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione



ALLEGATO

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA DELL'UNIONE EUROPEA (ECOLABEL UE) E REQUISITI DI VALUTAZIONE E VERIFICA PER IL GRUPPO DI PRODOTTI «SERVIZI DI PULIZIA DI AMBIENTI INTERNI»

QUADRO DI RIFERIMENTO

CRITERI

Criteri di assegnazione del marchio UE di qualità ecologica (Ecolabel UE) al gruppo di prodotti «servizi di pulizia di ambienti interni»

Criteri obbligatori

Criterio M1: uso di prodotti per la pulizia aventi un ridotto impatto ambientale

Criterio M2: dosaggio dei prodotti per la pulizia

Criterio M3: uso di prodotti di microfibra

Criterio M4: formazione del personale

Criterio M5: rudimenti di un sistema di gestione ambientale

Criterio M6: raccolta differenziata dei rifiuti solidi presso i locali del richiedente

Criterio M7: informazioni che figurano sull'Ecolabel UE

Criteri facoltativi

Criterio O1: uso elevato di prodotti per la pulizia aventi un ridotto impatto ambientale (massimo 3 punti)

Criterio O2: uso di prodotti per la pulizia concentrati non diluiti (massimo 3 punti)

Criterio O3: uso elevato di prodotti di microfibra (massimo 3 punti)

Criterio O4: uso di accessori per la pulizia aventi un ridotto impatto ambientale (massimo 4 punti)

Criterio O5: efficienza energetica degli aspirapolvere (massimo 3 punti)

Criterio O6: registrazione EMAS o certificazione ISO 14001 del fornitore di servizi (massimo 5 punti)

Criterio O7: gestione dei rifiuti solidi presso i siti di lavoro (2 punti)

Criterio O8: qualità del servizio (massimo 3 punti)

Criterio O9: flotta aziendale di proprietà del richiedente o da questi noleggiata (massimo 5 punti)

Criterio O10: efficienza delle lavatrici di proprietà del richiedente o da questi nolggiate (massimo 4 punti)

Criterio O11: servizi e altri prodotti cui è stato assegnato il marchio ecologico Ecolabel UE (massimo 5 punti)

Criterio O12: articoli di consumo e asciugamani elettrici forniti al cliente (massimo 3 punti).


VALUTAZIONE E VERIFICA

Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e di verifica.

Laddove il richiedente è tenuto a presentare dichiarazioni, documentazione, analisi, relazioni di prova o altri elementi per attestare la conformità ai criteri, questi documenti possono provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi.

Gli organismi competenti riconoscono di preferenza gli attestati rilasciati da organismi accreditati conformemente alla norma armonizzata per la competenza dei laboratori di prova e di taratura, e verificati da organismi accreditati conformemente alla norma armonizzata per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi. L'accreditamento è eseguito a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (G.U.L. 218 del 13.8.2008, pag. 30).



Le informazioni estratte dalle dichiarazioni ambientali presentate a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ possono valere come mezzi di prova equivalenti agli attestati di cui al precedente paragrafo.

Si possono utilizzare metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio, purché ritenuti equivalenti dall'organismo competente che esamina la domanda.

Gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed eseguire controlli indipendenti.

Gli organismi competenti effettuano una visita in loco nei locali del richiedente e almeno una visita in loco del servizio di pulizia in corso di erogazione presso un sito di lavoro prima dell'assegnazione del marchio.

Dopo l'assegnazione della licenza Ecolabel UE il richiedente comunica con cadenza regolare all'organismo competente un elenco dei siti di lavoro in cui eroga i servizi di pulizia certificati Ecolabel UE, indicando il primo e l'ultimo giorno di attività presso ciascun sito. L'intervallo fra le notifiche relative ai nuovi siti di lavoro non supera quattro mesi, eccetto nel caso in cui il richiedente non ha sottoscritto nuovi contratti. Durante il periodo di validità dell'assegnazione l'organismo competente può effettuare periodicamente visite di verifica in loco presso i locali del richiedente o presso un sito di lavoro.

Come prerequisito, i servizi soddisfano tutti gli obblighi giuridici del paese (dei paesi) in cui sono erogati i «servizi di pulizia di ambienti interni». In particolare, l'impresa deve essere operativa e registrata conformemente alla legislazione nazionale o locale e il personale è assunto e assicurato a norma di legge. A tal fine, il personale ha sottoscritto un contratto nazionale scritto avente validità giuridica, è retribuito almeno a livello del salario minimo nazionale o regionale negoziato mediante contrattazione collettiva (in assenza di contrattazione collettiva il personale è retribuito almeno a livello del salario minimo nazionale o regionale) e ha un orario di lavoro conforme alla normativa nazionale.

Il richiedente dichiara e dimostra la conformità dei servizi a tali requisiti, per mezzo di una verifica indipendente o di prove documentali, senza pregiudicare la normativa nazionale sulla tutela dei dati (per esempio copia scritta della politica del lavoro, copie dei contratti, dichiarazioni di registrazione del personale presso il regime previdenziale nazionale, documentazione/registri ufficiali in cui figurano i nomi e il numero di addetti presso l'ispettorato o l'agenzia del lavoro pubblico locale).

Possono inoltre essere condotte interviste casuali con il personale in occasione della visita in loco da parte dell'organismo competente.

CRITERI OBBLIGATORI

Criterio M1 - Uso di prodotti per la pulizia aventi un ridotto impatto ambientale

Il presente criterio disciplina solo i prodotti usati direttamente per le mansioni di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l'Ecolabel UE. Il richiedente è tenuto al rispetto di entrambi i criteri M1 a) ed M1 b).

M1 a) Prodotti cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE e altri marchi ISO tipo I

Almeno il 50 % in volume d'acquisto di tutti i prodotti per la pulizia usati annualmente, escluse le salviette umidificate, altri prodotti preumidificati e i prodotti usati per impregnare e conservare gli spazzoloni lavapavimenti a frange (durante le operazioni di lavanderia), ha ottenuto il marchio Ecolabel UE per la pulizia di superfici dure a norma della decisione (UE) 2017/1217 della Commissione ⁽²⁾ o un altro marchio ecologico EN ISO 14024 tipo I riconosciuto ufficialmente a livello nazionale o regionale negli Stati membri.

Valutazione e verifica

Il richiedente comunica i dati annui (denominazione commerciale e volume dei prodotti) e la documentazione (comprese le fatture pertinenti o gli inventari del sito) in cui si indicano i prodotti per la pulizia usati nei contratti di servizio di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l'Ecolabel UE. Se si utilizzano prodotti cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, il richiedente fornisce una copia del certificato Ecolabel UE e/o dell'etichetta dell'imballaggio a dimostrazione che il marchio è stato assegnato conformemente alla decisione (UE) 2017/1217.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2017/1217 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai prodotti per la pulizia di superfici dure [notificata con il numero C(2017) 4241] (GU L 180 del 12.7.2017, pag. 45).



Se si utilizzano altri prodotti cui è stato assegnato un marchio ISO tipo I, il richiedente fornisce una copia del certificato del marchio tipo I e/o dell'etichetta dell'imballaggio.

M1 b) *Sostanze pericolose*


- i) I prodotti cui non è stato assegnato il marchio Ecolabel UE per la pulizia di superfici dure o un altro marchio ecologico EN ISO 14024 tipo I riconosciuto ufficialmente a livello nazionale o regionale negli Stati membri non contengono le sostanze elencate al criterio 4 a) i) della suddetta decisione, indipendentemente dalla concentrazione.
- ii) I prodotti cui non è stato assegnato il marchio Ecolabel UE per la pulizia di superfici dure o un altro marchio ecologico EN ISO 14024 tipo I riconosciuto ufficialmente a livello nazionale o regionale negli Stati membri non contengono le sostanze elencate al criterio 4 a) ii) della suddetta decisione, in quantità superiori a quanto autorizzato nel criterio.
- iii) I prodotti cui non è stato assegnato il marchio Ecolabel UE per la pulizia di superfici dure o un altro marchio ecologico EN ISO 14024 tipo I riconosciuto ufficialmente a livello nazionale o regionale negli Stati membri non sono classificati né etichettati per tossicità acuta, tossicità specifica per organi bersaglio, sensibilizzazione respiratoria e cutanea, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione o pericolosi per l'ambiente, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e interpretati secondo le indicazioni di pericolo di cui alla tabella 1.

Le salviette umidificate e gli altri prodotti preumidificati sono conformi al presente criterio.

Classi di pericolo soggette a restrizione e relative categorie

Tossicità acuta	
Categorie 1 e 2	Categoria 3
H300 Letale se ingerito	H301 Tossico se ingerito
H310 Letale a contatto con la pelle	H311 Tossico a contatto con la pelle
H330 Letale se inalato	H331 Tossico se inalato
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie	EUH070 Tossico per contatto oculare
Tossicità specifica per organi bersaglio	
Categoria 1	Categoria 2
H370 Provoca danni agli organi	H371 Può provocare danni agli organi
H372 Provoca danni agli organi con esposizione prolungata o ripetuta	H373 Può provocare danni agli organi con esposizione prolungata o ripetuta
Sensibilizzazione respiratoria e cutanea	
Categoria 1 A	Categoria 1B
H317 Può provocare una reazione allergica della pelle	H317 Può provocare una reazione allergica della pelle
H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato	H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GUL 353 del 31.12.2008, pag. 1).



Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione	
Categorie 1 A e 1B	Categoria 2
H340 Può provocare alterazioni genetiche	H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche
H350 Può provocare il cancro	H351 Sospettato di provocare il cancro
H350i Può provocare il cancro se inalato	
H360F Può nuocere alla fertilità	H361f Sospettato di nuocere alla fertilità
H360D Può nuocere al feto	H361d Sospettato di nuocere al feto
H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto	H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto
H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto	H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno
H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità	
Pericoloso per l'ambiente acquatico	
Categorie 1 e 2	Categorie 3 e 4
H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici	H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	
Pericoloso per lo strato di ozono	
H420 Pericoloso per lo strato di ozono	

Valutazione e verifica

Punti i) e ii): il richiedente fornisce una dichiarazione di conformità firmata, corroborata dalle dichiarazioni dei fornitori attestanti che la formulazione del prodotto non contiene le sostanze suelencate, indipendentemente dalla concentrazione o in quantità superiori ai limiti specificati.


Punto iii): il richiedente fornisce una dichiarazione di conformità corroborata dalle schede dati di sicurezza per tutti i prodotti cui non è stato assegnato il marchio Ecolabel UE per la pulizia di superfici dure o un altro marchio ISO tipo I.

Critério M2 - Dosaggio dei prodotti per la pulizia

Il personale che svolge mansioni di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l'Ecolabel UE ha accesso ad appositi apparecchi per il dosaggio e la diluizione dei prodotti per la pulizia usati (per esempio erogatori automatici, misurini, pompe manuali, spruzzatori), presso il sito di lavoro o i locali del richiedente. Il personale ha accesso alle corrispondenti istruzioni per un dosaggio e una diluizione corretti.

Valutazione e verifica

Il richiedente fornisce una dichiarazione di conformità al presente criterio corroborata da un elenco degli apparecchi forniti e dall'opportuna documentazione che illustra le istruzioni per il dosaggio e la diluizione corretti fornite al personale.



Criterio M3 - Uso di prodotti di microfibra

Il presente criterio disciplina solo gli accessori tessili per la pulizia non monouso usati direttamente per le mansioni di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l'Ecolabel UE.

Almeno il 50 % di tali accessori (per esempio stracci e teste di spazzoloni lavapavimenti a frange) usati annualmente è di microfibra.

Valutazione e verifica

Il richiedente comunica i dati annui (tipo e quantitativi dei prodotti) e la documentazione (comprese le fatture pertinenti o gli inventari del sito) in cui si indicano gli accessori tessili utilizzati per la pulizia e si specifica quali di essi siano di microfibra.

Criterio M4 - Formazione del personale

Il richiedente mette a disposizione informazioni, fra cui procedure scritte o manuali, e formazioni del personale che svolge mansioni di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l'Ecolabel UE e dei responsabili della supervisione di tali mansioni. La formazione copre i seguenti argomenti, se pertinenti alle mansioni svolte dai membri del personale.

— Il personale è sensibilizzato alla natura del marchio Ecolabel UE e alle sue implicazioni per i servizi di pulizia.

Prodotti per la pulizia

— Il personale è formato all'uso del dosaggio corretto dei prodotti per ciascuna mansione di pulizia.

— Il personale è formato all'uso del tasso di diluizione corretto per i prodotti per la pulizia non diluiti e all'uso degli appositi apparecchi per il dosaggio.

— Il personale è formato allo stoccaggio corretto dei prodotti per la pulizia.

— La formazione prevede la minimizzazione della gamma di prodotti per la pulizia usati come mezzo per minimizzare il rischio di uso eccessivo e di uso scorretto di tali prodotti.

Risparmio di energia

— Il personale è formato all'uso di acqua non riscaldata per diluire i prodotti, salvo diversa indicazione del fabbricante dei prodotti.

— Se del caso, il personale è formato all'uso del ciclo e della temperatura corretti per le lavatrici sia industriali, sia domestiche.

— Se del caso, il personale è formato a spegnere le luci al termine dello svolgimento delle mansioni.

Risparmio d'acqua

— Il personale è formato all'uso di prodotti di microfibra, se del caso, per minimizzare l'uso di acqua e di prodotti per la pulizia.

Rifiuti

— Il personale è formato all'uso di accessori per la pulizia durevoli e riutilizzabili e a minimizzare l'uso di forniture per la pulizia monouso (per esempio guanti), nella misura in cui non si pregiudicano la sicurezza del personale e le norme igieniche.


— Il personale è formato allo smaltimento corretto delle acque reflue.

— Il personale riceve una formazione specifica sulla gestione dei rifiuti per contribuire a soddisfare i requisiti di cui ai criteri M6 e O7, ove pertinente. La formazione comprende la gestione dei rifiuti solidi sia presso i locali della società, sia presso i siti di lavoro.

Salute e sicurezza

— Il personale è formato in merito alle questioni di salute, sicurezza e ambiente in relazione alle mansioni di pulizia ed è incoraggiato ad adottare le migliori pratiche. Si annoverano informazioni in merito a:

— schede dati di sicurezza e manipolazione di sostanze chimiche;



- ergonomia e legislazione nazionale vigente in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro;
- rimozione, pulizia e stoccaggio dei guanti riutilizzabili (se pertinente) e
- sicurezza stradale e guida ecologica (applicabile ai richiedenti il cui personale è responsabile della guida nell'ambito dell'erogazione dei servizi di pulizia).

Il personale neoassunto permanente e temporaneo riceve un'apposita formazione entro sei settimane dall'inizio dell'impiego. Il personale è aggiornato in merito a tutti gli aspetti del presente criterio almeno una volta l'anno. Sebbene tale aggiornamento non debba costituire una ripetizione della sessione di formazione iniziale fornita a tutto il personale, esso riguarda tutte le questioni ambientali di cui sopra e garantisce che il personale interessato sia pienamente a conoscenza delle proprie responsabilità.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità al presente criterio corroborata dai dettagli annuali relativi al programma di formazione (data e tipo, formazione iniziale o aggiornamento), i relativi contenuti e le informazioni concernenti il personale che ha seguito la formazione. Il richiedente fornisce inoltre copie delle procedure e delle comunicazioni al personale riguardanti tutti gli aspetti relativi alla formazione. Le date e i tipi di formazione del personale sono registrati a dimostrazione dell'avvenuto aggiornamento formativo.

Qualora i corsi di formazione siano forniti nell'ambito di un quadro formativo esterno, è possibile presentare la documentazione attestante la partecipazione (per esempio certificato di formazione) e il contenuto della formazione come prova di conformità, a condizione che siano stati trattati gli argomenti elencati nel presente criterio.

Se una società assume, su base permanente o temporanea, il personale proveniente da un altro fornitore di servizi di pulizia e se il personale ha seguito la formazione durante l'anno precedente, non è necessario ripetere tale formazione, purché sia possibile presentare la documentazione attestante la partecipazione a un programma formativo (per esempio certificato di formazione) e gli argomenti trattati.

Criterio M5 - Rudimenti di un sistema di gestione ambientale

Il richiedente ha adottato i requisiti minimi di un sistema di gestione ambientale con l'attuazione dei seguenti elementi.

- Una *politica ambientale* che identifichi gli impatti ambientali diretti e indiretti più rilevanti nonché la risposta dell'organizzazione ad essi.
- Un *programma d'azione* dettagliato che garantisca che la politica ambientale dell'organizzazione sia applicata ai servizi erogati. Tale programma fissa altresì obiettivi di prestazione ambientale sull'uso delle risorse (per esempio riduzione dell'uso dei prodotti per la pulizia) e le azioni intese a ridurre l'impatto ambientale. La fissazione di obiettivi e azioni è corroborata dalla raccolta di dati sull'uso delle risorse e su altri aspetti ambientali (per esempio generazione rifiuti).
- Un *processo interno di valutazione* a cadenza annuale inteso a verificare le prestazioni della società rispetto agli obiettivi stabiliti nel programma d'azione. Gli esiti della valutazione sono usati dal consiglio d'amministrazione dell'organizzazione per migliorare continuamente le prestazioni aggiornando la politica ambientale e il programma d'azione.

La politica ambientale e le prestazioni dell'organizzazione relative agli obiettivi fissati sono disponibili per consultazione da parte del pubblico presso i locali del richiedente.

Si tengono in considerazione le osservazioni e le risposte che i clienti sono invitati a formulare nell'ambito di un questionario o di una lista di controllo.

Valutazione e verifica

Il richiedente fornisce una dichiarazione di conformità al presente criterio corroborata da una copia della politica ambientale, del programma d'azione, della relazione di valutazione e delle procedure adottate al fine di tenere conto delle osservazioni e dei riscontri dei clienti. La relazione di valutazione include un elenco delle eventuali azioni correttive da adottare ed è messa a disposizione dell'organismo competente il più presto possibile dopo la data di presentazione della domanda per ottenere il marchio Ecolabel UE. Su richiesta dell'organismo competente si presenta documentazione aggiornata al fine di dimostrare la conformità durante il periodo di durata di assegnazione del marchio.

Si considera che i richiedenti registrati EMAS e/o certificati secondo la norma ISO 14001 e i richiedenti che fanno parte di un'organizzazione registrata EMAS e/o certificata secondo la norma ISO 14001 abbiano soddisfatto il presente criterio se presentano la registrazione EMAS e/o il certificato ISO 14001 a dimostrazione della conformità.



Criterio M6 - Raccolta differenziata dei rifiuti solidi presso i locali del richiedente

Il presente criterio disciplina solo i rifiuti generati presso i locali del richiedente.

Il richiedente fornisce al personale i mezzi per effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi generati presso i propri locali, inviandoli verso le apposite categorie di flussi di rifiuti per essere trattati (per esempio riciclaggio, incenerimento) o smaltiti a norma delle pratiche e degli impianti locali o nazionali di gestione dei rifiuti.

Valutazione e verifica

Il richiedente fornisce una dichiarazione di conformità corroborata da una descrizione delle diverse categorie di rifiuti solidi raccolti e differenziati presso i propri locali. Si allegano altresì informazioni sui diversi flussi di rifiuti solidi accettati per un ulteriore trattamento o per smaltimento dalle autorità locali e/o da agenzie private (nell'ambito di contratti pertinenti).

Criterio M7 - Informazioni che figurano sull'Ecolabel UE

Il documento «Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo» sull'uso dell'etichetta facoltativa con casella di testo è pubblicato all'indirizzo: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

L'etichetta facoltativa con la casella di testo reca la seguente dicitura:

«[Operatore ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2] ha adottato misure attive per erogare servizi di pulizia di ambienti interni dal ridotto impatto ambientale grazie:

- all'uso di prodotti per la pulizia certificati con marchi ecologici,
- alla formazione specifica del personale,
- a un sistema di gestione ambientale.»

Valutazione e verifica

Per soddisfare il presente criterio il richiedente fornisce una dichiarazione di conformità nella quale si precisa su quale supporto si intenda presentare il logo.

CRITERI FACOLTATIVI

Criterio O1 - Uso elevato di prodotti per la pulizia aventi un ridotto impatto ambientale (massimo 3 punti)


Il presente criterio disciplina solo i prodotti usati direttamente per le mansioni di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l'Ecolabel UE.

Il richiedente accumula punti in base alla percentuale in volume d'acquisto di tutti i prodotti per la pulizia usati annualmente, escluse le salviette umidificate e altri prodotti preumidificati, che hanno ottenuto il marchio Ecolabel UE per la pulizia di superfici dure o un altro marchio ecologico EN ISO 14024 tipo I riconosciuto ufficialmente a livello nazionale o regionale negli Stati membri, come segue:

- almeno 65 %: 1 punto
- almeno 75 %: 2 punti
- almeno 95 %: 3 punti

Valutazione e verifica

Il richiedente comunica i dati annui (denominazione commerciale e volume dei prodotti) e la documentazione (comprese le fatture pertinenti o gli inventari del sito) in cui si indicano i prodotti per la pulizia usati nei contratti di servizio di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l'Ecolabel UE. Se si utilizzano prodotti Ecolabel UE, il richiedente fornisce una copia del certificato Ecolabel UE e/o dell'etichetta dell'imballaggio a dimostrazione che il marchio è stato assegnato conformemente alla decisione (UE) 2017/1217. Se si utilizzano altri prodotti cui è stato assegnato un marchio ISO tipo I, il richiedente fornisce una copia del certificato del marchio tipo I e/o dell'etichetta dell'imballaggio.



Criterion O2 - Uso di prodotti per la pulizia concentrati non diluiti (massimo 3 punti)

Il presente criterio disciplina solo i prodotti usati direttamente per le mansioni di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l'Ecolabel UE.

Il richiedente accumula punti in base alla percentuale in volume d'acquisto di tutti i prodotti per la pulizia usati annualmente, escluse le salviette umidificate, altri prodotti preumidificati e i prodotti usati per impregnare e conservare gli spazzoloni lavapavimenti a frange (durante le operazioni di lavanderia), aventi un tasso di diluizione minimo di 1:100, come segue:

- almeno 15 %: 1 punto
- almeno 30 %: 2 punti
- almeno 50 %: 3 punti

Valutazione e verifica

Il richiedente comunica i dati annui (denominazione commerciale e volume dei prodotti) e la documentazione (comprese le fatture pertinenti o gli inventari del sito) in cui si indicano i prodotti per la pulizia usati. Per ciascun prodotto si presenta la documentazione relativa al tasso di diluizione usato (schede dati di sicurezza, istruzioni per l'utilizzatore o altri mezzi analoghi). Se un prodotto può essere usato a diversi tassi di diluizione, si comunica il tasso di diluizione di uso più comune, come giustificato dalle istruzioni impartite internamente al personale. Per i prodotti pronti all'uso il tasso di diluizione è indicato pari a 1.

Criterion O3 - Uso elevato di prodotti di microfibra (massimo 3 punti)

Il presente criterio disciplina solo gli accessori tessili per la pulizia non monouso usati direttamente per le mansioni di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l'Ecolabel UE.

Il richiedente accumula punti in base alla percentuale in volume d'acquisto degli accessori tessili per la pulizia (per esempio stracci, teste di spazzoloni lavapavimenti a frange) per la pulizia usati annualmente, fatti di microfibra, come segue:

- almeno 65 %: 1 punto
- almeno 75 %: 2 punti
- almeno 95 %: 3 punti

Valutazione e verifica

Il richiedente comunica i dati annui (tipo e quantitativi dei prodotti) e la documentazione (comprese le fatture pertinenti o gli inventari del sito) in cui si indicano gli accessori tessili utilizzati per la pulizia e si specifica quali di essi siano di microfibra.

Criterion O4 - Uso di accessori per la pulizia aventi un ridotto impatto ambientale (massimo 4 punti)

Il presente criterio disciplina solo accessori tessili per la pulizia usati direttamente per le mansioni di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l'Ecolabel UE.

O4 a) Spazzoloni lavapavimenti a frange (massimo 2 punti)


Il richiedente accumula punti in base alla percentuale di teste di spazzoloni lavapavimenti a frange usate annualmente cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE per i tessili o un altro marchio ecologico EN ISO 14024 tipo I riconosciuto ufficialmente a livello nazionale o regionale negli Stati membri, come segue:

- almeno 20 %: 1 punto
- almeno 50 %: 2 punti

O4 b) Stracci (massimo 2 punti)

Il richiedente accumula punti in base alla percentuale di stracci usati annualmente cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE per i tessili o un altro marchio ecologico EN ISO 14024 tipo I riconosciuto ufficialmente a livello nazionale o regionale negli Stati membri, come segue:

- almeno 20 %: 1 punto
- almeno 50 %: 2 punti



Valutazione e verifica

Il richiedente comunica i dati annui (tipo e quantità dei prodotti) e la documentazione (comprese le fatture pertinenti o gli inventari del sito) in cui si indicano i prodotti e gli accessori per la pulizia usati nei contratti di servizio di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l'Ecolabel UE. Se si utilizzano prodotti cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, il richiedente fornisce una copia del certificato Ecolabel UE e/o dell'etichetta dell'imballaggio attestante che tale marchio è stato assegnato conformemente alla decisione 2014/350/UE della Commissione ⁽¹⁾. Se si utilizzano altri prodotti cui è stato assegnato un marchio ISO tipo I, il richiedente fornisce una copia del certificato del marchio tipo I e/o dell'etichetta dell'imballaggio.

Criterio O5 - Efficienza energetica degli aspirapolvere (massimo 3 punti)

Il presente criterio disciplina solo gli aspirapolvere che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione ⁽²⁾. Non rientrano nell'ambito del presente regolamento gli aspiraliquidi, gli aspirapolvere aspiraliquidi, i robot aspirapolvere, gli aspirapolvere industriali, gli aspirapolvere centralizzati, gli aspirapolvere a batteria, le lucidatrici per pavimenti e gli aspiratori per esterni.

Almeno il 40 % degli aspirapolvere (arrotondato all'unità più vicina) di proprietà del richiedente o da questi noleggiato e usato per erogare i servizi di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, al momento dell'acquisto appartiene almeno alle seguenti classi di efficienza energetica, a norma del regolamento delegato (UE) n. 665/2013:

- Classe A per gli aspirapolvere acquistati prima del 1° settembre 2017;
- Classe A+ per gli aspirapolvere acquistati dopo il 1° settembre 2017.

Valutazione e verifica

Il richiedente fornisce la documentazione attestante la conformità con i requisiti relativi alla classe energetica, quali una fattura di acquisto dell'apparecchio e una scheda prodotto ai sensi dell'allegato III del predetto regolamento, congiuntamente all'elenco completo degli aspirapolvere usati per erogare i servizi cui è stato assegnato l'Ecolabel UE.

Criterio O6 - Registrazione EMAS o certificazione ISO 14001 dei fornitori dei servizi (massimo 5 punti)

Il richiedente è registrato al sistema europeo di ecogestione e audit (EMAS) (5 punti) o è certificato conformemente alla norma EN ISO 14001 (3 punti).

Valutazione e verifica

Il richiedente fornisce la registrazione EMAS o il certificato ISO 14001 a dimostrazione della conformità con il presente criterio.

Criterio O7 - Gestione dei rifiuti solidi presso i siti di lavoro (2 punti)

Il presente criterio è applicabile solo nel caso in cui i clienti del richiedente mettono a disposizione del personale di pulizia i mezzi per effettuare la raccolta differenziata nei pertinenti flussi di rifiuti solidi e solo di quanto generato durante l'erogazione dei servizi di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l'Ecolabel UE (per esempio imballaggio non riutilizzabile dei prodotti per la pulizia, imballaggio degli articoli di consumo) e la predifferenziazione dei rifiuti solidi (per esempio da parte del personale del cliente) presso i siti di lavoro.

Il personale addetto alla pulizia effettua la raccolta differenziata dei rifiuti solidi generati durante l'erogazione dei servizi e smaltisce i rifiuti differenziati e predifferenziati negli appositi contenitori all'interno o in prossimità dei siti di lavoro. Questo avviene qualora i clienti mettono a disposizione i mezzi (per esempio contenitori per i rifiuti destinati a flussi distinti di rifiuti solidi) per i rifiuti solidi differenziati da inviare al trattamento (per esempio riciclaggio, incenerimento) o inviati allo smaltimento a norma delle pratiche e degli impianti locali o nazionali di gestione dei rifiuti e/o gli eventuali contratti a tal fine con imprese che forniscono servizi di riciclaggio.

Valutazione e verifica

Il richiedente fornisce una dichiarazione di conformità al presente criterio, indicando i diversi flussi di rifiuti solidi accettati dalle autorità locali e/o gli eventuali contratti conclusi a tal fine con imprese che forniscono servizi di riciclaggio per ciascuno dei siti di lavoro interessati.

⁽¹⁾ Decisione 2014/350/UE della Commissione, del 5 giugno 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti tessili (GU L 174 del 13.6.2014, pag. 45).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli aspirapolvere (GU L 192 del 13.7.2013, pag. 1).



Criterio O8 - Qualità del servizio (massimo 3 punti)

Il richiedente accumula 2 punti se soddisfa i requisiti precisati oltre o 3 punti se ha ottenuto la certificazione ISO 9001 o Nordic INSTA 800.

Il richiedente ha nominato un responsabile del servizio e ha adottato procedure intese a monitorare, valutare e migliorare la qualità della pulizia, come precisato oltre. Il responsabile può essere il gestore del sito, un/a caposquadra o un coordinatore/una coordinatrice la cui nomina è finalizzata a organizzare e monitorare le attività di pulizia.

Il richiedente ha adottato:

- procedure intese a monitorare, valutare e migliorare le mansioni di pulizia eseguite (in dettaglio oltre);
- misure intese a migliorare la qualità della pulizia sulla base, per esempio, di risposte alle indagini di soddisfazione del consumatore.

Il richiedente ha inoltre stilato istruzioni scritte, firmate dalla propria squadra di gestione, relativamente alle mansioni lavorative comprese nel servizio. Tali istruzioni scritte sono comunicate al personale di pulizia e rese disponibili per consultazione presso i locali del richiedente e/o presso i siti di lavoro.

Esse comprendono almeno:

- la descrizione delle mansioni (per esempio pulizia di uffici, sanitari, finestre);
- qualità (per esempio livello di pulizia atteso, lista di controllo standardizzata);
- frequenza (per esempio una volta/settimana);
- oggetti da pulire (per esempio tavolo, sedie, acquaio);
- metodi applicabili (per esempio attrezzature e metodo usato per pulire oggetti o zone differenti).

Valutazione e verifica

Il richiedente fornisce il certificato ISO 9001 o INSTA 800 o una dichiarazione di conformità corroborati da:

- un documento che identifica il gestore responsabile della conformità con il presente criterio (è possibile ricorrere a un organigramma per descrivere la struttura organizzativa del richiedente e identificare il responsabile);
- i documenti della società che illustrano le procedure relative alla qualità della pulizia. Nota: qualora tali procedure siano conformi a quanto disposto dalla norma EN 13549 (Servizi di pulizia - Requisiti di base e raccomandazioni per i sistemi di misurazione della qualità) e/o a una norma regionale per la gestione della qualità (per esempio INSTA 800: qualità della pulizia - sistema di misurazione per valutare e classificare la qualità della pulizia), il richiedente può presentare il certificato di conformità;
- le istruzioni scritte, firmate dalla squadra di gestione del richiedente che svolge le mansioni lavorative costitutive dell'erogazione del servizio.

Criterio O9 - Flotta aziendale di proprietà del richiedente o da questi noleggiata (massimo 5 punti)

Il presente criterio disciplina unicamente la flotta aziendale di proprietà del richiedente e/o da questi noleggiata e usata per svolgere le mansioni dei servizi di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE. I veicoli possono includere veicoli a propulsione umana (bici da trasporto), veicoli a propulsione umana con assistenza elettrica (bici da trasporto elettriche), veicoli leggeri commerciali o passeggeri usati da responsabili, supervisori, personale addetto alle pulizie, ispettori e qualsiasi altra persona che partecipa a qualsivoglia titolo all'erogazione dei servizi di pulizia.

Il sottocriterio O9 a) disciplina anche i veicoli ibridi ma non i veicoli elettrici.

Il sottocriterio O9 b) disciplina i veicoli a emissioni zero.

I veicoli di proprietà privata usati per erogare i servizi non sono disciplinati dal presente criterio.

O9 a) Veicoli conformi alla norma europea relativa alle emissioni Euro 6 (1 punto)

Almeno il 50 % dei veicoli (arrotondato all'unità più vicina) di proprietà del richiedente o da questi noleggiata e usato per erogare i servizi di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l'Ecolabel UE soddisfa la norma europea relativa alle emissioni Euro 6 per i veicoli leggeri passeggeri e commerciali.



Valutazione e verifica

Il richiedente fornisce la documentazione pertinente attestante quali veicoli siano usati per erogare i servizi di pulizia, di proprietà del richiedente o da questi noleggiati, indicando quali veicoli siano conformi alla norma Euro 6. A fini di dimostrazione della conformità si può allegare la carta di circolazione congiuntamente al certificato di conformità.

O9 b) Veicoli a emissioni zero (2 punti)

Almeno il 10 % dei veicoli (arrotondato all'unità più vicina) di proprietà del richiedente o da questi noleggiati e usati per svolgere le mansioni dei servizi di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l'Ecolabel UE consta di veicoli a emissioni zero conformemente al nuovo ciclo di guida europeo (NEDC) ai sensi del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, di veicoli a propulsione umana (bici da trasporto) o di veicoli a propulsione umana con assistenza elettrica (bici da trasporto elettriche).

Valutazione e verifica

Il richiedente fornisce la documentazione pertinente attestante quali veicoli siano usati per erogare i servizi di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, di proprietà del richiedente o da questi noleggiati, indicando quali veicoli siano a emissioni zero. A fini di dimostrazione della conformità si può allegare la carta di circolazione congiuntamente alla documentazione del fabbricante attestante i risultati delle prove NEDC.

O9 c) Piano di trasporto aziendale (2 punti)

Il fornitore stila un piano di trasporto aziendale inteso a minimizzare il consumo di carburante e stabilire un obiettivo di riduzione del consumo di carburante (per sito di lavoro) con registri di manutenzione annuale della flotta aziendale.

Valutazione e verifica

Il richiedente fornisce una copia del piano di trasporto aziendale, l'obiettivo più recente di riduzione del consumo di carburante e l'evoluzione del consumo annuale di carburante sulla base del numero di siti di lavoro. Il richiedente fornisce una copia del piano di manutenzione della flotta aziendale. A dimostrazione della conformità si possono usare i registri dei veicoli di servizio.

Criterio O10 - Efficienza delle lavatrici di proprietà o noleggiate dal richiedente (massimo 4 punti)

Il presente criterio si applica unicamente alle lavatrici di proprietà del richiedente o da questi noleggiate, ubicate presso i locali del richiedente o presso i siti di lavoro, destinate a lavare stracci, spazzoloni lavapavimenti a frange e uniformi del personale usati per erogare i servizi di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE.

Il sottocriterio O10 a) è applicabile unicamente nel caso in cui le lavatrici usate siano disciplinate dal regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione ⁽²⁾ nonché dal regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione ⁽³⁾.

O10 a) Etichetta energetica (massimo 2 punti)


Il richiedente accumula punti in base alla percentuale (arrotondata all'unità più vicina) di lavatrici per uso domestico, conformi alla classe energetica Ecolabel UE A++ o A+++ relativamente all'efficienza energetica ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 1061/2010, come segue:

- almeno 50 % di lavatrici A++: 1 punto
- almeno 90 % di lavatrici A++: 2 punti
- almeno 50 % di lavatrici A+++: 2 punti

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavatrici per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 47).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico (GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 21).



O10 b) *Efficienza idrica (2 punti)*

Lavatrici per uso domestico: il consumo di acqua delle lavatrici per uso domestico, di proprietà del richiedente o da questi noleggiate, è inferiore o uguale ai parametri di riferimento per il consumo di acqua di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 1015/2010. I parametri di riferimento sono misurati conformemente alla norma EN 60456, con il ciclo di lavaggio normale (programma per il cotone a 60 °C).

Sottogruppo di prodotti	Consumo d'acqua: [litri/ciclo]
Lavatrici per uso domestico con capacità nominale di 3 kg	39
Lavatrici per uso domestico con capacità nominale di 3,5 kg	39
Lavatrici per uso domestico con capacità nominale di 4,5 kg	40
Lavatrici per uso domestico con capacità nominale di 5 kg	39
Lavatrici per uso domestico con capacità nominale di 6 kg	37
Lavatrici per uso domestico con capacità nominale di 7 kg	43
Lavatrici per uso domestico con capacità nominale di 8 kg	56

E

Lavatrici commerciali: il consumo di acqua delle lavatrici commerciali, di proprietà del richiedente o da questi noleggiate, è inferiore o uguale a 7 litri/kg di biancheria lavata.

Valutazione e verifica

Il richiedente fornisce dati annuali (elenco di tutte le lavatrici per uso domestico di proprietà del richiedente e usate per lavare stracci, spazzoloni lavapavimenti a frange e uniformi del personale utilizzati per erogare i servizi di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE) e la documentazione attestante la classe di efficienza energetica delle lavatrici per uso domestico esistenti.

A dimostrazione della conformità al presente criterio si possono allegare le schede prodotto ai sensi dell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1061/2010.

Qualora la documentazione di cui *supra* non sia disponibile, si può dimostrare la conformità con il criterio O10 b) presentando la documentazione relativa al consumo annuo complessivo di acqua. In tal caso si ipotizza un totale di cicli di lavaggio normali pari a 220/anno.

Criterio O11 - Servizi e altri prodotti cui è stato assegnato il marchio ecologico Ecolabel UE (massimo 5 punti)

Il presente criterio si applica all'uso di servizi e/o prodotti cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, definiti come servizi e/o prodotti non direttamente usati per erogare i servizi di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE bensì usati per lo svolgimento delle attività quotidiane del richiedente con riferimento ai servizi di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE. Fra questi si possono annoverare anche i servizi (per esempio lavanderia e autolavaggio) subappaltati a terzi dal richiedente. Essi possono interessare prodotti quali i detersivi da bucato, i detersivi per lavastoviglie o la carta per copie.

O11 a) Servizi cui è stato assegnato il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE (massimo 2 punti)

Il 100 % di un tipo di servizi è subappaltato a un fornitore cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE o un altro marchio ecologico EN ISO 14024 tipo I riconosciuto ufficialmente a livello nazionale o regionale negli Stati membri per tale servizio (1 punto per ciascun servizio, massimo 2 punti in totale).

O11 b) Prodotti cui è stato assegnato il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE (massimo 3 punti)

Il 100 % delle unità di prodotto di un gruppo di prodotti ha ottenuto il marchio Ecolabel UE o un altro marchio ecologico EN ISO 14024 tipo I riconosciuto ufficialmente a livello nazionale o regionale negli Stati membri (0,5 punti per ciascun gruppo di prodotti, massimo 3 punti in totale):



Nota: non rientrano nell'ambito di applicazione del presente criterio i prodotti che hanno ottenuto il marchio Ecolabel come stracci e spazzoloni lavapavimenti a frange nonché gli articoli di consumo forniti nell'ambito di un contratto con i clienti. Ai fini del presente criterio un «gruppo di prodotti» risponde alla definizione dei criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE o dei criteri relativi a un altro marchio ISO tipo I (per esempio «carta», «detersivi per bucato», «tessili»).

Valutazione e verifica

O11 a) Il richiedente fornisce opportunamente il certificato di un marchio ISO tipo I detenuto dal o dai servizi appaltati, congiuntamente alle pertinenti fatture.

O11 b) Il richiedente fornisce dati e documenti (comprese le fatture pertinenti) attestanti i quantitativi di tali prodotti e una copia dei pertinenti certificati dei marchi Ecolabel UE o ISO tipo I e/o le etichette degli imballaggi.

Criterio O12 - Articoli di consumo e asciugamani elettrici forniti al cliente (massimo 3 punti).

Il presente criterio si applica unicamente se il richiedente è responsabile della fornitura di articoli di consumo destinati a essere usati presso i siti di lavoro in almeno un contratto per servizi cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE. Sono disciplinati dal presente criterio solo gli articoli di consumo e gli asciugamani elettrici forniti nell'ambito di tali contratti.

O12 a) *Sapone per le man* (1 punto)

Almeno il 70 % del sapone per le mani, in volume del sapone per le mani fornito annualmente, ha ottenuto il marchio Ecolabel UE per i prodotti cosmetici da sciacquare a norma della decisione 2014/893/UE della Commissione ⁽¹⁾ o un altro marchio ecologico EN ISO 14024 tipo I riconosciuto ufficialmente a livello nazionale o regionale negli Stati membri.

O12 b) *Prodotti cartacei* (1 punto)

Almeno il 90 % degli articoli cartacei di consumo (igiene personale e carta assorbente), in peso o volume come opportuno, fornito annualmente, ha ottenuto il marchio Ecolabel UE per il tessuto-carta a norma della decisione 2009/568/UE della Commissione ⁽²⁾ o un altro marchio ecologico EN ISO 14024 tipo I riconosciuto ufficialmente a livello nazionale o regionale negli Stati membri.

O12 c) *Asciugamani tessili in rotolo* (1 punto)

Almeno il 50 % degli asciugamani tessili in rotolo forniti annualmente ha ottenuto il marchio Ecolabel UE per i prodotti tessili a norma della decisione 2014/350/UE della Commissione o un altro marchio ecologico EN ISO 14024 tipo I riconosciuto ufficialmente a livello nazionale o regionale negli Stati membri per prodotti tessili o asciugamani tessili muniti di apposito dispensatore.

O12 d) *Asciugamani elettrici* (1 punto)

Tutti gli asciugamani elettrici forniti e gestiti dal richiedente sono muniti di sensori di prossimità o hanno ottenuto un marchio ecologico EN ISO 14024 tipo I riconosciuto ufficialmente a livello nazionale o regionale negli Stati membri.

Valutazione e verifica

Il richiedente indica per ciascun contratto di servizi cui è stato assegnato l'Ecolabel UE se questo include o meno la fornitura di articoli di consumo, i dati annui (denominazione commerciale e peso, volume o numero di articoli) nonché la documentazione (comprese le fatture pertinenti o gli inventari del sito) ove si indicano gli articoli di consumo forniti. Se si utilizzano prodotti cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, il richiedente fornisce una copia del certificato Ecolabel UE e/o dell'etichetta dell'imballaggio a dimostrazione che il marchio è stato assegnato conformemente alla:

- decisione 2014/893/UE;
- decisione 2009/568/CE;
- decisione 2014/350/UE.

⁽¹⁾ 2014/893/UE: Decisione della Commissione, del 9 dicembre 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti cosmetici da sciacquare [notificata con il numero C(2014) 9302] (GUL 354 dell'11.12.2014, pag. 47).


⁽²⁾ Decisione 2009/568/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta (GUL 197 del 29.7.2009, pag. 87).



Se si utilizzano altri prodotti cui è stato assegnato un marchio ISO tipo I, il richiedente fornisce una copia del certificato del marchio tipo I e/o dell'etichetta dell'imballaggio.

Riguardo agli asciugamani elettrici, il richiedente fornisce la documentazione a dimostrazione delle modalità di rispetto dei requisiti (per esempio etichetta dell'imballaggio o informazioni tecniche attestanti l'esistenza di un certificato ISO tipo I o di sensori di prossimità).

18CE1291



REGOLAMENTO (UE) 2018/681 DELLA COMMISSIONE**del 4 maggio 2018****recante modifica dell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche del copolimero a innesto di alcole polivinilico-polietilenglicole (E 1209)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14,visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (2) Tali specifiche possono essere aggiornate conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
- (3) Conformemente all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, il copolimero a innesto di alcole polivinilico-polietilenglicole (E 1209) è autorizzato come additivo alimentare nella categoria di alimenti 17.1 «Integratori alimentari in forma solida, compresse capsule, compresse e simili, tranne le pastiglie da masticare». A norma delle specifiche dell'UE attualmente in vigore, la quantità massima ammessa di etilenglicole e dietilenglicole, presenti come impurezze nell'additivo alimentare copolimero a innesto di alcole polivinilico-polietilenglicole (E 1209), è di 50 mg/kg per ciascuna delle due sostanze.
- (4) Il 26 giugno 2015 è stata presentata una domanda di modifica delle specifiche per quanto riguarda i limiti per l'etilenglicole e il dietilenglicole nel copolimero a innesto di alcole polivinilico-polietilenglicole (E 1209). La domanda è stata resa accessibile agli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.
- (5) Il richiedente ha chiesto di aumentare i singoli limiti massimi per tali due impurezze nelle specifiche del copolimero a innesto di alcole polivinilico-polietilenglicole (E 1209) ad un limite complessivo di «non più di 620 mg/kg per l'etilenglicole singolarmente o in combinazione con il dietilenglicole». Secondo il richiedente, tale

⁽¹⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 16.⁽²⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 1.⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 83 del 22.3.2012, pag. 1).

specificata era inclusa nella domanda iniziale valutata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») nel 2013 ⁽¹⁾ e il limite proposto (620 mg/kg per l'etilenglicole singolarmente o in combinazione con il dietilenglicole) era identico a quello per l'etilenglicole nei prodotti farmaceutici.

- (6) Nel suo parere del 18 maggio 2017 ⁽²⁾ l'Autorità ha concluso che la domanda del richiedente comporterebbe un'esposizione totale derivante dagli usi dell'additivo alimentare inferiore alla dose giornaliera tollerabile complessiva (TDI) di 0,5 mg/kg di peso corporeo/giorno stabilita dal comitato scientifico per l'alimentazione umana (SCF) e che la modifica delle specifiche per quanto riguarda il livello delle impurezze etilenglicole e dietilenglicole nel copolimero a innesto di alcole polivinilico-polietilenglicole (E 1209) proposta dal richiedente non presenta problemi di sicurezza. L'Autorità ha tuttavia osservato che i risultati analitici forniti erano costantemente e considerevolmente inferiori (fino a 360 mg/kg) al livello di 620 mg/kg proposto per l'etilenglicole singolarmente o in combinazione con il dietilenglicole nelle specifiche dell'UE per l'E 1209.
- (7) Dalle discussioni con gli Stati membri in sede di gruppo di esperti governativi in materia di additivi è risultato che il limite massimo per l'etilenglicole e il dietilenglicole dovrebbe essere mantenuto al minimo ragionevolmente possibile, come dimostrato dai dati analitici, al fine di limitare il loro contributo alla TDI.
- (8) Nell'aggiornare le specifiche stabilite dal regolamento (UE) n. 231/2012 è necessario tenere conto delle specifiche e delle tecniche di analisi relative agli additivi alimentari indicate nel Codex Alimentarius, come definite dal comitato misto FAO/OMS di esperti sugli additivi alimentari (JECFA).
- (9) Le specifiche JECFA per il copolimero a innesto di alcole polivinilico-polietilenglicole (INS 1209) sono state elaborate durante l'ottantesima riunione del JECFA ⁽³⁾ e pubblicate nelle monografie FAO JECFA n. 17 ⁽⁴⁾ nel 2015. Il livello di etilenglicole e di dietilenglicole ivi fissato è «non più di 400 mg/kg (singolarmente o in combinazione)».
- (10) Di conseguenza è opportuno modificare i livelli delle impurezze etilenglicole e dietilenglicole nell'additivo alimentare copolimero a innesto di alcole polivinilico-polietilenglicole (E 1209) a «non più di 400 mg/kg per l'etilenglicole singolarmente o in combinazione con il dietilenglicole».
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 231/2012.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunte agli alimenti (ANS), 2013. *Scientific Opinion on the safety of polyvinyl alcohol-polyethylene glycol-graft-co-polymer as a food additive* (parere scientifico sulla sicurezza del copolimero a innesto di alcole polivinilico-polietilenglicole come additivo alimentare). *The EFSA Journal* 2013; 11(7):3303, 31 pp. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2013.3303>

⁽²⁾ Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunte agli alimenti (ANS), 2017. *Scientific Opinion on safety of the proposed amendment of the specifications for the food additive polyvinyl alcohol-polyethylene glycol-graft-co-polymer (E 1209)* [parere scientifico sulla sicurezza della proposta modifica delle specifiche per l'additivo alimentare copolimero a innesto di alcole polivinilico-polietilenglicole (E 1209)]. *EFSA Journal* 2017;15(6):4865, 23 pp. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4847>

⁽³⁾ *Evaluation of certain food additives and contaminants: eightieth report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives* (valutazione di alcuni additivi e contaminanti alimentari: diciottesima relazione del comitato misto FAO/OMS di esperti sugli additivi alimentari). *WHO Technical Report Series* (Serie di relazioni tecniche dell'OMS) n. 995.

⁽⁴⁾ <http://www.fao.org/documents/card/en/c/001c43bb-c473-4a65-a511-d876831f41a0/>.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2018


Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, per quanto riguarda i livelli di purezza dell'additivo per alimenti E 1209 copolimero a innesto di alcole polivinilico-polietilenglicole, le voci relative all'etilenglicole e al dietilenglicole sono sostituite dalla voce seguente:

«Glicoli etilenici (mono- e di-)	Non più di 400 mg/kg (singolarmente o in combinazione)».
----------------------------------	--

18CE1292



REGOLAMENTO (UE) 2018/682 DELLA COMMISSIONE**del 4 maggio 2018****che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso del poliricinoleato di poliglicerolo (E 476) nelle salse emulsionate****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.
- (2) Tale elenco può essere aggiornato, in conformità della procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
- (3) Conformemente all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, il poliricinoleato di poliglicerolo (E 476) è un additivo alimentare già autorizzato nella categoria alimentare 12.6 «Salse» (ad un livello massimo di 4 000 mg/kg), ma solo per i condimenti.
- (4) A norma dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1333/2008 è necessario sottoporre il poliricinoleato di poliglicerolo (E 476) a una nuova valutazione dei rischi da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»). A norma del regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione ⁽³⁾, la nuova valutazione degli emulsionanti doveva essere ultimata entro il 31 dicembre 2016.
- (5) Il 4 agosto 2014 è stata presentata una domanda di autorizzazione dell'uso del poliricinoleato di poliglicerolo (E 476) come emulsionante nelle salse emulsionate. La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri dalla Commissione, in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.
- (6) Negli alimenti trasformati, come le salse emulsionate, la riduzione dei grassi è di norma ottenuta mediante l'impiego di addensanti. Gli addensanti tuttavia determinano una modifica indesiderata delle proprietà organolettiche dell'alimento, se utilizzati al di sopra di una determinata concentrazione. In alcuni alimenti, come le salse emulsionate, un'ulteriore riduzione del contenuto di grassi può essere ottenuta mediante l'impiego di emulsionanti in grado di stabilizzare un elevato tenore d'acqua all'interno dei grassi. In studi condotti dal richiedente, in cui si confronta l'efficacia di vari emulsionanti ai fini dell'ulteriore riduzione dei grassi nelle salse emulsionate, il poliricinoleato di poliglicerolo (E 476) ha fornito i risultati migliori in termini di proprietà sia fisiche sia organolettiche della salsa emulsionata ottenuta. Il livello di poliricinoleato di poliglicerolo (E 476) necessario per ottenere la funzione tecnologica desiderata era di 4 000 mg/kg.
- (7) Il 27 maggio 2016 la Commissione ha chiesto all'Autorità di valutare la sicurezza della proposta estensione dell'uso del poliricinoleato di poliglicerolo (E 476) nelle salse emulsionate, in aggiunta alla nuova valutazione della sicurezza di tale sostanza a norma del regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione.
- (8) Il 24 marzo 2017 l'Autorità ha formulato un parere scientifico sulla nuova valutazione del poliricinoleato di poliglicerolo (E 476) ⁽⁴⁾ e ha stabilito una dose giornaliera ammissibile (DGA) di 25 mg di poliricinoleato di poliglicerolo/kg di peso corporeo al giorno. Considerato che le stime di esposizione non superavano la DGA, l'Autorità ha concluso che il poliricinoleato di poliglicerolo (E 476) come additivo alimentare non pone problemi

⁽¹⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 16.⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GUL 354 del 31.12.2008, pag. 1).⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, che istituisce un programma relativo a una nuova valutazione degli additivi alimentari autorizzati conformemente al regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari (GUL 80 del 26.3.2010, pag. 19).⁽⁴⁾ *The EFSA Journal* 2017; 15(3):4743.

di sicurezza, se impiegato conformemente all'utilizzo e ai livelli di utilizzo autorizzati o comunicati. L'Autorità ha inoltre concluso che l'ulteriore uso del poliricinoleato di poliglicerolo (E 476) al livello massimo di 4 000 mg/kg nelle salse emulsionate non determinerebbe un'esposizione totale a tale sostanza superiore alla DGA. Ne consegue che l'estensione dell'uso del poliricinoleato di poliglicerolo (E 476) nelle salse emulsionate non pone problemi di sicurezza.

- (9) L'Autorità ha altresì raccomandato di apportare varie modifiche alle specifiche del poliricinoleato di poliglicerolo (E 476) nel regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione ⁽¹⁾. Tali modifiche sono in ampia misura collegate all'uso del glicerolo nel processo di fabbricazione del poliricinoleato di poliglicerolo (E 476) e pertanto sono simili alle raccomandazioni formulate dall'Autorità nel suo parere scientifico sulla nuova valutazione del glicerolo (E 422) ⁽²⁾. La modifica delle specifiche del poliricinoleato di poliglicerolo (E 476), in linea con le raccomandazioni dell'Autorità, verrà pertanto effettuata separatamente, congiuntamente alle specifiche del glicerolo (E 422) e di altri additivi alimentari a base di glicerolo.
- (10) È quindi opportuno autorizzare l'uso del poliricinoleato di poliglicerolo (E 476) come emulsionante nelle salse emulsionate, compresi i condimenti, nella categoria alimentare 12.6 «Salse» (ad un livello massimo di 4 000 mg/kg).
- (11) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U.L. 83 del 22.3.2012, pag. 1).

⁽²⁾ *The EFSA Journal* 2017; 15(3):4720.




ALLEGATO

Nell'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008, nella categoria alimentare 12.6 «Salse», la voce relativa al poliricinoleato di poliglicerolo (E 476) è sostituita dalla seguente:

	«E 476	Poliricinoleato di poliglicerolo	4 000		Solo salse emulsionate»
--	--------	----------------------------------	-------	--	-------------------------

18CE1293



REGOLAMENTO (UE) 2018/683 DELLA COMMISSIONE**del 4 maggio 2018****che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

previa consultazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Apertura**

- (1) La denuncia è stata presentata il 30 giugno 2017 dalla coalizione contro le importazioni sleali di pneumatici («il denunciante»), per conto di produttori che rappresentano oltre il 45 % della produzione totale dell'Unione di pneumatici nuovi e ricostruiti per autobus o autocarri. La denuncia conteneva elementi di prova sufficienti dell'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio.
- (2) L'11 agosto 2017 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 («pneumatici nuovi e ricostruiti» o «il prodotto in esame») originari della Repubblica popolare cinese («il paese interessato» o «la RPC»), a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio («il regolamento di base»). La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾ («l'avviso di apertura»).
- (3) Il 21 ottobre la Commissione ha pubblicato una rettifica all'avviso di apertura nella quale ha chiarito la definizione del prodotto in esame ⁽³⁾.
- (4) Il 14 ottobre 2017 la Commissione ha aperto un'inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni nell'Unione di pneumatici nuovi e ricostruiti per autobus e autocarri originari della RPC e ha avviato un'inchiesta distinta. L'avviso di apertura è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾.

1.2. Registrazione delle importazioni


- (5) Il 30 agosto 2016 il denunciante ha presentato una richiesta di registrazione delle importazioni del prodotto in esame originario della RPC a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.
- (6) Il 4 ottobre 2017 l'Associazione dell'industria della gomma cinese (*China Rubber Industry Association*, «CRIA») e la Camera di commercio cinese degli importatori ed esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici (*China*

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Avviso di apertura di un procedimento antidumping concernente le importazioni di pneumatici nuovi e ricostruiti per autobus o autocarri originari della Repubblica popolare cinese (GU C 264 dell'11.8.2017, pag. 14).

⁽³⁾ GU C 356 del 21.10.2017, pag. 24.

⁽⁴⁾ Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di pneumatici nuovi e ricostruiti per autobus o autocarri originari della Repubblica popolare cinese (GU C 346 del 14.10.2017, pag. 9).



Chamber of Commerce of Metals, Minerals and Chemicals Importers and Exporters, «CCCMC») hanno presentato osservazioni sulla richiesta di registrazione. Esse sostenevano che tale richiesta non aveva rispettato lo standard probatorio applicabile poiché non vi era prova di pratiche di dumping nel passato né di un sostanziale aumento delle importazioni e neppure del fatto che le importazioni potessero gravemente compromettere l'effetto riparatore del dazio. Il 19 ottobre 2017 la Commissione ha organizzato un'audizione su richiesta della CRIA, nella quale ha ribadito le proprie precedenti osservazioni.

- (7) Il 2 febbraio 2018 la Commissione ha pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163 («il regolamento sulla registrazione») ⁽¹⁾ che dispone la registrazione delle importazioni del prodotto in esame originario della RPC a decorrere dal 3 febbraio 2018. In tale regolamento la Commissione ha valutato le osservazioni formulate dalle parti interessate.
- (8) Dopo che la registrazione è diventata efficace, Hankook Group ⁽²⁾ ha dichiarato che i propri diritti di difesa erano stati violati in quanto, prima dell'entrata in vigore del regolamento sulla registrazione, non aveva ricevuto alcuna comunicazione riguardo all'intenzione della Commissione di disporre la registrazione delle importazioni del prodotto in esame. Per tale ragione, Hankook Group ha asserito che era stato violato l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (9) La Commissione ha osservato che, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di base, la comunicazione preventiva è obbligatoria prima dell'istituzione delle misure definitive. La stessa disposizione non si applica a una decisione di registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Tale articolo prevede soltanto la preventiva informazione degli Stati membri a tempo debito. Inoltre il diritto di ogni persona di essere ascoltata, sancito dall'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, si applica solo a misure individuali sfavorevoli. Nel caso in esame, la Commissione ha chiesto alle autorità doganali dell'Unione di registrare le importazioni. Il regolamento sulla registrazione non costituisce una misura individuale che incide negativamente su Hankook Group. Esso non era rivolto a Hankook Group né produceva effetti negativi a livello individuale per tale gruppo. Non vi è stata pertanto violazione né del diritto di difesa di Hankook Group né dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

1.3. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

- (10) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° luglio 2016 e il 30 giugno 2017 («il periodo dell'inchiesta»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

1.4. Parti interessate

- (11) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente dell'apertura dell'inchiesta il denunciante, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti e le autorità della Repubblica popolare cinese, gli importatori, i fornitori, gli utilizzatori e gli operatori commerciali noti, oltre alle associazioni notoriamente interessate, invitandoli a partecipare.
- (12) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.
- (13) Due produttori dell'Unione, rappresentati dal denunciante, si sono avvalsi di tale facoltà per chiedere alla Commissione di mantenere riservati i loro nomi per timore di ritorsioni da parte di clienti o concorrenti interessati dall'inchiesta di cui trattasi, in conformità all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento di base. Inoltre due produttori dell'Unione che hanno collaborato hanno successivamente chiesto che venisse riservato loro il medesimo trattamento.
- (14) La Commissione ha esaminato singolarmente nel merito ciascuna richiesta di riservatezza, stabilendo che effettivamente sussisteva una significativa possibilità di ritorsioni in ciascun caso e ha accolto la richiesta di non rendere noti i nomi di dette società.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/163 della Commissione, del 1° febbraio 2018, che dispone la registrazione delle importazioni di pneumatici nuovi e ricostruiti per autobus o autocarri originari della Repubblica popolare cinese (GU L 30 del 2.2.2018, pag. 12).

⁽²⁾ Hankook Group è composto dalle seguenti società collegate: Shanghai Hankook Tire Sales Co., Ltd.; Chongqing Hankook Tire Co., Ltd.; e Jiangsu Hankook Tire Co., Ltd.



- (15) Due produttori esportatori, Giti Group ⁽¹⁾ e Aeolus Group ⁽²⁾, hanno sostenuto che l'anonimato dei due produttori dell'Unione rappresentati dal denunciante avrebbe potuto pregiudicare gravemente il diritto di difesa delle parti, in quanto non è possibile verificare che il denunciante rappresenti effettivamente più del 25 % della produzione totale dell'Unione. L'anonimato non consente inoltre alle parti interessate di conoscere il livello ⁽³⁾ in cui opera il denunciante e di conseguenza di effettuare osservazioni significative sul pregiudizio notevole che quest'ultimo potrebbe subire a causa delle esportazioni cinesi del prodotto in esame nell'Unione. Giti Group ha dichiarato inoltre che, secondo il denunciante, il livello 3 della produzione dell'Unione rappresentava solo il 16 % della produzione totale dell'Unione. Tale gruppo ha pertanto sostenuto che l'apertura del procedimento costituiva una violazione dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. Giti Group e Aeolus Group hanno infine affermato che la riservatezza impedisce alle parti interessate di sapere se i produttori dell'Unione inseriti nel campione siano collegati ai produttori cinesi esportatori.
- (16) L'articolo 19 del regolamento di base stabilisce che la Commissione non deve rivelare informazioni riservate salvo esplicita autorizzazione della parte che le ha fornite. La Commissione ha ritenuto che la versione consultabile della denuncia permetteva alle parti interessate di verificare i requisiti di rappresentatività. La rappresentatività del denunciante deve inoltre essere verificata sulla base complessiva dell'industria per la quale si presume il pregiudizio e non per livello di mercato. Infine l'argomentazione secondo cui la mancanza di informazioni in merito a potenziali legami tra i denunciati anonimi e i produttori esportatori cinesi avrebbe ostacolato i diritti di difesa delle parti interessate non ha convinto la Commissione. Di conseguenza le argomentazioni mosse contro la concessione della riservatezza sono state respinte.
- (17) La Commissione ha inoltre informato dell'apertura dell'inchiesta i produttori di Repubblica di Corea («Corea»), Giappone, Repubblica dell'India («India»), Repubblica del Sud Africa («Sud Africa»), Repubblica di Turchia («Turchia»), Regno di Thailandia («Thailandia») e Repubblica federativa del Brasile («Brasile»), invitandoli a partecipare. Nell'avviso di apertura la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di scegliere gli Stati Uniti d'America («USA») come paese terzo a economia di mercato («paese di riferimento») ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni e hanno fornito comunicazioni al riguardo (cfr. il punto 3.1.2).

1.5. Campionamento


- (18) Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.
- a) *Campionamento dei produttori dell'Unione*
- (19) Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base al massimo volume rappresentativo della produzione e delle vendite, garantendo nel contempo un'equilibrata distribuzione geografica. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio.
- (20) Quattro parti interessate hanno presentato osservazioni sul campione provvisorio (Aeolis Group, Giti Group, la CRIA e la CCCMC). Esse ritenevano in particolare che la segmentazione del mercato in tre livelli non fosse rispecchiata correttamente nel campione provvisorio e che tale campione dovesse riflettere il più possibile la percentuale della produzione e delle vendite dei livelli 1, 2 e 3 rispetto alla produzione e alle vendite totali dell'Unione.
- (21) Successivamente a tale commento, il 25 settembre 2017 la Commissione ha chiesto ai produttori dell'Unione di presentare informazioni aggiuntive sui livelli, al fine di istituire un campione riveduto dei produttori dell'Unione.
- (22) I produttori dell'Unione che hanno collaborato rispondendo al questionario per il campionamento comprendono imprese di grandi dimensioni nonché piccole e medie imprese («PMI») ⁽⁴⁾ e rappresentano più del 50 % della produzione e delle vendite totali stimate dell'Unione.

⁽¹⁾ Giti Tire (China) Investment Co., Ltd. e le sue filiali: Giti Tire (Anhui) Co., Ltd.; Giti Tire (Fujian) Co., Ltd.; Giti Tire (Hualin) Co., Ltd.; Giti Tire (Yinchuan) Co., Ltd.

⁽²⁾ Aeolus Tyre Group Co., Ltd., comprese Chonche Auto Double Happiness Tyre Corp., Ltd. e Pirelli Tyre Co., Ltd.

⁽³⁾ Le informazioni raccolte e ricevute dalla Commissione indicano che il mercato degli pneumatici per autocarri e autobus dell'Unione è suddiviso in tre livelli. Il livello 1 comprende gli pneumatici nuovi premium con il marchio dei principali fabbricanti. Il livello 2 comprende la maggior parte degli pneumatici non-premium, sia nuovi che ricostruiti, con prezzi e prestazioni di chilometraggio compresi approssimativamente tra il 65 % e l'80 % del prezzo degli pneumatici del livello 1. Gli pneumatici di livello 3 comprendono invece gli pneumatici sia nuovi che ricostruiti con prestazioni di chilometraggio inferiori e una ricostruibilità molto limitata.

⁽⁴⁾ Cfr. la raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE).



- (23) Allo scopo di stabilire il campione definitivo, la Commissione ha preso in considerazione la segmentazione del settore degli pneumatici in più livelli, garantendo che i tre livelli fossero tutti rappresentati dalle società inserite nel campione. Inoltre, al fine di garantire che la situazione delle PMI fosse debitamente rispecchiata nell'analisi del pregiudizio, dato che queste rappresentano circa il 15 % del volume totale di vendite dei produttori dell'Unione, la Commissione ha ritenuto che le PMI dovessero essere anch'esse rappresentate nel campione.
- (24) Undici produttori dell'Unione sono stati inseriti nel campione, in considerazione dei seguenti criteri:
- la rappresentatività complessiva in termini di dimensioni del volume di produzione e di vendita del prodotto in esame nell'anno 2016,
 - la rappresentatività dei livelli in termini di dimensione del volume di produzione del prodotto in esame nell'anno 2016,
 - la distribuzione geografica e
 - la rappresentatività dei produttori dell'Unione in base alle dimensioni (PMI e grandi imprese).
- (25) I produttori dell'Unione inseriti nel campione comprendono sia grandi imprese che PMI. I produttori dell'Unione selezionati hanno sede in sei Stati membri (Italia, Spagna, Polonia, Portogallo, Germania e Francia) e insieme rappresentavano oltre il 36 % della produzione e delle vendite dell'UE dichiarate dai produttori dell'Unione che hanno collaborato.
- (26) Il 22 dicembre 2017 uno dei produttori dell'Unione inseriti nel campione, il polacco Geyer&Hosaja, ha informato la Commissione di aver deciso di sospendere la propria collaborazione all'inchiesta. La revoca dell'impegno da parte di questo produttore non altera le percentuali di cui al considerando 25, dal momento che la sua produzione rappresenta meno dello 0,1 % della produzione totale dell'Unione. La Commissione ha pertanto concluso che il campione finale è rappresentativo dell'industria dell'Unione.
- (27) Infine Giti Group ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto interrompere immediatamente l'inchiesta a causa dell'errata preselezione, dal punto di vista procedurale, del campione di produttori dell'Unione. La Commissione ha rammentato che la selezione provvisoria di un campione di produttori dell'Unione è giuridicamente possibile e contribuisce all'efficacia di un'inchiesta entro scadenze ravvicinate. Come dimostrato nei considerando da 21 a 25, il campione provvisorio è stato modificato a seguito delle osservazioni presentate dalle parti interessate. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

b) *Campionamento degli importatori*


- (28) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto agli importatori indipendenti di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Si sono manifestati cinque importatori le cui importazioni dalla RPC rappresentano circa 430 000 unità. Sono state inserite nel campione due imprese che rappresentano il [70 % - 90 %] degli importatori che hanno presentato un modulo per il campionamento.

c) *Campionamento dei produttori esportatori della RPC*

- (29) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti i produttori esportatori nella RPC di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione di individuare e/o contattare altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.
- (30) 49 produttori esportatori hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. In conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione composto dei seguenti quattro produttori in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell'Unione che potesse adeguatamente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile:
- Aeolus Tyre Co., Ltd.; Chonche Auto Double Happiness Tyre Corp., Ltd.; Qingdao Yellow Sea Rubber Co., Ltd. e Pirelli Tyre Co., Ltd. («Aeolus Group»),
 - Xingyuan Tire Group Ltd., Co. e Guangrao Xinhongyuan Tyre Co., Ltd. («Xingyuan Group»),



- Giti Tire (China) Investment Co., Ltd.; Giti Tire (Anhui) Co., Ltd.; Giti Tire (Fujian) Co., Ltd.; Giti Tire (Hualin) Co., Ltd.; Giti Tire (Yinchuan) Co., Ltd. («Giti Group»),
- Shanghai Hankook Tire Sales Co., Ltd.; Chongqing Hankook Tire Co., Ltd.; Jiangsu Hankook Tire Co., Ltd. («Hankook Group»).
- (31) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito alla selezione del campione. La Commissione ha ricevuto osservazioni da: 1) il denunciante, 2) la CRIA e la CCCMC, e 3) un produttore esportatore (Giti Group).
- (32) Il denunciante ha sostenuto che il campione proposto non era abbastanza rappresentativo poiché non teneva sufficientemente conto dei diversi segmenti di prezzo, denominati livelli, sul mercato degli pneumatici dell'Unione. Secondo il denunciante il segmento intermedio (livello 2) era sovrarappresentato nel campione, mentre la grande maggioranza degli esportatori cinesi operava nel segmento inferiore (livello 3), che era sottorappresentato. Il denunciante ha pertanto affermato che i produttori esportatori inseriti nel campione non avrebbero rispecchiato in modo adeguato il prezzo medio all'importazione nell'Unione. Il denunciante ha chiesto che i produttori esportatori inclusi nel livello 2 venissero sostituiti con quelli del livello 3.
- (33) La CRIA, la CCCMC e Giti Group hanno accettato, in linea di principio, il campione selezionato in via provvisoria ma hanno ritenuto che, dato il numero elevato di produttori esportatori, la rappresentatività del campione poteva essere aumentata ulteriormente aggiungendo altre imprese.
- (34) La Commissione ha ritenuto che il campione proposto, costituito da produttori esportatori appartenenti sia al livello intermedio che a quello inferiore, rappresentava più del 50 % delle importazioni totali dalla RPC nell'Unione. La sostituzione dei principali produttori esportatori appartenenti al livello 2 con produttori esportatori minori appartenenti al livello 3 avrebbe nuociuto alla rappresentatività del campione, dal momento che un'ingente quota delle esportazioni totali si collocava, secondo i dati disponibili, nel livello intermedio.
- (35) Di conseguenza la Commissione ha deciso di mantenere il campione selezionato in via provvisoria e il 19 ottobre 2017 ha informato della decisione tutte le parti interessate.
- (36) Successivamente l'Associazione europea dei ricostruttori di pneumatici (*Bureau International Permanent des Associations de Vendeurs et Rechapeurs de Pneumatiques* - «BIPAVER») e l'associazione europea dei produttori di pneumatici e gomma (*European Tyre & Rubber Manufacturers Association* - «ETRMA») hanno sostenuto che il campione selezionato in via definitiva poteva condurre a un forte squilibrio, all'interno della gamma di prodotti, tra gli pneumatici di livello 2 e quelli di livello 3. A giudizio delle suddette associazioni, i prezzi medi all'importazione potrebbero non rispecchiare accuratamente la quota dei volumi delle importazioni che arreca il pregiudizio maggiore all'industria dell'Unione. Esse hanno pertanto esortato la Commissione a valutare nuovamente il campione e modificarlo, quanto meno aggiungendo un produttore esportatore del livello 3 con volumi di esportazione significativi.
- (37) La Commissione ha riesaminato la possibilità concreta di ampliare ulteriormente il campione. Essa ha precisato che i gruppi di produttori esportatori selezionati nel campione comprendevano: 1) 13 persone giuridiche attive nella produzione e nella vendita del prodotto in esame sul mercato nazionale, 2) due esportatori collegati con sede al di fuori dell'Unione e 3) più di dieci importatori collegati con sede nell'Unione. I dati forniti da ciascuna di tali società dovevano essere elaborati e verificati. La Commissione ha quindi ritenuto che non sarebbe stato possibile esaminare adeguatamente un numero maggiore di produttori esportatori nel periodo di tempo a disposizione.
- (38) La Commissione non ha pertanto modificato il campione selezionato in via definitiva, come precedentemente comunicato alle parti interessate.
- (39) Oltre ai quattro produttori esportatori inseriti nel campione, dieci produttori esportatori hanno dichiarato che, qualora non fossero inseriti nel campione, avrebbero desiderato ricevere un questionario e gli altri moduli da compilare per chiedere un esame individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base.
- (40) La Commissione ha inviato i questionari anti-dumping ai quattro produttori esportatori cinesi inseriti nel campione, ai dieci produttori esportatori che hanno richiesto il questionario e gli altri moduli da compilare sopra indicati, nonché ai produttori dell'Unione inseriti nel campione.
- (41) Hanno risposto al questionario i quattro produttori esportatori cinesi inseriti nel campione e dieci produttori dell'Unione inseriti nel campione. Nessuno dei produttori esportatori non inseriti nel campione ha risposto ai questionari.



1.6. Moduli di richiesta del trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

- (42) La Commissione ha inviato i moduli di richiesta del TEM ai due produttori esportatori inseriti nel campione (Hankook Group e Giti Group), che hanno chiesto il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base. Ha inoltre inviato i moduli di richiesta del TEM ai produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione che ne avevano fatto richiesta. La Commissione ha ricevuto le risposte ai moduli di richiesta del TEM soltanto dalle due società inserite nel campione.

1.7. Visite di verifica

- (43) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie a determinare in via provvisoria il dumping, il conseguente pregiudizio e l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle società di seguito elencate:

Produttori dell'Unione:

- Good Year Firma Oponiarska, Polonia,
- Wetest, Repubblica ceca,
- B.R.P. Pneumatici, Italia,
- Banden plant, Paesi Bassi,
- Marangoni Spa Ltd. Italia,
- i quattro produttori dell'Unione che hanno chiesto di mantenere l'anonimato.

Produttori esportatori della RPC:

- Aeolus Tyre Co., Ltd. (Jiaozuo); Chonche Auto Double Happiness Tyre Corp., Ltd. (Taiyuan) e Pirelli Tyre Co., Ltd. (Jining),
- Xingyuan Tire Group Ltd., Co. e Guangrao Xinhongyuan Tyre Co., Ltd. (Dongying),
- Giti Tire (China) Investment Co., (Shanghai); Giti Tire (Anhui) Co., Ltd. (Hefei); Giti Tire (Hualin) Co., Ltd. (Hualin) e un esportatore collegato a Singapore,
- Shanghai Hankook Tire Sales Co., Ltd.; Chongqing Hankook Tire Co., (Chongqing) Ltd.; Jiangsu Hankook Tire Co., Ltd. (Jiangsu) e un esportatore collegato a Seoul, Corea.

Produttori nel paese di riferimento:

- un produttore anonimo in Brasile.


Importatori collegati nell'Unione:

- Giti UK, Cheshire, UK,
- Hankook UK, Northamptonshire, UK e Hankook Germany, Neu-Isenburg, Germania.

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto in esame

- (44) Il prodotto in esame è costituito da determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della RPC, attualmente classificati con i codici NC 4011 20 90 ed ex 4012 12 00 (codice TARIC 4012 12 00 10). Questi codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo.
- (45) Il prodotto in esame riguarda tanto gli pneumatici nuovi quanto quelli ricostruiti che presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche essenziali, per autobus o autocarri.
- (46) Entrambi i tipi di prodotto in esame sono realizzati con gli stessi mezzi di produzione (sebbene la tecnologia utilizzata possa differire) e hanno una struttura simile. La differenza nelle materie prime e nella struttura conferisce caratteristiche prestazionali diverse.



2.1.1. Processo produttivo

2.1.1.1. Pneumatici nuovi

- (47) Il processo produttivo dei nuovi pneumatici del tipo utilizzato per autobus e autocarri comprende: 1) la composizione e la miscelazione della gomma, 2) la preparazione dei componenti dello pneumatico, 3) la fabbricazione dello pneumatico (crudo), 4) la solidificazione (vulcanizzazione) e 5) l'ispezione finale. Tutti gli pneumatici per autocarri e autobus sono realizzati con le stesse materie prime, ossia gomma naturale, gomma sintetica, acciaio, nerofumo, altri prodotti chimici e oleosi nonché fibre tessili e presentano gli stessi componenti, ossia fascia battistrada, fianco, carcassa, cerchietti, fili d'acciaio e filamenti della carcassa, sebbene si riscontri una certa differenza tra i vari produttori di tale prodotto.
- (48) È emerso inoltre che il processo produttivo dei nuovi pneumatici del tipo utilizzato per autobus e autocarri implica varie tecnologie; ciò non ha tuttavia influito sulle conclusioni relative all'intercambiabilità.

2.1.1.2. Pneumatici ricostruiti

- (49) La ricostruzione consiste essenzialmente in un processo di riciclo con cui gli pneumatici usati vengono rigenerati attraverso la sostituzione del battistrada su una vecchia carcassa. Le carcasse costituiscono gli elementi principali del processo di ricostruzione e, in quanto tali, una parte essenziale dell'attività del ricostruttore è data dalla selezione e dall'acquisizione di carcasse adatte alla ricostruzione. Le carcasse sono quindi il principale fattore del processo produttivo e costituiscono, a seconda della loro qualità, un vero prodotto «semifinito» oppure uno scarto.
- (50) Anche in questo caso, tale processo può implicare varie tecnologie senza che ciò influisca sulle conclusioni della Commissione relative all'intercambiabilità.


2.1.2. Utilizzi e tipi di pneumatici

- (51) Gli pneumatici per autocarri e autobus sono prodotti in un'ampia varietà di tipi e misure per una vasta gamma di veicoli commerciali, dagli autocarri per i trasporti locali e gli autobus urbani o regionali agli autocarri e autobus a lunga percorrenza, a seconda delle specifiche relative alle dimensioni e all'indice di carico. Questi pneumatici non sono adatti né per l'utilizzo su autovetture o altri veicoli commerciali leggeri né per veicoli fuoristrada come i trattori agricoli.
- (52) Gli pneumatici per autocarri e autobus sono commercializzati in due tipi e quattro categorie. Lo pneumatico con camera d'aria costituisce un'opzione più tradizionale; ha una camera d'aria dotata di una propria valvola e collocata all'interno dello pneumatico. Nello pneumatico senza camera d'aria («tubeless»), lo pneumatico e il cerchione della ruota presentano una tenuta ermetica, con la valvola montata direttamente sul cerchione. La grande maggioranza degli pneumatici per autocarri e autobus venduta nell'Unione è del tipo senza camera d'aria. Le quattro categorie di pneumatici per autocarri e autobus sono: direzionale, trattivo, per rimorchi e multi-posizione. Gli pneumatici direzionali sono progettati per essere utilizzati sull'asse anteriore allo scopo di agevolare la guida, ma possono essere usati in tutte le posizioni sull'autocarro o autobus in funzione dell'utilizzo del veicolo. Gli pneumatici trattivi sono progettati per l'asse motore e forniscono una migliore trazione. Gli pneumatici per rimorchi sono progettati per essere montati su rimorchi, mentre quelli multi-posizione sono concepiti per essere utilizzati in tutte le posizioni su un veicolo in funzione dell'utilizzo di quest'ultimo.
- (53) Gli pneumatici, siano essi nuovi o ricostruiti, sono soggetti nel mercato dell'Unione agli stessi requisiti di sicurezza di cui alla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

2.2. Segmentazione del mercato degli pneumatici dell'Unione in tre livelli

- (54) Dalle informazioni raccolte e ricevute dalla Commissione emerge che il mercato degli pneumatici per autocarri e autobus dell'Unione è suddiviso in tre livelli o segmenti. Sebbene non vi siano linee di demarcazione chiare tra i livelli, le parti interessate e le conclusioni della Commissione sono concordi nell'accettare la seguente categorizzazione.
- (55) Il livello 1 comprende gli pneumatici nuovi premium con il marchio dei principali fabbricanti. Il riconoscimento del marchio è un fattore essenziale per gli pneumatici di questo livello e giustifica i prezzi sensibilmente più elevati per le alte prestazioni attese e gli investimenti particolarmente cospicui nella commercializzazione. In questo livello sono inclusi principalmente gli pneumatici di primo equipaggiamento (*original equipment* - «OE1»)

⁽¹⁾ Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).



per i costruttori di autocarri e autobus. La qualità degli pneumatici di livello 1 ne garantisce un elevato livello di ricostruibilità, in quanto sono progettati per essere pneumatici «multi vite», il che comporta un ulteriore aumento del chilometraggio, già di per sé elevato, del prodotto originale (fino a tre ricostruzioni per un utilizzo normale). Gli pneumatici di livello 1 sono anche associati a un livello superiore di sicurezza e spesso abbinati a un buon livello di assistenza postvendita.

- (56) Il livello 2 comprende la maggior parte degli pneumatici non-premium, sia nuovi che ricostruiti, con prezzi compresi tra il 65 % e l'80 % circa del prezzo degli pneumatici di livello 1. In questo livello possono essere inclusi gli pneumatici di primo equipaggiamento («OE2») per i costruttori di rimorchi. Il riconoscimento del marchio resta importante in questo livello e i marchi sono comunemente noti agli acquirenti, che sono anche in grado di identificare i fabbricanti degli pneumatici. Generalmente questi ultimi sono ricostruibili almeno una volta e forniscono buone prestazioni di chilometraggio, sebbene più limitate rispetto agli pneumatici di livello 1.
- (57) Gli pneumatici di livello 3 comprendono gli pneumatici sia nuovi che ricostruiti con prestazioni di chilometraggio inferiori e una ricostruibilità, quando è possibile, molto limitata. Di solito hanno prezzi e prestazioni di chilometraggio inferiori del 65 % rispetto agli pneumatici di livello 1. In questo livello il riconoscimento del marchio è quasi inesistente e il prezzo diventa il fattore determinante nella decisione del cliente di procedere all'acquisto. Di solito non è prevista alcuna assistenza postvendita.
- (58) Gli pneumatici ricostruiti possono essere classificati nei livelli 2 o 3. Sebbene alcuni pneumatici cinesi siano ricostruibili, l'attività di ricostruzione è molto poco comune in Cina, mentre è comunque abbastanza diffusa nell'Unione e in altri mercati, ad esempio in Brasile. Nell'Unione l'attività di ricostruzione è effettuata da:
- costruttori integrati che si avvalgono del nome, del marchio o del mandato di un produttore di pneumatici nuovi. Sono considerati integrati sotto lo stesso marchio con il quale sono venduti gli pneumatici nuovi. Il prodotto in questione corrisponde agli pneumatici di livello 2,
 - costruttori indipendenti cui corrispondono solitamente mercati geografici e volumi molto più ridotti. Questi costruttori vendono gli pneumatici sotto il proprio nome o marchio e fanno affidamento sulle proprie competenze. Per la maggior parte sono PMI (almeno 380 società dell'Unione). Il prodotto in questione corrisponde agli pneumatici di livello 3.
- (59) La Commissione ha elaborato la mappatura per marchio degli pneumatici nuovi e ricostruiti in base alle informazioni fornite dal denunciante, messa a disposizione di tutte le parti interessate il 27 ottobre 2017.

2.3. Argomentazioni riguardanti la segmentazione del mercato degli pneumatici dell'Unione

- (60) Come indicato nel considerando 58, le parti interessate hanno generalmente accettato il principio della segmentazione del mercato in tre livelli.
- (61) La mappatura del mercato dei marchi di pneumatici per livello, come formulata nella nota al fascicolo del 27 ottobre 2017, è stata approvata in linea generale dalle parti interessate, ad eccezione delle seguenti argomentazioni avanzate dalle parti interessate riguardo alla riclassificazione di alcuni marchi in livelli diversi. Più nello specifico, Aeolus Group riteneva che il suo marchio Aeolus fosse di livello 3 (anziché di livello 2); due importatori che importano il marchio Double Coin sostenevano che questo dovesse essere classificato nel livello 2 (anziché nel livello 3); Hankook Group riteneva che il suo marchio Aurora appartenesse al livello 2 (anziché al livello 3); Giti Group indicava, nella risposta al questionario, che i suoi marchi Primewell e GT Radial appartenevano al livello 2 (anziché al livello 3) e un importatore indipendente riteneva che il marchio Sailun dovesse essere classificato nel livello 2 (anziché nel livello 3).
- (62) La Commissione ha esaminato le argomentazioni sulla scorta delle prove presentate dalle parti interessate e delle informazioni raccolte d'ufficio durante l'inchiesta. In linea con le caratteristiche individuate nel considerando 49, essa ha analizzato in che misura gli pneumatici dei marchi in questione fossero 1) ricostruibili, 2) utilizzati per il primo equipaggiamento di autobus e autocarri e 3) commercializzati in un determinato livello in base alla valutazione stessa di ciascuna società.
- (63) Per quanto riguarda Hankook Group, la Commissione ha accettato di classificare il marchio Aurora nel livello 2, come richiesto. Essa ha però anche ritenuto che il marchio Hankook dovesse essere classificato nel livello 1. Per il marchio Hankook è prevista la garanzia legale che i suoi pneumatici possono essere ricostruiti almeno una volta. Inoltre il gruppo in questione opera come fornitore di OE1 per società europee quali Scania, MAN e Mercedes-Benz. Il sito web di Hankook Group commercializza il marchio Hankook come «premium»; un documento interno di un importatore collegato, consegnato durante la verifica, ha precisato che il marchio è passato al livello 1.
- (64) Per quanto riguarda Giti Group, la Commissione ha accettato di classificare i marchi Primewell e GT Radial nel livello 2, come richiesto. Essa ha inoltre constatato che gli pneumatici di Giti sono ricostruibili. Le attività di Giti Group relative al primo equipaggiamento non si estendono tuttavia agli autocarri e agli autobus, limitandosi agli pneumatici per autovetture. Inoltre Giti Group ritiene che i suoi marchi siano di livello 2. Di conseguenza i marchi del gruppo sono stati classificati nel livello 2.




- (65) Per Aeolus Group la Commissione ha provvisoriamente accettato di classificare il suo marchio Aeolus nel livello 3, come richiesto dalla società, in base alle argomentazioni secondo cui i suoi pneumatici sono generalmente non ricostruibili e non vengono venduti nel mercato OE.
- (66) Gli importatori che hanno avanzato argomentazioni sui marchi Double Coin e Sailun non erano società inserite nel campione e quindi la Commissione non ha potuto verificare le loro asserzioni in questa fase. Dal momento che tali società non erano inserite nel campione, la loro classificazione nel settore 2 o 3 non incide sull'esito dell'inchiesta. Di conseguenza, pur non mettendo in discussione le prove presentate dagli importatori sull'esperienza dei loro clienti con gli pneumatici di tali marchi, la Commissione non si è pronunciata sulle loro argomentazioni in questa fase.
- (67) Diverse parti interessate hanno sostenuto che la mappatura dei livelli per marchio è applicabile solo nell'Unione e che in altri mercati essa può essere molto differente. In particolare, la mappatura dei livelli dell'Unione non può essere traspunta nel mercato cinese. La Commissione ha sottolineato che la mappatura per marchio è stata utilizzata nella presente inchiesta allo scopo di analizzare la situazione nel mercato dell'Unione e non aveva rilevanza giuridica in altri mercati.

2.3.1. Richieste di esclusione del prodotto

- (68) La CRIA e la CCCMC, come pure Aeolus Group, hanno sostenuto che gli pneumatici nuovi o quelli ricostruiti dovrebbero essere esclusi dalla definizione del prodotto in esame, per i seguenti motivi:
- gli pneumatici nuovi e quelli ricostruiti presentano caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche essenziali diverse,
 - gli pneumatici ricostruiti hanno una durata di vita inferiore rispetto a quelli nuovi,
 - gli pneumatici nuovi e quelli ricostruiti hanno utilizzi, canali di vendita, applicazioni e una percezione del consumatore differenti. In particolare, gli pneumatici ricostruiti non sono utilizzati nel mercato di primo equipaggiamento e generalmente non sono montati sull'asse anteriore e sugli autocarri che trasportano merci pericolose,
 - gli pneumatici nuovi e quelli ricostruiti hanno codici NC differenti.
- (69) Le suddette parti hanno osservato che, in molte controversie in materia di concorrenza, la Commissione e la Corte di giustizia europea («CGUE») hanno concluso che gli pneumatici nuovi e quelli ricostruiti costituiscono due mercati rilevanti diversi in termini di prezzo, di struttura dell'offerta e della domanda, di canali di fornitura e di sostituibilità ⁽¹⁾. La CRIA e la CCCMC hanno fatto inoltre notare che altre autorità investigative anti-dumping hanno trattato gli pneumatici nuovi e ricostruiti separatamente ⁽²⁾.
- (70) La CRIA e la CCCMC hanno affermato che la Commissione, non trattando separatamente gli pneumatici nuovi e ricostruiti, è incorsa in errore nella valutazione riguardante i fattori rilevanti.
- (71) Giti Group ha sostenuto che gli pneumatici ricostruibili o multi vite dovrebbero essere esclusi dalla definizione del prodotto in esame poiché gli pneumatici ricostruibili sono più sofisticati di quelli non ricostruibili e hanno caratteristiche tecniche distintive.
- (72) La Commissione ha constatato che il processo di ricostruzione preserva le caratteristiche, i componenti e la struttura principali dello pneumatico derivanti dal processo produttivo iniziale. In particolare, le specifiche tecniche principali dello pneumatico, ossia dimensione, indice di carico e indice di velocità, non vengono modificate nella fase di ricostruzione. Gli pneumatici nuovi (ricostruibili o non ricostruibili) e quelli ricostruiti sono realizzati con le stesse materie prime, gli stessi componenti e hanno una struttura simile.
- (73) La principale differenza dal punto di vista delle caratteristiche tecniche tra uno pneumatico di nuova produzione e uno ricostruito sulla propria carcassa è che lo pneumatico ricostruito può in effetti avere una durata di vita inferiore e, per tale motivo, può essere percepito come un'opzione meno sicura. Tuttavia, tra due pneumatici nuovi appartenenti a livelli diversi insorgono esattamente le stesse differenze di percezione a livello tecnico, di qualità e di sicurezza. In particolare gli pneumatici di livello inferiore offrono anche un chilometraggio ridotto e non sarebbero pertanto l'opzione preferibile per quei veicoli che devono soddisfare standard di sicurezza molto elevati, vale a dire quelli adibiti al trasporto di merci pericolose.
- (74) La Commissione ha quindi respinto provvisoriamente l'argomentazione secondo la quale gli pneumatici nuovi (ricostruibili o non ricostruibili) e quelli ricostruiti presentano differenti caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base.

⁽¹⁾ Commissione europea, causa COMP/M.4564 - BRIDGESTONE/BANDAG; causa COMP/E-2/36.041/PO. Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza del 9 novembre 1983, causa C-322/81 *Michelin/Commissione*, ECLI:EU:C:1983:313.

⁽²⁾ Le inchieste citate hanno riguardato gli Stati Uniti, l'India, l'Egitto e la commissione eurasiatica.



- (75) La Commissione ha inoltre constatato che sia gli pneumatici nuovi che quelli ricostruiti sono utilizzati dai proprietari di autocarri o di autobus che operano principalmente nel settore dei trasporti di persone e merci a breve e a lungo raggio. Di conseguenza l'utilizzo finale fondamentale degli pneumatici nuovi e ricostruiti è il medesimo. La Commissione ha altresì rilevato che gli pneumatici nuovi e quelli ricostruiti vengono utilizzati per le stesse quattro principali applicazioni, ossia direzionale, trattiva, per rimorchi e per tutte le posizioni, e sono soggetti agli stessi requisiti di sicurezza nel mercato dell'Unione, a norma della pertinente legislazione.
- (76) Pertanto l'argomentazione secondo cui gli pneumatici nuovi e quelli ricostruiti hanno applicazioni diverse è stata provvisoriamente respinta.
- (77) La Commissione ha concordato sul fatto che gli pneumatici ricostruiti differiscono da quelli nuovi di livello 1, nella misura in cui non sono venduti sul mercato di primo equipaggiamento. Essa ha inoltre constatato che vale esattamente lo stesso per gli pneumatici di livello 3 e, in ampia misura, per i marchi di livello 2 che non sono venduti sul mercato di primo equipaggiamento.
- (78) Pertanto la Commissione ha provvisoriamente respinto l'argomentazione secondo la quale gli pneumatici nuovi e quelli ricostruiti hanno canali di vendita diversi.
- (79) Per quanto riguarda le decisioni della Commissione in materia di concorrenza e la sentenza (1) della Corte di giustizia europea, in cui si è rilevato che gli pneumatici ricostruiti costituiscono un mercato distinto del prodotto, esse sono di fatto irrilevanti ai fini della definizione del prodotto nelle inchieste in materia di difesa commerciale. In un caso di concentrazione, la definizione del mercato è imperniata sulla sostituibilità sul versante della domanda e dell'offerta (2). In un'inchiesta anti-dumping, il mercato viene definito dalle caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche del prodotto in esame. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.
- (80) Per quanto concerne l'argomentazione relativa alla definizione del prodotto nei procedimenti anti-dumping in paesi terzi, la Commissione ha fatto notare che la definizione del prodotto rientra nell'ampio margine di discrezionalità dell'autorità incaricata dell'inchiesta nelle questioni di difesa commerciale. (3) Pertanto, il modo in cui le autorità inquirenti dei paesi terzi hanno esercitato il loro potere discrezionale a tale riguardo non può limitare il margine di discrezionalità della Commissione ai fini della presente inchiesta.
- (81) È stato inoltre sostenuto che il prodotto in esame non dovrebbe corrispondere a più codici NC. In proposito la Commissione ha innanzitutto ricordato che è molto comune che ad un singolo prodotto in esame siano attribuiti più codici NC. Ciò deriva naturalmente dalla struttura della nomenclatura combinata. Inoltre l'avviso di apertura stabiliva chiaramente che i codici NC erano stati forniti solo a scopo informativo. In secondo luogo non è stata fornita nessuna prova fattuale e la Commissione non ha reperito informazioni secondo cui la definizione del prodotto in esame era tale da suggerire che pneumatici importati, ricostruiti e nuovi, non potessero essere provvisoriamente considerati prodotti alternativi e concorrenti diretti rispetto agli pneumatici ricostruiti e nuovi prodotti nell'Unione. Ai fini della presente inchiesta lo stesso principio si applica alla percezione del produttore e del consumatore, ai canali di distribuzione o ad altri fattori quali l'esistenza di una o più categorie di prodotti, in contrapposizione alla differenziazione tra pneumatici nuovi e ricostruiti.
- (82) Le parti interessate hanno infine sostenuto che, in seguito alla segmentazione del mercato nell'Unione, gli pneumatici ricostruiti sono ritenuti di qualità inferiore a quelli nuovi di livello 1, anche se sono realizzati sulla carcassa di uno pneumatico di livello 1.
- (83) La Commissione ha accettato tale argomentazione, che corrisponde alla mappatura dei livelli definita per la presente inchiesta, e ha considerato solo gli pneumatici ricostruiti di livello 2 e 3.

2.4. Prodotto simile

- (84) Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche di base e gli stessi impieghi di base:
- il prodotto in esame,
 - il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno del Brasile, paese utilizzato provvisoriamente come paese di riferimento,
 - il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.

(1) Commissione europea, causa COMP/M.4564 - BRIDGESTONE/BANDAG; causa COMP/E-2/36.041/PO. Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza del 9 novembre 1983, causa C-322/81 *Michelin/Commissione*, ECLI:EU:C:1983:313.

(2) Commissione europea, causa COMP/M.4564 - BRIDGESTONE/BANDAG, pag. 4.

(3) Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza del 17 marzo 2016, causa C-232/14 *Portmeirion Group*, ECLI:EU:C:2016:180, punti 47 e ss.



- (85) In questa fase la Commissione ha deciso che tali prodotti sono quindi prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3. DUMPING

3.1. Valore normale

3.1.1. *Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)*

- (86) A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettere a) e b), del regolamento di base la Commissione è tenuta a determinare il valore normale in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo a economia di mercato nel caso di importazioni da paesi non retti da un'economia di mercato, a meno che l'esportatore possa dimostrare di operare in condizioni di economia di mercato.
- (87) La CCCMC e la CRIA hanno sostenuto che, dopo la scadenza dei termini di cui al paragrafo 15, lettera a), punto ii), del protocollo di adesione della RPC all'Organizzazione mondiale del commercio («OMC»), l'11 dicembre 2016 si sarebbero dovute applicare agli esportatori cinesi le regole generali per la determinazione del valore normale. A tale riguardo la CRIA e la CCCMC hanno affermato che, dopo l'11 dicembre 2016, l'utilizzo di un metodo non conforme all'economia di mercato per determinare tale valore è contrario agli obblighi dell'Unione nel quadro dell'OMC. Esse hanno asserito che il valore normale non può essere basato su un paese di riferimento, ma dovrebbe essere determinato in base ai dati cinesi relativi alle vendite e ai costi.
- (88) L'avviso di apertura è stato pubblicato l'11 agosto 2017. Di conseguenza la legislazione pertinente applicabile al presente procedimento è il regolamento di base nella sua versione applicabile al momento dell'apertura. Il valore normale è pertanto stabilito sulla base dell'articolo 2, paragrafo 7, lettere a) e b), del regolamento di base applicabile alla data dell'apertura della presente inchiesta nell'agosto 2017. Le argomentazioni della CCCMC e della CRIA sono pertanto respinte.
- (89) Per comodità di riferimento, i criteri del TEM in forma sintetica sono i seguenti:
- le decisioni delle imprese in materia di politica commerciale e di costi sono adottate in risposta alle tendenze del mercato, senza significative interferenze statali; i costi riflettono i valori di mercato,
 - le imprese dispongono di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente in linea con le norme internazionali in materia di contabilità e applicati in ogni caso,
 - non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato,
 - le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono certezza del diritto e stabilità, e
 - le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.
- (90) Per stabilire se i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base fossero soddisfatti, la Commissione ha cercato di raccogliere le informazioni necessarie chiedendo ai produttori esportatori di compilare il modulo di richiesta del TEM. Due delle quattro società che hanno collaborato inserite nel campione, Giti Group e Hankook Group, hanno chiesto il TEM e hanno risposto entro il termine stabilito. È stata dunque presa una decisione relativa al TEM per questi due gruppi di imprese.
- (91) La Commissione ha raccolto tutte le informazioni ritenute necessarie e verificato, presso le sedi delle principali persone giuridiche di entrambi i gruppi, le informazioni presentate nelle richieste del TEM.
- (92) In caso di parti collegate, la Commissione ha esaminato se il gruppo di società collegate, considerate nel suo complesso, soddisfaceva le condizioni per beneficiare del TEM. Quindi, qualora una filiale o qualsiasi altra società collegata al richiedente nella RPC fosse coinvolta, direttamente o indirettamente, nella produzione o nella vendita del prodotto in esame, l'esame del TEM veniva effettuato per ogni società individualmente nonché per il gruppo di società nel loro insieme.
- (93) Nessuno dei due gruppi che hanno chiesto il TEM ha dimostrato di soddisfare tutti i criteri stabiliti all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.
- (94) Più specificamente, nessuno dei due gruppi è stato in grado di dimostrare, individualmente o come gruppo, di disporre di un'unica serie ben definita di documenti contabili soggetti a revisione contabile indipendente in linea con le norme internazionali in materia di contabilità, non soddisfacendo pertanto il secondo criterio per l'ottenimento del TEM.
- (95) Inoltre nessuno dei due gruppi è stato in grado di dimostrare di non essere stato soggetto a distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato. Di conseguenza, tali società o gruppi di società non hanno soddisfatto il terzo criterio per l'ottenimento del TEM. Più precisamente, entrambi i gruppi di produttori esportatori hanno beneficiato di regimi fiscali preferenziali.



- (96) Inoltre Hankook Group non ha dimostrato che non vi è una significativa interferenza statale né che i costi dei principali mezzi di produzione rispecchiano sostanzialmente i valori di mercato. Hankook Group non ha dunque neanche dimostrato di aver soddisfatto il primo criterio per l'ottenimento del TEM.
- (97) La Commissione ha comunicato le conclusioni a entrambi i produttori esportatori interessati, alle autorità del paese interessato e all'industria dell'Unione. Le parti interessate hanno presentato osservazioni sulle conclusioni. Hankook Group ha sostenuto che le interferenze statali di cui al primo criterio non erano significative. Entrambi i gruppi hanno ritenuto che le carenze nei loro rispettivi sistemi contabili non erano rilevanti. Essi hanno inoltre asserito che il regime fiscale preferenziale previsto dal terzo criterio per l'ottenimento del TEM non costituiva una distorsione significativa.
- (98) Tali commenti non hanno messo in discussione le conclusioni fattuali, ma hanno semplicemente espresso una qualificazione giuridica alternativa. Tuttavia, considerata l'importanza e la gravità delle questioni emerse per tutti e tre i criteri, tali commenti non erano tali da modificare le conclusioni della Commissione.
- (99) Previa informazione degli Stati membri in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il 9 aprile 2017 sono state notificate individualmente e formalmente a tutti i richiedenti le conclusioni finali della Commissione riguardo alle rispettive richieste di TEM.
- (100) Di conseguenza, né Giti Group né Hankook Group hanno potuto dimostrare di aver soddisfatto tutti i criteri del TEM di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, e pertanto non è stato possibile concedere loro il TEM.

3.1.2. Paese di riferimento

- (101) A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato per tutti i produttori esportatori. A tale scopo è stato necessario selezionare un paese terzo a economia di mercato («il paese di riferimento»).
- (102) Nell'avviso di apertura la Commissione ha informato le parti interessate di aver considerato gli Stati Uniti come paese di riferimento adeguato e ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni.
- (103) La Commissione ha ricevuto osservazioni da tre parti interessate in merito alla selezione del paese di riferimento:
- CRIA/CCCMC,
 - Giti Group,
 - il denunciante.
- (104) Sia CRIA/CCCMC che Giti Group si sono pronunciati contro la scelta degli Stati Uniti come paese di riferimento. Essi hanno inoltre ritenuto che il Giappone e la Corea (anche se in misura minore) non fossero paesi adeguati, mentre il paese di riferimento più adatto sarebbe stato la Thailandia. Giti Group ha altresì affermato che la Turchia, a causa della presenza di restrizioni commerciali e di un accesso diverso alle materie prime, non poteva essere scelta come paese appropriato. CRIA/CCCMC hanno invitato la Commissione a contattare gli eventuali produttori dei paesi di riferimento in Turchia, Thailandia, Brasile e nella Repubblica araba d'Egitto («Egitto»).
- (105) Il denunciante si è opposto alla scelta della Thailandia come paese di riferimento e ha ribadito che, a suo parere, il paese di riferimento più adatto erano gli Stati Uniti.
- (106) La Commissione ha ottenuto i recapiti attendibili di 22 produttori residenti in otto paesi (Stati Uniti, Giappone, Corea, Turchia, India, Thailandia, Sud Africa e Brasile). Ha contattato queste 22 società invitandole a collaborare in qualità di produttori di un paese di riferimento e ha ricevuto risposte al questionario da quattro produttori degli Stati Uniti, della Thailandia, del Sud Africa e del Brasile (un produttore per ciascun paese).
- (107) La risposta del produttore statunitense al questionario non conteneva informazioni conformi al questionario stesso e il produttore non ha voluto fornire le informazioni mancanti. In considerazione di questa risposta incompleta, la Commissione ha escluso gli USA dalla sua analisi.
- (108) Analogamente, la Commissione ha escluso anche la Thailandia come potenziale paese di riferimento. In questo caso il produttore thailandese ha comunicato, nella risposta al questionario, che il suo volume di produzione era estremamente ridotto (meno di 10 000 unità) e che produceva solo pneumatici con camera d'aria. La Commissione ha ritenuto che, a causa della mancanza di rappresentatività, i dati ricevuti da questo produttore non avrebbero fornito alcun confronto significativo, dal momento che la grande maggioranza degli pneumatici venduti nel mercato dell'Unione è del tipo senza camera d'aria.



- (109) La Commissione ha ricevuto una risposta completa al questionario dal produttore del Sud Africa. La produzione nazionale totale in Sud Africa è inferiore alle 200 000 unità all'anno, il che rappresenta solo il 2 % circa delle esportazioni cinesi nell'Unione. Il consumo nazionale è di 1,3 milioni di unità. Le importazioni totali rappresentano il 90 % del consumo sul mercato interno. Nonostante non si applichino dazi di difesa commerciale, i dazi doganali normali sono relativamente alti, pari al 25 % per la maggior parte dei paesi a livello mondiale e al 15 % per l'Unione. Il Sud Africa è comparabile alla RPC in termini di livello di sviluppo economico.
- (110) Infine la Commissione ha ricevuto una risposta completa al questionario da un produttore del Brasile.
- (111) Il Brasile registra una produzione significativa (7,1 milioni di unità), superiore al totale delle esportazioni cinesi nell'Unione (4,59 milioni di unità). Il consumo nazionale brasiliano è di quasi 7 milioni di unità. Le importazioni totali (circa 1 milione di unità) rappresentano circa il 15 % del consumo brasiliano, mentre le esportazioni totali sono pari a 900 000 unità. I volumi del produttore che ha collaborato (oltre 1 milione di unità) sono sufficientemente rappresentativi per la determinazione del valore normale. I produttori di Brasile e RPC presentano condizioni simili di accesso alle principali materie prime, in quanto entrambi i paesi sono produttori di gomma naturale. Infine il Brasile è comparabile alla RPC in termini di livello di sviluppo economico. Benché il Brasile applichi dazi di difesa commerciale nei confronti di numerosi paesi terzi, le importazioni del prodotto in esame sopra riportate sono comunque notevoli.
- (112) La Commissione ha ritenuto che sia il Sud Africa che il Brasile potessero essere utilizzati come paese di riferimento. In considerazione del fatto che la produzione interna in Sud Africa era considerevolmente inferiore a quella del Brasile in termini sia relativi che assoluti, la Commissione ha deciso di selezionare il Brasile come paese di riferimento più appropriato a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

3.1.3. Valore normale

- (113) Le informazioni pervenute dal produttore del paese di riferimento che ha collaborato sono state utilizzate come base per la determinazione del valore normale per i produttori esportatori cui non è stato accordato il TEM, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.
- (114) Nel caso di alcuni tipi di prodotto fabbricati nel paese di riferimento, non è stato possibile individuare una corrispondenza tra i tipi di prodotto esportati dal paese interessato verso l'Unione, in quanto il produttore del paese di riferimento non fabbricava tutte le misure e i tipi di pneumatici esportati nell'Unione. Per i tipi di prodotto privi di corrispondenza si è dovuto pertanto calcolare il valore normale come previsto dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, in base ai costi di produzione del produttore del paese di riferimento, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e per i profitti.
- (115) La Commissione ha calcolato il costo medio di produzione («CP») al kg per ciascuna posizione dello pneumatico - anteriore, trattiva, per rimorchi e multi-posizione - per ciascun livello rispettivo (1, 2 o 3) e per ciascun tipo di pneumatico (senza camera d'aria o con camera d'aria), in base ai dati relativi al costo di produzione verificato, inviati dal produttore brasiliano. Tale CP medio era compreso tra 20,03 CNY/kg e 21,29 CNY/kg. La Commissione ha calcolato il valore di ciascun numero di codice del prodotto privo di corrispondenza esportato dai produttori cinesi, moltiplicando il suo peso per il CP medio per ogni posizione, tipo e livello di pneumatico. Ha poi aggiunto un congruo importo per le SGAV (35-45 % del CP) basandosi sui dati effettivi attinenti alla produzione e alle vendite, come previsto all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base. Ha infine aggiunto un congruo margine di profitto (23-28 % del CP) utilizzando il margine di profitto medio delle vendite dei prodotti remunerativi.

3.2. Prezzo all'esportazione

- (116) I produttori esportatori inseriti nel campione hanno esportato nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti oppure tramite società collegate o non collegate operanti come importatori.
- (117) Nel caso in cui i produttori esportatori hanno esportato nell'Unione il prodotto in esame direttamente ad acquirenti indipendenti, il prezzo all'esportazione è stato il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l'esportazione all'Unione, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
- (118) Nel caso in cui i produttori esportatori hanno esportato nell'Unione il prodotto in esame tramite società collegate operanti come importatori, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell'Unione in conformità all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. In tali casi sono stati applicati adeguamenti per tenere conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, comprese le SGAV, e dei profitti.
- (119) Per quanto riguarda una filiale di Aeolus Group (Pirelli Tyre Co., Ltd.), la Commissione non ha ricevuto i dati necessari a stabilire il prezzo all'esportazione entro il termine prestabilito. Il 23 marzo 2018 la Commissione ha informato la società che i questionari forniti dai suoi importatori collegati erano incompleti ed è stato richiesto di



rivedere e ripresentare le risposte ai questionari. La società è stata informata del fatto che, in caso di mancata presentazione di informazioni complete e corrette entro il termine prestabilito, la Commissione sarebbe potuta tornare a basarsi sui fatti disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base. Il 4 aprile 2018 la società in questione ha fornito le risposte rivedute. Tuttavia, la Commissione le ha ritenute comunque incomplete e non ha pertanto potuto elaborarle ai fini dell'analisi del dumping e del pregiudizio. Di conseguenza, la Commissione ha stabilito il margine di dumping sulla base delle informazioni verificate pervenute dalle altre società verificate di Aeolus Group, segnatamente Aeolus Tyre e Chonche Auto Double Happiness Tyre. Aeolus Group è stato invitato ad aggiornare i dati relativi a Pirelli per la restante parte del procedimento.


3.3. Confronto

- (120) La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori inseriti nel campione a livello franco fabbrica. I margini di dumping sono stati stabiliti confrontando i singoli prezzi franco fabbrica dei produttori esportatori inseriti nel campione con i prezzi di vendita nazionali del produttore del paese di riferimento o, ove necessario, con il valore normale calcolato.
- (121) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto debitamente conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. La Commissione ha apportato i seguenti adeguamenti al prezzo all'esportazione e al valore normale utilizzando i dati forniti dagli esportatori inseriti nel campione e dal produttore del paese di riferimento nelle risposte al questionario e durante la visita di verifica: i costi relativi alla spedizione del prodotto in esame, quali i costi di trasporto stradale e marittimo, assicurazione, movimentazione e carico e le spese accessorie (8-18 %); le spese bancarie e il costo del credito (0-1 %); la garanzia e gli sconti (2-3 %); e le imposte indirette (4 %). Infine, per un produttore esportatore sono stati effettuati adeguamenti per le commissioni corrisposte alla società madre (2-5 %).

3.4. Margine di dumping

- (122) Per i produttori esportatori inclusi nel campione la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo del prodotto simile con la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame, in conformità all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
- (123) Il margine di dumping per i produttori esportatori che hanno collaborato e che non sono stati inseriti nel campione è stato calcolato seguendo le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale margine è stato calcolato sulla base della media ponderata dei margini stabiliti per i produttori esportatori inseriti nel campione.
- (124) Per quanto riguarda tutti gli altri produttori esportatori della RPC, la Commissione ha determinato il livello di cooperazione nella RPC, che è stato misurato valutando il rapporto fra il volume delle esportazioni nell'Unione dei produttori che hanno collaborato e il volume totale delle esportazioni effettuate dal paese interessato nell'Unione.
- (125) Il livello di cooperazione è stato elevato. Pertanto, il margine di dumping residuo applicabile a tutti gli altri produttori esportatori della RPC è stato provvisoriamente fissato a un livello corrispondente al margine di dumping più elevato accertato per i produttori esportatori che hanno collaborato inseriti nel campione.
- (126) I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale sul prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società	Margine di dumping provvisorio (%)
Xingyuan Group	166,7
Giti Group	98,7
Aeolus Group	151,2
Hankook Group	80,4
Altre società che hanno collaborato	110,3
Tutte le altre società	166,7



4. PREGIUDIZIO

4.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

- (127) Durante il periodo in esame, il prodotto simile era fabbricato da più di 380 produttori dell'Unione. Tali produttori costituiscono «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (128) La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta è stata calcolata pari a circa 20,9 milioni di pneumatici. La Commissione ha calcolato il valore della produzione totale dell'Unione sulla base dei dati ottenuti durante l'inchiesta. Come indicato al considerando 24, dieci produttori dell'Unione inseriti nel campione finale rappresentano oltre il 36 % della produzione e delle vendite dell'Unione dichiarate dai produttori dell'Unione del prodotto simile che hanno collaborato. Gli indicatori microeconomici sono stati quindi esaminati sulla base dei dati ottenuti dalle risposte di tali dieci produttori dell'Unione.
- (129) La produzione dell'Unione è frammentata tra grandi gruppi di società e più di 380 PMI in tutta l'Unione. Le grandi imprese rappresentano circa il 90 % della produzione totale dell'Unione e l'85 % delle vendite nell'Unione dei produttori dell'Unione. Le PMI partecipano alla produzione di pneumatici ricostruiti e rappresentano il restante 10 % della produzione dell'Unione e il 15 % delle vendite nell'Unione dei produttori dell'Unione.
- (130) Si è constatato che i produttori inseriti nel campione importano dalla RPC il prodotto in esame e lo rivendono sul mercato dell'Unione. Tuttavia, rispetto alle loro vendite complessive, le importazioni restano marginali e non influiscono sulla loro qualifica di produttori dell'Unione.

4.2. Consumo dell'Unione

- (131) Il consumo dell'Unione è stato determinato sulla base delle informazioni dichiarate dall'ETRMA, dei dati sulle importazioni forniti da Eurostat con i codici NC 4011 20 90 e 4012 12 00 e delle informazioni ricevute dai fornitori di battistrada.
- (132) Nel periodo in esame il consumo nell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo dell'Unione (in unità)

	2014	2015	2016	Periodo dell'inchiesta
Consumo totale dell'Unione	20 248 578	20 782 365	21 452 278	21 590 193
Indice 2014 = 100	100	102,6	105,9	106,6


Fonte: ETRMA, Eurostat Comext e fornitori di battistrada.

- (133) Nel periodo in esame il consumo dell'Unione è aumentato. Nel complesso, nel periodo in esame il consumo è aumentato del 6,6 %, passando da circa 20,2 milioni di pneumatici a circa 21,6 milioni di pneumatici durante il periodo dell'inchiesta.

4.3. Quadro generale riguardante il mercato dell'Unione

4.3.1. Descrizione generale

- (134) Il mercato dell'Unione degli pneumatici per autocarri e autobus è molto competitivo, con molteplici produttori e marchi.
- (135) Il mercato dell'Unione è diviso tra le vendite di primo equipaggiamento ai costruttori di autocarri o autobus e il mercato dei ricambi. La domanda del mercato di pneumatici per autocarri e autobus nel settore del primo equipaggiamento è trainata dalla produzione di autocarri e autobus, mentre il settore postvendita è influenzato da molteplici fattori, tra i quali l'attività economica, le vendite, le dimensioni, la composizione e l'impiego di autocarri o autobus e delle flotte in servizio. Le vendite delle importazioni cinesi sono concentrate principalmente nel mercato dei ricambi.
- (136) Circa il 17 % del consumo totale dell'Unione è costituito da primo equipaggiamento venduto a costruttori di autocarri e autobus. I restanti pneumatici per autocarri e autobus nell'Unione vengono venduti come ricambi direttamente o indirettamente ai proprietari di autocarri o autobus. Gli pneumatici di ricambio comprendono una gamma più ampia di pneumatici e vengono venduti tramite una maggiore varietà di canali con diverse strategie di marketing. Gli pneumatici di ricambio possono essere venduti direttamente agli utilizzatori finali o tramite distributori collegati o indipendenti che poi li rivendono agli utilizzatori finali.



- (137) I principali canali di vendita sono la vendita ai distributori che li rivendono ai proprietari di flotte oppure la vendita diretta ai proprietari di flotte, talvolta in abbinamento a servizi (controllo, manutenzione e assistenza).
- (138) Anche il marchio influisce sul prezzo che i clienti sono disposti a pagare per gli pneumatici di autocarri e autobus. I marchi sono spesso legati alla qualità percepita e all'assistenza, e in misura ancora maggiore nel caso degli pneumatici di qualità superiore.

4.3.2. Interconnessione tra pneumatici nuovi e ricostruiti

- (139) La Commissione ha determinato che i produttori principali dell'Unione si concentravano nei livelli 1 e 2, in cui gli pneumatici erano/sono progettati per avere un ciclo di vita lungo ed essere ricostruibili. Tali caratteristiche degli pneumatici dei livelli 1 e 2 giustificavano i prezzi (e i margini di profitto) notevolmente più elevati dovuti alle alte prestazioni attese.
- (140) L'inchiesta ha infatti dimostrato che i produttori dell'Unione di dimensioni maggiori pubblicizzano attivamente la ricostruibilità dei loro pneumatici per fidelizzare i clienti al marchio e distinguersi dalle importazioni a basso prezzo degli pneumatici di livello 3. Dall'inchiesta è quindi emerso che una parte rilevante del valore attribuito agli pneumatici di livello 1 e 2 deriva, di fatto, dall'esistenza dell'industria della ricostruzione nel livello 3.
- (141) Tuttavia l'elevata intercambiabilità degli pneumatici ricostruiti e nuovi fa sì che il livello 3 sia anche quello più vulnerabile alle importazioni cinesi a basso prezzo del prodotto in esame. Ciò è vero in particolare se si considera che gli utilizzatori sono consapevoli del fatto che, a livello di prestazioni, gli pneumatici ricostruiti e quelli nuovi di bassa qualità non sono particolarmente riconoscibili. Tale intercambiabilità, a sua volta, fa sì che il prezzo sia il fattore determinante nella decisione del cliente di acquistare pneumatici nuovi di livello 3 o ricostruiti.
- (142) La Commissione ha invitato le parti interessate a commentare la valutazione preliminare e a fornire informazioni che sostengano o contraddicano l'analisi in modo da ottenere un quadro quanto più completo possibile nella fase finale della presente inchiesta.

4.4. Importazioni dal paese interessato

4.4.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

- (143) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni sulla base dei dati Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata calcolata in base al consumo dell'Unione riportato nella tabella 1.
- (144) Le importazioni nell'Unione dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Volume delle importazioni (in unità) e quota di mercato


	2014	2015	2016	Periodo dell'inchiesta
Volume delle importazioni dalla RPC (in unità)	3 471 997	3 840 290	4 420 368	4 596 098
Indice 2014 = 100	100	110,6	127,3	132,4
Quota di mercato (%)	17,1	18,5	20,6	21,3
Indice 2014 = 100	100	107,8	120,2	124,1

Fonte: Eurostat Comext.

- (145) Sulla base dei dati Eurostat, i volumi delle importazioni dalla RPC sono aumentati del 32 % durante il periodo in esame, passando da circa 3,5 milioni di pneumatici nel 2014 a circa 4,6 milioni di pneumatici durante il periodo dell'inchiesta. Ciò ha portato a un aumento della quota di mercato delle importazioni cinesi, in un mercato in crescita, passando dal 17,1 % al 21,3 %.

4.4.2. Prezzi delle importazioni dal paese interessato

- (146) La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni sulla base dei dati Eurostat. La sottoquotazione dei prezzi delle importazioni è stata calcolata sulla base dei produttori esportatori cinesi inseriti nel campione.



(147) Il prezzo medio delle importazioni nell'Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Prezzi delle importazioni (EUR/unità)

	2014	2015	2016	Periodo dell'inchiesta
RPC	144,4	144,3	127,7	128,8
Indice 2014 = 100	100	99,9	88,4	89,1

Fonte: Eurostat Comext.

(148) Nel corso del periodo in esame i prezzi all'importazione dalla RPC nell'Unione sono diminuiti dell'11 %.

4.4.3. *Sottoquotazione dei prezzi*

(149) La Commissione ha determinato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta confrontando:

- 1) la media ponderata dei prezzi di vendita, per tipo e segmento di prodotto, praticati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguati a un livello franco fabbrica e
- 2) la media ponderata dei prezzi corrispondenti, per tipo e segmento di prodotto, delle importazioni provenienti dai produttori esportatori cinesi inseriti nel campione, praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (cif), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi e dei costi successivi all'importazione.

(150) Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per transazioni allo stesso stadio commerciale, con i dovuti adeguamenti, ove necessario, e dopo aver dedotto sconti e riduzioni. Il risultato del confronto è stato espresso sotto forma di percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta. È emerso un margine di sottoquotazione medio ponderato compreso tra il 21 % e il 31 % dovuto alle importazioni del prodotto in esame dal paese interessato nel mercato dell'Unione. Inoltre il margine di sottoquotazione medio ponderato nei tre livelli è risultato significativo, pari al 24 % per i livelli 1 e 2 e tra il 21 % e il 31 % per il livello 3. Il sostanziale livello di sottoquotazione dimostra, in questo caso, l'evidente effetto di dumping.

4.5. **Situazione economica dell'industria dell'Unione**

4.5.1. *Osservazioni generali*

(151) In conformità all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.

(152) Come indicato ai considerando da 19 a 27, per determinare l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è stato usato il campionamento.

(153) Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nella denuncia, nelle statistiche Eurostat e nelle comunicazioni trasmesse dall'ETRMA, ove opportuno, per garantire che i dati si riferissero a tutti i produttori dell'Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione e nella comunicazione trasmessa dall'ETRMA. I dati si riferivano ai produttori dell'Unione inseriti nel campione. Le due serie di dati sono state considerate entrambe rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.

(154) Gli indicatori macroeconomici sono: la produzione, la capacità produttiva, l'utilizzo degli impianti, il volume delle vendite, la quota di mercato, la crescita, l'occupazione, la produttività e l'entità del margine di dumping.

(155) Gli indicatori microeconomici sono: i prezzi unitari medi, i costi unitari, i costi della manodopera, le scorte, la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti, l'utile sul capitale investito e la capacità di reperire capitali.

(156) Vi sono due osservazioni riguardanti il metodo per l'analisi degli indicatori di pregiudizio.



- (157) Come indicato nel considerando 23, i produttori dell'Unione sono composti di due categorie di società dal punto di vista delle dimensioni: le grandi imprese e le PMI (altamente frammentate), che rappresentano rispettivamente l'85 % e il 15 % del totale delle vendite nell'UE dei produttori dell'Unione nel 2016. Tuttavia, a seguito del campionamento dei produttori dell'Unione, i dati sulle vendite delle PMI inserite nel campione rappresentavano circa il 4 % del totale delle vendite nell'UE dei produttori dell'Unione inseriti nel campione. La Commissione ha pertanto deciso di ponderare i risultati dei produttori dell'Unione inseriti nel campione in funzione della quota di mercato di ciascuna categoria di imprese. Poiché le PMI operano soltanto nel segmento di livello 3, questo adeguamento ha avuto come conseguenza diretta l'incremento della quota di vendite del livello 3 all'interno della serie di dati provenienti dai produttori dell'Unione inseriti nel campione.
- (158) Inoltre le vendite totali nell'UE dei produttori dell'Unione sono state suddivise nei tre livelli secondo le seguenti proporzioni: livello 1: 51 %, livello 2: 23 % e livello 3: 26 %. Tuttavia, anche a seguito dell'adeguamento di cui al considerando 161, i dati sulle vendite nell'Unione dei produttori dell'Unione inseriti nel campione non rappresentavano la proporzione reale delle vendite nell'Unione per livello. La Commissione ha pertanto deciso di ponderare i risultati dei produttori dell'Unione inseriti nel campione in funzione della quota totalizzata per ciascun livello relativamente al totale delle vendite nell'UE dei produttori dell'Unione, in modo da garantire che i tre livelli fossero rappresentati in base alla quota delle vendite totali nell'Unione in tutti i microindicatori.
- (159) Diverse parti hanno sostenuto che, se la Commissione segue la segmentazione basata sui tre livelli, anche la determinazione del pregiudizio deve essere realizzata a livello dei segmenti. In particolare, la situazione dell'industria dell'Unione e l'impatto delle importazioni devono essere valutati per livello; ad esempio, l'impatto delle importazioni del livello 2 (provenienti sia dalla RPC che da altri paesi) deve essere esaminato per i produttori dell'Unione del livello 2.
- (160) La Commissione ha considerato che, nonostante la segmentazione del mercato dell'Unione, gli pneumatici definiti nel considerando 78 presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e sono intercambiabili. Di conseguenza la determinazione del pregiudizio per il prodotto in esame è stata realizzata in conformità all'accordo antidumping dell'OMC. In particolare, l'organo d'appello ha rilevato che, «se le autorità incaricate delle inchieste analizzano una parte dell'industria nazionale, in linea di principio esse dovrebbero analizzare in modo analogo tutte le altre parti di tale industria nonché l'industria nel suo complesso»⁽¹⁾. È dunque possibile effettuare un'analisi per segmenti secondo la normativa dell'OMC, ma essa deve essere accompagnata da un'analisi dell'intera industria. Analogamente il Tribunale ha accettato che l'analisi del pregiudizio si possa concentrare sul livello più colpito dalle importazioni oggetto di dumping⁽²⁾.
- (161) La Commissione ha pertanto condotto l'analisi di alcuni indicatori per livello. Come indicato nei considerando da 212 a 216, tale analisi conferma che, in generale, l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio e che le tendenze per il prodotto in esame considerato nel suo insieme corrispondono in generale a quelle per i livelli considerati separatamente.
- (162) La situazione economica dell'industria dell'Unione è analizzata su base aggregata e, per determinati indicatori microeconomici, a causa della segmentazione del mercato dell'Unione, anche per livello.

4.5.2. Indicatori macroeconomici

4.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

- (163) Nel periodo in esame la produzione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti totali stimati dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

	2014	2015	2016	Periodo dell'inchiesta
Volume di produzione (in unità)	20 722 065	20 199 411	20 496 669	20 863 087
Indice 2014 = 100	100	98	99	101

⁽¹⁾ WT/DS184/AB/R, 23.8.2001, Stati Uniti – misure antidumping su alcuni prodotti di acciaio laminati a caldo originari del Giappone, paragrafo 204.

⁽²⁾ Tribunale, sentenza del 28 ottobre 2004, causa T-35/01, Shanghai Teraoka Electronic Co. Ltd/Consiglio, paragrafi 129 e 258.



	2014	2015	2016	Periodo dell'inchiesta
Capacità produttiva in Cina (in unità)	27 978 885	27 443 671	25 609 977	25 178 389
<i>Indice 2014 = 100</i>	100	98	92	90
Utilizzo degli impianti (%)	74	74	80	83
<i>Indice 2014 = 100</i>	100	99	108	112

Fonte: ETRMA, Eurostat Comext per i dati sulle importazioni e sulle esportazioni e informazioni presentate dal denunciante.

- (164) Come illustrato nella tabella 4, la produzione si è mantenuta relativamente stabile, con 20,9 milioni di unità durante il periodo dell'inchiesta, mentre il tasso di utilizzo degli impianti è aumentato di 9 punti percentuali nel corso dello stesso periodo.
- (165) La causa principale dell'aumento dell'utilizzo degli impianti può essere unicamente attribuita alla notevole diminuzione della capacità produttiva del 10 %. Tale situazione ha interessato principalmente l'attività di ricostruzione poiché, nel periodo in esame, almeno 85 PMI stabilite praticamente in tutti gli Stati membri hanno interrotto la produzione di pneumatici ricostruiti e alcune filiali di grandi società sono state chiuse ⁽¹⁾.
- (166) La tendenza stabile della produzione dell'Unione e la chiusura di società sono in contrasto con la crescita dei consumi post-crisi nell'Unione, di cui l'industria dell'Unione avrebbe potuto beneficiare.

4.5.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato

- (167) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Volume delle vendite e quota di mercato

	2014	2015	2016	Periodo dell'inchiesta
Volume totale delle vendite sul mercato dell'Unione (in unità)	14 584 057	14 558 260	14 385 254	14 426 297
<i>Indice 2014 = 100</i>	100	99,8	98,6	99,0
Quota di mercato (%)	72,0	70,1	67,1	66,8
<i>Indice 2014 = 100</i>	100	97,3	93,1	92,8


Fonte: ETRMA ed Eurostat Comext per i dati sulle importazioni.

- (168) In un mercato in crescita, nel corso del periodo in esame le vendite dell'Unione si sono mantenute stabili. Tale situazione ha determinato una riduzione di 5,2 punti percentuali della quota di mercato (dal 72,0 % al 66,8 %), mentre il volume delle vendite degli pneumatici cinesi oggetto di dumping è aumentato di 1,1 milioni di unità.

4.5.2.3. Crescita

- (169) Nel periodo in esame il consumo dell'Unione è aumentato del 6,6 %. Nonostante la crescita dei consumi, i volumi delle vendite dell'industria dell'Unione sono diminuiti dell'1 %, portando alla perdita di quote di mercato per l'industria dell'Unione. La quota di mercato delle importazioni del paese interessato è aumentata durante il periodo in esame.

⁽¹⁾ Nel 2017 Goodyear Group ha chiuso il suo stabilimento nel Regno Unito (circa 330 posti di lavoro); Michelin Group ha chiuso diversi stabilimenti nell'Unione: due in Francia (uno nel 2014, con 700 dipendenti e l'altro nel 2017, con 330 dipendenti), uno in Germania (nel 2016, con 200 dipendenti), uno in Ungheria (nel 2015, con 500 dipendenti) e uno in Italia, e Continental Group ha chiuso uno stabilimento in Germania.



4.5.2.4. Occupazione e produttività

(170) Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Occupazione e produttività

	2014	2015	2016	Periodo dell'inchiesta
Numero di dipendenti	38 445	36 478	34 959	34 188
Indice 2014 = 100	100	95	91	89
Produttività (unità/dipendente)	539	554	586	610
Indice 2014 = 100	100	103	109	113

Fonte: risposte al questionario verificate dei produttori dell'Unione inseriti nel campione e comunicazioni dei fornitori di battistrada dell'ETRMA.

- (171) Durante il periodo in esame sono andati perduti oltre 4 200 posti di lavoro diretti, con ripercussioni sia per le PMI, con l'interruzione della produzione per almeno 85 produttori stabiliti in tutta l'Unione, che per le grandi imprese, che hanno chiuso diversi stabilimenti.
- (172) L'Associazione italiana dei ricostruttori di pneumatici («AIRP») ha inoltre affermato che il settore della ricostruzione nell'Unione rappresenta circa 13 000 posti di lavoro nella produzione e nella distribuzione. L'attività di ricostruzione è un'attività ad alta intensità di manodopera e la lavorazione di uno pneumatico ricostruito richiede da 3 a 4 volte il numero di posti di lavoro necessari per uno pneumatico nuovo. Secondo l'AIRP, diverse società membri dell'associazione stanno attualmente riducendo il personale o attingendo in modo massiccio ai fondi per la disoccupazione.
- (173) Parallelamente la produttività è passata da 539 unità per dipendente nel 2014 a 610 unità per dipendente durante il periodo dell'inchiesta.

4.5.2.5. Entità del margine di dumping

- (174) Tutti i margini di dumping erano notevolmente superiori al livello minimo. Considerati il volume e i prezzi delle importazioni dal paese interessato, l'entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo significativo sull'industria dell'Unione.
- (175) Questa è la prima inchiesta antidumping relativa al prodotto in esame condotta nell'Unione. Non erano pertanto disponibili dati per valutare gli effetti di eventuali precedenti pratiche di dumping.

4.5.3. Indicatori microeconomici


4.5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

- (176) Nel periodo in esame i prezzi medi unitari di vendita applicati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione agli acquirenti indipendenti nell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Prezzi di vendita nell'Unione e costo di produzione

	2014	2015	2016	Periodo dell'inchiesta
Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione (EUR/unità)	237	225	216	218
Indice 2014 = 100	100	95	91	92



	2014	2015	2016	Periodo dell'inchiesta
Costo medio di produzione (EUR/unità)	200	188	183	188
<i>Indice 2014 = 100</i>	100	94	91	94

Fonte: risposte al questionario verificate dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

- (177) Nel corso dello stesso periodo, il prezzo di vendita unitario medio è diminuito di 19 EUR, mentre i costi unitari sono diminuiti di 12 EUR. Ciò equivale a una diminuzione dei prezzi dell'8 % nel corso del periodo in esame, mentre i costi sono diminuiti del 6 %.
- (178) Durante il periodo dell'inchiesta, il costo di produzione è aumentato rispetto al 2016 senza che fosse possibile trasferire pienamente tale aumento sul prezzo di vendita.
- (179) Si è proceduto a un'analisi separata dei tre livelli basata sullo stesso metodo precedentemente descritto.
- (180) Nel corso dello stesso periodo, per il livello 1 il prezzo di vendita unitario medio è diminuito di 25 EUR, mentre i costi unitari sono diminuiti di 19 EUR. Entrambi sono diminuiti del 9 % nel corso del periodo in esame.

Tabella 8

Prezzi di vendita nell'Unione e costo di produzione — Livello 1

	2014	2015	2016	Periodo dell'inchiesta
Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione (EUR/unità)	270,8	255,3	245,3	245,7
<i>Indice 2014 = 100</i>	100	94	91	91
Costo medio di produzione (EUR/unità)	222	200	199	203
<i>Indice 2014 = 100</i>	100	90	89	91

Fonte: risposte al questionario verificate dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.


- (181) Nel corso dello stesso periodo, per il livello 2 il prezzo di vendita unitario medio è diminuito di 27 EUR, mentre i costi unitari sono diminuiti di 17 EUR. Ciò equivale a una diminuzione del prezzo medio del 12 % nel corso del periodo in esame, mentre i costi sono diminuiti del 9 %.

Tabella 9

Prezzi di vendita nell'Unione e costo di produzione — Livello 2

	2014	2015	2016	Periodo dell'inchiesta
Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione sul mercato complessivo (EUR/unità)	228	212	193	201
<i>Indice 2014 = 100</i>	100	93	85	88
Costo medio di produzione (EUR/unità)	187	176	162	170
<i>Indice 2014 = 100</i>	100	94	87	91

Fonte: risposte al questionario verificate dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.



- (182) Nel corso dello stesso periodo, per il livello 3 il prezzo di vendita unitario medio è diminuito di 9 EUR, mentre i costi unitari sono aumentati di 2 EUR. Ciò equivale a una diminuzione del prezzo medio del 5 % nel corso del periodo in esame, mentre i costi sono aumentati dell'1 %.

Tabella 10

Prezzi di vendita nell'Unione e costo di produzione — Livello 3

	2014	2015	2016	Periodo dell'inchiesta
Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione sul mercato complessivo (EUR/unità)	181	176	172	172
<i>Indice 2014 = 100</i>	100	97	95	95
Costo medio di produzione (EUR/unità)	170	175	167	172
<i>Indice 2014 = 100</i>	100	103	98	101

Fonte: risposte al questionario verificate dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

4.5.3.2. Costo del lavoro

- (183) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro per i produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Costo medio del lavoro per dipendente

	2014	2015	2016	Periodo dell'inchiesta
Costo medio del lavoro per dipendente (EUR)	43 875	44 961	46 432	46 785
<i>Indice 2014 = 100</i>	100	102	105	106

Fonte: risposte al questionario verificate dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

- (184) Nel corso del periodo in esame, il costo medio del lavoro è aumentato del 6 %.

4.5.3.3. Scorte

- (185) Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Scorte

	2014	2015	2016	Periodo dell'inchiesta
Scorte finali (<i>indice 2014 = 100</i>)	100	81	100	144
Scorte finali in percentuale della produzione	7 %	6 %	7 %	9 %
<i>Indice 2014 = 100</i>	100	81	97	134

Fonte: risposte al questionario verificate dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.



- (186) Le scorte sono aumentate del 44 % nel periodo in esame e hanno raggiunto circa il 9 % della produzione annuale. Tale situazione ha un impatto negativo sulla situazione finanziaria dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

4.5.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitale

- (187) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:


Tabella 13

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

	2014	2015	2016	Periodo dell'inchiesta
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)	15,6 %	16,7 %	15,2 %	13,7 %
<i>Indice 2014 = 100</i>	100	107	98	88
Flusso di cassa (in milioni di EUR)	309	312	292	272
<i>Indice 2014 = 100</i>	100	101	94	88
Investimenti (in milioni di EUR)	86	63	59	65
<i>Indice 2014 = 100</i>	100	73	69	76
Utile sul capitale investito (%)	21,0	21,7	19,3	17,6
<i>Indice 2014 = 100</i>	100	103	92	84

Fonte: risposte al questionario verificate dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

- (188) La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dell'Unione sotto forma di percentuale sul fatturato di tali vendite.
- (189) La redditività complessiva è passata dal 15,6 % nel 2014 al 13,7 % durante il periodo dell'inchiesta. Tale valore è stato calcolato sulla base dell'incidenza di ciascun livello sulle vendite, come spiegato nei considerando 161 e 162. Il calo della redditività di 1,9 punti percentuali è la conseguenza di una diminuzione più marcata dei prezzi (- 8 %) rispetto alla diminuzione dei costi (- 6 %).
- (190) La redditività complessiva è influenzata dalla redditività del livello 1, mentre il livello 3 singolarmente ha generato perdite durante il periodo dell'inchiesta. Inoltre, anche l'andamento relativo della redditività per l'intera industria dell'Unione è in calo.
- (191) Il flusso di cassa netto è la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. L'andamento del flusso di cassa netto rivela una riduzione del 12 %.
- (192) L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Tale indicatore ha registrato un andamento negativo passando dal 21,0 % al 17,6 % nel corso del periodo in esame.
- (193) Si è proceduto a un'analisi separata dei tre livelli basata sullo stesso metodo precedentemente descritto.
- (194) Durante il periodo considerato, la redditività del livello 1 ha registrato oscillazioni. È aumentata dal 2014 (17,9 %) al 2015 (21,8 %) e in seguito è diminuita durante il periodo dell'inchiesta, arrivando a un livello leggermente inferiore a quello del 2014 (17,5 %). Tale andamento è in parte giustificato dall'evoluzione del costo di produzione e dei prezzi, poiché nel 2015 il costo di produzione ha registrato una diminuzione maggiore di quella dei prezzi di vendita.



- (195) Nel livello 1, il flusso di cassa netto è rimasto stabile mentre l'utile sul capitale investito è sceso dal 26,0 % al 24,3 % durante il periodo in esame.

Tabella 14

Livello 1 — Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

	2014	2015	2016	Periodo dell'inchiesta
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)	17,9	21,8	18,9	17,5
<i>Indice 2014 = 100</i>	100	122	106	98
Flusso di cassa (in milioni di EUR)	191	218	199	192
<i>Indice 2014 = 100</i>	100	113	104	100
Investimenti (in milioni di EUR)	54	36	35	38
<i>Indice 2014 = 100</i>	100	68	65	72
Utile sul capitale investito (%)	26,0	29,3	25,0	24,3
<i>Indice 2014 = 100</i>	100	112	96	93

Fonte: risposte al questionario verificate dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

- (196) Per quanto riguarda il livello 2, la redditività è calata di 2,6 punti percentuali nel corso del periodo in esame (dal 17,9 % nel 2014 al 15,3 % durante il periodo dell'inchiesta).
- (197) Nel livello 2, il flusso di cassa netto ha registrato una diminuzione significativa del 22 % e l'utile sul capitale investito è sceso dal 20,4 % al 16,2 % durante il periodo in esame.

Tabella 15

Livello 2 — Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

	2014	2015	2016	Periodo dell'inchiesta
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)	17,9	16,7	16,0	15,3
<i>Indice 2014 = 100</i>	100	93	90	86
Flusso di cassa (in milioni di EUR)	88	76	65	69
<i>Indice 2014 = 100</i>	100	86	74	78
Investimenti (in milioni di EUR)	18	16	15	17
<i>Indice 2014 = 100</i>	100	92	84	97
Utile sul capitale investito (%)	20,4	21,4	20,1	16,2
<i>Indice 2014 = 100</i>	100	105	98	79

Fonte: risposte al questionario verificate dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.



- (198) Il livello 3 ha generato perdite durante il periodo dell'inchiesta (- 0,4 %). Le perdite sono state particolarmente pronunciate per le PMI (- 6,1 % durante il periodo dell'inchiesta). Per le grandi imprese attive nel livello 3, la redditività si è dimezzata dal 2014 al periodo dell'inchiesta, passando dal 10 % al 4,8 %.
- (199) Nel livello 3, il flusso di cassa netto ha registrato una diminuzione significativa del 62 % e l'utile sul capitale investito è sceso dal 7,6 % al 2,5 % durante il periodo in esame.

Tabella 16

Livello 3 — Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

	2014	2015	2016	Periodo dell'inchiesta
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)	6,1	0,6	2,7	- 0,4
<i>Indice 2014 = 100</i>	100	10	45	- 7
Flusso di cassa (in milioni di EUR)	28	17	26	11
<i>Indice 2014 = 100</i>	100	62	93	38
Investimenti (in milioni di EUR)	14	10	10	10
<i>Indice 2014 = 100</i>	100	69	66	66
Utile sul capitale investito (%)	7,6	0,2	4,8	2,5
<i>Indice 2014 = 100</i>	100	2	62	33

Fonte: risposte al questionario verificate dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

4.6. Interconnessione tra i livelli

- (200) Il mercato dell'Unione degli pneumatici per autobus e autocarri è stato fortemente colpito dalla crisi economica. Dal momento che il consumo di pneumatici è intrinsecamente legato all'acquisto di nuovi veicoli e ai chilometri percorsi dalle flotte, esso è fortemente dipendente dall'attività economica complessiva. Qualunque variazione dell'attività economica e, in particolare, del volume di merci trasportate su gomma, incide direttamente sulle vendite di pneumatici. In un periodo in cui gli autocarri sono meno utilizzati, l'acquisto di nuovi autocarri o di pneumatici di ricambio per autocarri diviene meno necessario: ne risulta il declino del mercato degli pneumatici.
- (201) Dopo la crisi economica si è assistito a una transizione strutturale della domanda dai livelli più alti a quelli più bassi, in cui il prezzo tende a guidare la decisione di acquisto. In tale contesto le offerte a buon mercato di pneumatici importati e la tendenza di alcuni proprietari di flotte ad optare per pneumatici più economici hanno rivestito un ruolo importante nella riconfigurazione del mercato dell'Unione.
- (202) Dal momento che i ricostruttori subiscono una forte pressione, il numero di stabilimenti e officine chiusi è andato crescendo, come indicato nel considerando 175. A causa della mancanza di impianti locali disponibili, diminuisce la possibilità di ricostruire uno pneumatico usurato di alta qualità. Di conseguenza l'acquisto di uno pneumatico di alta qualità ricostruibile più volte diventa meno interessante. Alla luce di tali sviluppi e a fronte delle importazioni a basso prezzo di pneumatici di livello 3, che rappresentano la maggioranza delle importazioni cinesi, ai produttori di pneumatici nuovi dell'Unione non resta che rafforzare la loro presenza anche nel livello 3.
- (203) Infine la concorrenza all'interno dei segmenti è evidenziata anche dall'impatto che i prezzi dei livelli inferiori hanno sui prezzi del livello superiore. Nell'Unione, i prezzi degli pneumatici di livello 1 hanno subito la pressione delle importazioni a buon mercato. Il denunciante ha sostenuto che gli effetti erano particolarmente evidenti nelle aree regionali in cui gli pneumatici di livello 3 erano più presenti (in quelle aree i prezzi degli pneumatici di livello 1 erano solitamente inferiori rispetto ad altre zone dell'Unione, il che sottolinea la pressione, in termini di competitività, degli pneumatici di livello 3 su quelli di livello 1).



- (204) Ne risulta che gli operatori economici hanno dirottato parte dei loro acquisti dagli pneumatici di livello 1 o 2 a quelli di livello 3, rivelando la concorrenza in atto tra i vari segmenti.
- (205) La tabella che segue mostra la quota del consumo dell'Unione per livello nel 2012 e nel 2016. Durante tale periodo il consumo dell'Unione è aumentato di circa 3,8 milioni di unità, e più del 90 % di tale aumento è stato registrato nel livello 3 (circa 3,6 milioni di unità). Tale crescita ha determinato un cambiamento dell'importanza relativa del livello 3, passato dal 27 % al 39 % del consumo totale dell'Unione.

Tabella 17

Consumo dell'Unione suddiviso per livello negli anni 2012 e 2016


	2012	2016
Consumo dell'Unione	17 684 000	21 452 278
Livello 1	46 %	37 %
Livello 2	27 %	24 %
Livello 3	27 %	39 %

Fonte: ETRMA ed Eurostat Comext.

- (206) Sulla base delle informazioni raccolte, la Commissione ha determinato che, in passato, gli pneumatici di livello 1 fissavano il prezzo di riferimento per gli altri livelli. I produttori principali dell'Unione si concentravano nei livelli 1 e 2, in cui gli pneumatici erano/sono progettati per avere un ciclo di vita lungo ed essere ricostruibili. Tali caratteristiche degli pneumatici dei livelli 1 e 2 giustificavano i prezzi (e i margini di profitto) notevolmente più elevati dovuti alle alte prestazioni attese. I consumatori hanno valutato tali proprietà fisiche e di prestazioni e sono stati disposti a pagare prezzi più elevati per averle. Dalle informazioni in possesso della Commissione è emerso tuttavia che il suddetto andamento dei prezzi è cambiato ed è iniziato un «effetto a cascata inverso» in cui i prezzi del livello 3 influenzano in modo opposto quelli del livello 1. Va notato che la maggior parte delle importazioni a basso prezzo si riferiscono al livello 3, nel quale i produttori dell'Unione hanno subito perdite durante il periodo dell'inchiesta.
- (207) Alla luce di quanto esposto sinora, la Commissione ha concluso in via provvisoria che esiste un rapporto simbiotico tra i diversi livelli, in virtù del quale la pressione dei prezzi sul livello 3 incide anche sui prezzi degli altri livelli.

4.7. Conclusioni relative al pregiudizio

- (208) Nel complesso, gli indicatori di pregiudizio dimostrano che l'intera industria dell'Unione si è trovata sottoposta a un'intensa pressione. Nel periodo dell'inchiesta, nonostante il calo dei prezzi di vendita si è verificata una diminuzione della capacità di produzione, degli investimenti e dell'occupazione, nonché una perdita significativa di quota di mercato. L'incremento della quota di mercato delle importazioni del prodotto in esame è avvenuta a spese dell'industria dell'Unione, indipendentemente dalla segmentazione, comportando la perdita di oltre 4 200 posti di lavoro. La redditività, benché si aggirasse ancora intorno al 14 % per l'industria nel suo insieme, ha subito una riduzione di 1,9 punti percentuali tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta e di 3 punti percentuali tra il 2015 e il periodo dell'inchiesta. Inoltre, anche l'andamento relativo della redditività per l'intera industria dell'Unione è in calo.
- (209) È stato inoltre stabilito in via provvisoria che le importazioni cinesi avevano sostanzialmente prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, situazione che, a sua volta, ha influito in modo diretto e significativo sul calo delle prestazioni e sulla riduzione delle capacità, sulla produzione, sull'occupazione e sugli altri indicatori del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Lo sviluppo negativo è stato percepito maggiormente nel livello 3, in cui numerose PMI dell'industria della ricostruzione sono uscite dal mercato e non hanno potuto beneficiare della ripresa economica del settore, che è stata sfruttata in definitiva dalle importazioni a basso prezzo. Si ricorda che le società più attive nel livello 3 rappresentano circa il 20 % della produzione totale dell'Unione. Le perdite del livello 3 non sono sostenibili e mettono a repentaglio la sopravvivenza dell'intera attività di ricostruzione nell'Unione.
- (210) Inoltre la pressione sui prezzi ha influito anche sui prezzi dei livelli più alti. La crescente pressione sui prezzi esercitata dagli pneumatici di livello 3 e derivante dalle importazioni a basso prezzo, per lo più relative a pneumatici di livello 3, ha provocato un effetto simile nel livello 2, in cui i prezzi di vendita sono scesi del 12 % nel periodo in esame; anche i prezzi degli pneumatici di livello 1 hanno dovuto subire una riduzione del 9 % per restare competitivi.



- (211) Infatti, data l'interconnessione del prezzo tra i livelli, persino gli pneumatici di livello 1 con le migliori prestazioni hanno risentito della pressione sui prezzi prodotta dall'effetto a cascata inverso sui tre livelli, spiegato nel capitolo precedente. Tale situazione ha causato l'impoverimento dell'industria, la perdita di valore all'interno dell'intera catena di approvvigionamento di tutti e tre i livelli e il degrado della qualità degli pneumatici disponibili sul mercato dell'Unione. L'intensa concorrenza basata sui prezzi in tutti e tre i livelli ha inoltre conseguenze negative sull'utilizzo delle capacità e porta all'aumento delle scorte dell'industria (tabella 12), abbinata alla riduzione del flusso di cassa e degli investimenti (tabella 13). Infine le perdite registrate dall'industria della ricostruzione nell'Unione incidono anche sulla potenziale redditività delle società attive nei livelli 1 e 2.
- (212) Si conclude pertanto in via provvisoria che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
- (213) I denunciati hanno poi asserito che vi era il rischio di un ulteriore aggravamento del pregiudizio. A loro giudizio, in altri mercati di importazione ed esportazione sono state imposte numerose misure che potrebbero causare una diversione immediata degli scambi. Inoltre, da quanto riferito i produttori dell'Unione sono minacciati sui propri mercati di esportazione, dal momento che alcuni paesi, come la Turchia, avevano avviato un'inchiesta di salvaguardia. Il rischio di un aggravamento sarebbe collegato anche all'enorme eccesso di capacità produttiva nella RPC, in cui le capacità inutilizzate rappresentano circa il 40 % delle attuali esportazioni cinesi. I denunciati temevano inoltre un impatto strutturale sul mercato degli pneumatici dell'UE, dal momento che il costo aggiuntivo da sostenere per acquistare uno pneumatico di alta qualità sarebbe diventato sempre più difficile da giustificare se l'opzione della ricostruzione multipla di uno pneumatico di alta qualità scomparisse assieme all'industria della ricostruzione. Infine, essi prevedono un miglioramento continuo degli pneumatici della RPC. Se agli pneumatici di qualità più elevata provenienti dalla RPC fosse consentito di competere con quelli dell'Unione a prezzi di dumping, ciò ridurrebbe i margini dell'industria degli pneumatici dell'Unione e quindi la sua capacità di investire e innovare. Tale situazione, a sua volta, costringerebbe probabilmente l'industria dell'Unione a orientarsi su pneumatici di qualità inferiore che richiedono investimenti limitati in ricerca e sviluppo, con ulteriori ripercussioni sulla ricostruibilità.
- (214) La Commissione ha osservato in questa fase che la «Politica dell'industria degli pneumatici»⁽¹⁾ della RPC incoraggia i fabbricanti di pneumatici a migliorare gli aspetti tecnici e i marchi (ad esempio perfezionando le strategie di promozione dei marchi, aumentando la popolarità e la reputazione di questi ultimi e continuando a far salire il loro valore) e ha rilevato che è in corso un procedimento antisovvenzioni parallelo. Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha pertanto invitato le parti a commentare i punti esposti dai denunciati nel precedente considerando al fine di poterli analizzare nel dettaglio per la fase definitiva.


5. NESSO DI CAUSALITÀ

- (215) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti abbiano contemporaneamente potuto causare pregiudizio all'industria dell'Unione.
- (216) La Commissione ha accertato che non venissero attribuiti alle importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato eventuali pregiudizi causati da fattori diversi da tali importazioni. Tali fattori sono: le importazioni provenienti da altri paesi terzi, l'andamento delle vendite all'esportazione dei produttori dell'Unione e l'andamento dei costi.

5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping

- (217) Durante il periodo dell'inchiesta i prezzi delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC erano notevolmente inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione, con margini di sottoquotazione compresi tra il 21 % e il 31 %; tale situazione ha determinato una riduzione della quota di mercato e della redditività per l'industria dell'Unione (passate rispettivamente dal 72,0 % al 66,8 % e dal 15,6 % al 13,7 % tra il 2014 e il periodo in esame). Nel periodo in esame il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è infatti leggermente diminuito, mentre il volume delle importazioni dalla RPC è aumentato del 32 %, accaparrandosi in tal modo buona parte dell'incremento del consumo dell'Unione.
- (218) Nel complesso, durante il periodo in esame la perdita di quota di mercato dell'industria dell'Unione (- 5,2 punti percentuali) è stata assorbita dall'aumento delle importazioni cinesi (+ 4,2 punti percentuali).
- (219) Dall'analisi degli indicatori di pregiudizio di cui ai considerando da 155 a 203 emerge che la situazione economica dell'industria dell'Unione e in particolare la sua situazione finanziaria sono peggiorate, in concomitanza con l'arrivo di ingenti volumi di importazioni oggetto di dumping dalla RPC. I prezzi di queste

⁽¹⁾ Annuncio del ministero dell'Industria e della tecnologia dell'informazione per la stampa e la distribuzione della «Politica dell'industria degli pneumatici». Istituto responsabile della promulgazione: ministero dell'Industria e della tecnologia dell'informazione. Numero del documento: Gong Chan Ye Zheng Ce [2010] n. 2. Data di promulgazione: 15.9.2010. Data di entrata in vigore: 15.9.2010.



importazioni sono inferiori a quelli dell'industria dell'Unione e hanno esercitato una notevole pressione al ribasso sui prezzi del mercato dell'Unione. Si è constatato infatti che i fattori principali da considerare sono costituiti, in questo caso, dal forte aumento delle importazioni e dalla sostanziale sottoquotazione dei prezzi.

- (220) Gli esportatori cinesi sono riusciti ad aumentare in modo significativo la propria quota di mercato a spese dell'industria dell'Unione. Durante il periodo dell'inchiesta, la maggior parte del volume totale delle importazioni cinesi oggetto di dumping si è concentrata sul livello 3, costringendo numerosi produttori dell'Unione operanti in questo livello, in particolare le PMI attive nella ricostruzione, ad abbandonare il mercato. Inoltre, come spiegato al considerando 137, la Commissione ha stabilito che volumi così importanti a prezzi di dumping hanno influito sulla fissazione dei prezzi. In precedenza questa era influenzata dai prezzi del livello 1, ossia i prezzi del livello 2 erano stabiliti in base al livello 1 e quelli del livello 3 in base al livello 2. Questa tendenza si è ora invertita: i prezzi del livello 2 sono determinati in base al livello 3 e quelli del livello 1 in base al livello 2. Ciò ha condotto a una diminuzione dei prezzi di vendita in tutti i livelli. La Commissione ha quindi concluso in via provvisoria che il forte aumento delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC ha svolto un ruolo determinante nel notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
- (221) Altri fattori esaminati nell'analisi del nesso di causalità in conformità all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base sono stati: le importazioni da altri paesi, l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione e l'evoluzione dei costi dell'industria dell'Unione.


5.2. Importazioni dai paesi terzi

- (222) Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento:


Tabella 18

Importazioni da paesi terzi

Paese	2014	2015	2016	Periodo dell'inchiesta
Turchia				
Volume delle importazioni dalla Turchia	712 497	710 504	856 110	884 241
Indice (2014 = 100)	100	100	120	124
Prezzi unitari delle importazioni dalla Turchia	212	216	194	185
Indice (2014 = 100)	100	102	91	87
Quota di mercato (%)	3,5	3,4	4,0	4,1
Quota rispetto al volume totale delle importazioni nell'Unione (%)	12,6	11,4	12,1	12,3
Corea				
Volume delle importazioni dalla Corea	431 676	463 643	477 185	381 167
Indice (2014 = 100)	100	107	111	88
Prezzi unitari delle importazioni dalla Corea	219	191	181	186
Indice (2014 = 100)	100	87	83	85
Quota di mercato (%)	2,1	2,2	2,2	1,8
Quota rispetto al volume totale delle importazioni nell'Unione (%)	7,6	7,4	6,8	5,3



Paese	2014	2015	2016	Periodo dell'inchiesta
Giappone				
Volume delle importazioni dal Giappone	386 128	418 802	398 427	390 859
<i>Indice (2014 = 100)</i>	100	108,5	103,2	101,2
Prezzi unitari delle importazioni dal Giappone	293	227	218	221
<i>Indice (2014 = 100)</i>	100	77,6	74,4	75,4
Quota di mercato (%)	1,9	2,0	1,9	1,8
Quota rispetto al volume totale delle importazioni nell'Unione (%)	6,8	6,7	5,6	5,5
Russia				
Volume delle importazioni dalla Russia	181 031	237 582	270 515	279 798
<i>Indice (2014 = 100)</i>	100	131,2	149,4	154,6
Prezzi unitari delle importazioni dalla Russia	145	131	130	130
<i>Indice (2014 = 100)</i>	100	90,7	89,6	89,5
Quota di mercato (%)	0,9	1,1	1,3	1,3
Quota rispetto al volume totale delle importazioni nell'Unione (%)	3,2	3,8	3,8	3,9
Thailandia				
Volume delle importazioni dalla Thailandia	142 735	177 209	174 994	167 509
<i>Indice (2014 = 100)</i>	100	124,2	122,6	117,4
Prezzi unitari delle importazioni dalla Thailandia	310	226	233	241
<i>Indice (2014 = 100)</i>	100	72,9	75,3	77,7
Quota di mercato (%)	0,7	0,9	0,8	0,8
Quota rispetto al volume totale delle importazioni nell'Unione (%)	2,5	2,8	2,5	2,3
Altri paesi terzi				
Volume delle importazioni da tutti gli altri paesi	338 457	376 075	469 425	464 224
<i>Indice (2014 = 100)</i>	100	111	139	137
Prezzi unitari delle importazioni da tutti gli altri paesi	202	195	200	192
<i>Indice (2014 = 100)</i>	100	96	99	95
Quota di mercato (%)	1,7	1,8	2,2	2,1
Quota rispetto al volume totale delle importazioni nell'Unione (%)	6,0	6,0	6,6	6,5



Paese	2014	2015	2016	Periodo dell'inchiesta
Totale di tutti i paesi terzi, RPC esclusa				
Volume delle importazioni da tutti gli altri paesi	2 192 524	2 383 815	2 646 656	2 567 798
<i>Indice (2014 = 100)</i>	100	109	121	117
Prezzi unitari delle importazioni da tutti gli altri paesi	227	202	192	189
<i>Indice (2014 = 100)</i>	100	89	85	83
Quota di mercato (%)	10,8	11,5	12,3	11,9
Quota rispetto al volume totale delle importazioni nell'Unione (%)	38,7	38,3	37,5	35,8

Fonte: Eurostat

- (223) Nel periodo in esame le importazioni provenienti da altri paesi terzi hanno registrato un leggero aumento della propria quota di mercato, passando dal 10,8 % all'11,9 %. Rispetto a tutte le importazioni provenienti da altri paesi terzi, solo quelle dalla Russia presentavano prezzi medi simili a quelli delle importazioni cinesi. I prezzi medi delle importazioni del prodotto in esame erano nettamente superiori ai prezzi medi delle importazioni cinesi. La quota di mercato delle importazioni del prodotto in esame provenienti dalla Russia è aumentata, passando dallo 0,9 % all'1,3 % nel periodo in esame. Tuttavia le quantità limitate delle importazioni russe non inficiano il nesso di causalità fra le importazioni oggetto di dumping e il notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
- (224) La Commissione ha pertanto concluso che, sebbene le importazioni provenienti da altri paesi terzi possano aver avuto effetti limitati sulla situazione dell'industria dell'Unione, le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC restano la principale causa di pregiudizio.

5.2.1. Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

- (225) Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei produttori dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 19

Andamento delle esportazioni dei produttori dell'Unione


	2014	2015	2016	Periodo dell'inchiesta
Volume delle esportazioni (in unità)	6 079 036	5 920 561	5 893 729	5 920 981
<i>Indice 2014 = 100</i>	100	97,4	97,0	97,4
Prezzo medio (EUR/unità)	188	179	169	168
<i>Indice 2014 = 100</i>	100	95,3	89,9	89,8

Fonte: Eurostat Comext.

- (226) In base ai dati Eurostat, nel periodo in esame il volume delle esportazioni è diminuito del 2,6 %. I prezzi all'esportazione medi sono stati influenzati dai valori di trasferimento verso le società collegate. Non vi è alcuna prova che l'attività di esportazione dell'industria dell'Unione abbia potuto inficiare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio accertato.

5.3. Andamento dei costi

- (227) Come indicato al considerando 181, i costi totali dell'industria dell'Unione sono diminuiti di 12 EUR per pneumatico nel periodo in esame a causa dell'andamento delle principali materie prime (soprattutto gomma sintetica e naturale). Tuttavia il prezzo di vendita medio dell'industria dell'Unione è diminuito di 19 EUR per pneumatico a causa della pressione dei prezzi delle importazioni cinesi oggetto di dumping.



- (228) Si può dunque concludere che l'andamento dei costi non poteva causare tale pregiudizio all'industria dell'Unione.

5.4. Conclusione sul nesso di causalità

- (229) È stato stabilito un nesso di causalità tra il pregiudizio subito dai produttori dell'Unione e le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato.
- (230) La pressione elevata esercitata in termini di prezzi e di volumi sull'industria dell'Unione dalle crescenti importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato nel periodo in esame non ha consentito all'industria dell'Unione di beneficiare della crescita del mercato dell'Unione dopo la crisi. In effetti la concorrenza più agguerrita si registra nel livello 3, in cui si riversa la maggior parte delle importazioni cinesi influenzando anche i livelli più elevati, come spiegato nei considerando da 204 a 210. L'analisi degli indicatori di pregiudizio di cui sopra dimostra che la situazione economica dell'industria dell'Unione nel suo insieme è stata influenzata da un aumento delle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping dalla RPC, effettuate a prezzi sostanzialmente inferiori a quelli dell'Unione. Gli esportatori cinesi sono riusciti a conquistare una quota di mercato significativa a spese dell'industria dell'Unione, provocando una diminuzione dell'occupazione e una riduzione della capacità di produzione. Tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta l'industria dell'Unione ha perso 5,2 punti percentuali della sua quota di mercato e i volumi delle vendite si sono mantenuti costanti, mentre nel mercato dell'Unione il consumo è aumentato. Inoltre, anche l'andamento della redditività per l'intera industria dell'Unione è in calo, con perdite registrate soprattutto per gli pneumatici di livello 3.
- (231) La Commissione ha provveduto a distinguere e separare gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping. L'effetto degli altri fattori individuati, in particolare le importazioni da altri paesi terzi, l'andamento delle vendite all'esportazione dei produttori dell'Unione e l'andamento dei costi, sul deterioramento dell'industria dell'Unione in termini di quota di mercato, prezzi e redditività, non è stato ritenuto tale da scindere il nesso di causalità. Anche quando si è tenuto conto del loro effetto combinato, le conclusioni della Commissione non sono cambiate: in assenza di importazioni oggetto di dumping l'industria dell'Unione non avrebbe subito ripercussioni così negative. In particolare, la quota di mercato non sarebbe scesa a livelli così bassi e i posti di lavoro sarebbero stati mantenuti.
- (232) La Commissione ha pertanto concluso in questa fase che il notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è stato causato dalle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato e che gli altri fattori, considerati individualmente o collettivamente, non hanno annullato il nesso di causalità.

6. INTERESSE DELL'UNIONE

- (233) Conformemente all'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha verificato se si potesse concludere che in questo caso l'adozione di misure non è nell'interesse dell'Unione, nonostante l'accertamento di pratiche di dumping pregiudizievoli. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi implicati, compresi quelli dell'industria e degli importatori dell'Unione.

6.1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (234) È probabile che l'effetto delle potenziali misure antidumping si riveli positivo per i produttori dell'Unione e in particolare per le PMI. Entrambi potrebbero beneficiare di un consumo in crescita e di un mercato regolato da condizioni eque. Si prevede in particolare che, in tali condizioni, i produttori dell'Unione sarebbero in grado di aumentare le loro vendite e di così riacquistare la parte di quota di mercato perduta. Tale situazione determinerebbe a sua volta un ulteriore aumento della produzione e del tasso di utilizzo della capacità dell'Unione. A condizioni eque, l'industria dell'Unione sarebbe in grado di aumentare i propri prezzi e migliorare la propria situazione finanziaria.
- (235) Data l'interconnessione tra l'attività di ricostruzione e la produzione di pneumatici ricostruiti, le misure proposte consentirebbero nello specifico la conduzione di un'industria della ricostruzione efficiente. In particolare, essendo l'industria della ricostruzione ad alta intensità di manodopera e localizzata in tutta l'Unione, tali misure fornirebbero sostegno all'occupazione.

6.2. Interesse degli utilizzatori e degli importatori dell'Unione

- (236) L'avviso di apertura è stato inviato a oltre 40 importatori e utilizzatori del prodotto in esame e alle loro associazioni.
- (237) Cinque importatori indipendenti hanno risposto al questionario per il campionamento. Essi rappresentano il [10 % - 15 %] delle importazioni totali dalla RPC. Due di queste cinque società sono state inserite nel campione sulla base del volume delle loro importazioni (che rappresentano il [6 % - 10 %] delle importazioni cinesi totali) e hanno risposto al questionario.



- (238) Per entrambi gli importatori inseriti nel campione, le importazioni cinesi del prodotto in esame hanno rappresentato una quota significativa del fatturato nel periodo dell'inchiesta. Il loro modello aziendale si basa principalmente su contratti con produttori esportatori cinesi, sebbene abbiano anche fonti alternative (sia a livello nazionale che da altri paesi terzi). Pertanto, se da un lato le misure antidumping inciderebbero sulla loro attività, si prevede anche che l'istituzione di tali misure aumenterà i prezzi del mercato dell'Unione portandoli a livelli equi.
- (239) Esiste un altro modello aziendale che si basa su una «strategia commerciale di solo contenimento». In tal caso gli importatori hanno maggiore flessibilità nel cambiare fonti di approvvigionamento. Tre degli importatori non inseriti nel campione rientrano in questa categoria e rappresentano meno del 2 % delle importazioni cinesi totali nel periodo dell'inchiesta. Un livello di collaborazione così basso suggerisce che l'istituzione delle misure non avrebbe alcuna incidenza rilevante sulla loro attività.
- (240) Si sono manifestati altri dodici importatori e due associazioni di importatori, in maggioranza dopo la pubblicazione del regolamento sulla registrazione. Sono state espresse osservazioni sulla registrazione e sulla possibile istituzione di misure. Nessuno degli importatori dell'Unione ha però presentato argomentazioni motivate.
- (241) Perciò, se da un lato le misure proposte non agiscono nell'interesse degli importatori e degli utilizzatori, dall'altro lato in questa fase la Commissione non è stata in grado di quantificare alcun effetto negativo potenziale su tali soggetti.

6.3. Interesse dei fornitori

- (242) I fornitori di battistrada hanno presentato osservazioni a sostegno dell'istituzione di misure antidumping dichiarando che tali misure sono cruciali per la sopravvivenza dell'industria della ricostruzione. Senza le attività di ricostruzione, la loro attività sarebbe duramente colpita. Tale questione verrà ulteriormente approfondita nel corso dell'inchiesta.


6.4. Altri interessi

- (243) La riduzione dei rifiuti e la gestione sostenibile delle materie prime sono una politica consolidata dell'Unione ⁽¹⁾. In realtà la politica dell'Unione ha un duplice obiettivo: riguarda la prevenzione dei rifiuti e incoraggia il riciclaggio ⁽²⁾. Esiste inoltre un obiettivo di politica orizzontale volto a incoraggiare la presenza delle piccole e medie imprese nel mercato dell'Unione ⁽³⁾.
- (244) La ricostruzione è decisiva per un'economia circolare virtuosa. Oltre a garantire un elevato livello di affidabilità, prestazioni e sicurezza, la ricostruzione rappresenta un grande vantaggio anche dal punto di vista ambientale (minore utilizzo di materie prime ed energia, minore produzione di CO₂ e inquinamento e minore consumo di acqua). Le misure a sostegno di questa industria contribuirebbero pertanto anche al raggiungimento di obiettivi sociali di più ampio respiro, riconosciuti da specifiche politiche dell'Unione.
- (245) Numerose parti interessate hanno sottolineato che i fabbricanti di pneumatici premium producono pneumatici nuovi di elevata qualità, progettati per avere un lungo ciclo di vita e poter essere ricostruiti. Senza l'industria della ricostruzione, la competitività nell'industria dello pneumatico si ridurrebbe a una corsa al ribasso, con conseguenti impoverimento dell'industria, perdita di valore sull'intera catena di approvvigionamento e degrado della qualità dell'offerta nell'Unione.
- (246) L'AIIRP ha dichiarato che l'attività di ricostruzione è un esempio di economia circolare, in quanto la ricostruzione di un unico pneumatico a confronto con la produzione di uno nuovo utilizza il 70 % in meno di materie prime, il 65 % in meno di energia e il 19 % in meno di acqua, produce il 37 % in meno di CO₂ e il 21 % in meno di inquinamento atmosferico (particelle) e causa il 29 % in meno di erosione del suolo nei paesi in cui si produce la gomma naturale.
- (247) D'altra parte l'industria della ricostruzione evita attualmente che vengano prodotte circa 240 000 tonnellate di pneumatici usurati l'anno. Di conseguenza le misure volte a proteggere nell'Unione gli pneumatici di alta qualità ricostruibili, istituite contro gli pneumatici essenzialmente a singolo utilizzo, contribuirebbero altresì ad evitare la produzione di rifiuti, in linea con gli obiettivi della direttiva sui rifiuti, in quanto sosterrrebbero il mantenimento di un'attività di ricostruzione efficiente nell'Unione.

⁽¹⁾ Cfr. la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

⁽²⁾ Cfr. il piano d'azione per l'economia circolare adottato nel gennaio 2018: http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm.

⁽³⁾ Cfr. la politica della Commissione volta a sostenere le piccole e medie imprese: https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act_en.



- (248) Secondo le ricerche effettuate dall'AIIRP, grazie alla ricostruzione l'Italia risparmia in media 30 milioni di litri di petrolio grezzo nonché oltre 20 000 tonnellate di altre materie prime strategiche come la gomma naturale e sintetica, il nerofumo, le fibre tessili, l'acciaio e il rame, e riduce inoltre le emissioni di CO₂ di 10 202 tonnellate. Stando agli stessi studi, ogni pneumatico ricostruito riduce le emissioni di CO₂ di 26,5 kg.
- (249) Di conseguenza le misure a protezione degli pneumatici di alta qualità ricostruibili nell'Unione, istituite contro gli pneumatici essenzialmente a singolo utilizzo, favorirebbero anche la coerenza delle politiche con gli obiettivi dell'Unione in materia di riduzione dei rifiuti ed economia circolare, in quanto sosterrrebbero il mantenimento di un'attività di ricostruzione efficiente nell'Unione. Inoltre, dato in che tale settore operano principalmente PMI, queste ultime si conformerebbero anche all'importante obiettivo della Commissione di sostenere tale imprese.

6.5. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (250) Gli effetti delle misure antidumping sui produttori dell'Unione sarebbero positivi. A dispetto delle argomentazioni relative a una potenziale ripercussione negativa sugli importatori dell'Unione, i dazi non sarebbero comunque sproporzionati, in considerazione degli effetti globali sull'intera industria dell'Unione. Si considera in effetti che le capacità che si renderebbero disponibili nell'industria dell'Unione e le importazioni da altri paesi attenuerebbero i rischi offrendo fonti alternative di approvvigionamento. La reintroduzione di un'equa concorrenza e di condizioni di parità, in assenza di importazioni oggetto di dumping, andrebbe a vantaggio di un sano sviluppo dell'intero mercato dello pneumatico dell'Unione e favorirebbe la coerenza delle politiche con gli obiettivi dell'economia circolare, della prevenzione dei rifiuti e della tutela delle PMI nell'Unione. Sulla base di tali considerazioni, non esistono ragioni valide contro l'istituzione di misure provvisorie sulle importazioni di pneumatici per autobus e autocarri dalla RPC.
- (251) Pertanto l'istituzione di misure antidumping dovrebbe consentire all'industria dell'Unione di restare sul mercato e di migliorare in seguito la propria situazione. Esiste un alto rischio che, in caso di mancata istituzione delle misure, l'industria dell'Unione sia costretta a considerare di ritirarsi nel medio termine dall'attività degli pneumatici ricostruiti, con il risultato di un'inevitabile perdita di posti di lavoro - come già accaduto con la chiusura di decine di PMI menzionata nel considerando 175. Dal punto di vista degli importatori e degli utilizzatori, in questa fase dell'inchiesta non sono emersi motivi validi contro l'istituzione di misure antidumping sulle importazioni di pneumatici per autobus e autocarri originari della RPC.

7. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

- (252) Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per impedire che le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.

7.1. Livello di eliminazione del pregiudizio (margine di pregiudizio)

- (253) Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha dapprima stabilito l'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
- (254) Il pregiudizio sarebbe eliminato se l'industria dell'Unione potesse coprire i propri costi di produzione e ottenere dalla vendita del prodotto simile sul mercato dell'Unione il profitto al lordo delle imposte che potrebbe essere ragionevolmente ottenuto da un'industria di tale tipo nello stesso settore in condizioni di concorrenza normali, ovvero in assenza di importazioni oggetto di dumping. Tale profitto di riferimento è stato determinato sulla base del profitto realizzato dall'industria dell'Unione nel 2014. Del periodo in esame, questo è stato considerato l'anno in cui si sono verificate le condizioni che più somigliavano alle condizioni normali di concorrenza, poiché il volume delle importazioni cinesi ha registrato il livello più basso e il prezzo medio all'importazione è risultato il più elevato.
- (255) Su questa base, la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l'industria dell'Unione aggiungendo il margine di profitto del 15,6 % al costo di produzione dei produttori dell'Unione inseriti nel campione durante il periodo dell'inchiesta, sottraendo dai prezzi di vendita dell'Unione il margine di profitto effettivo realizzato durante il periodo dell'inchiesta e sostituendolo con il margine di profitto del 15,6 %.
- (256) La Commissione ha quindi stabilito il livello di eliminazione del pregiudizio confrontando la media ponderata dei prezzi all'importazione dei produttori esportatori della RPC che hanno collaborato inseriti nel campione, determinata per calcolare la sottoquotazione dei prezzi, con la media ponderata del prezzo non pregiudizievole del prodotto simile venduto dai produttori dell'Unione inseriti nel campione sul mercato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Le differenze evidenziate da tale confronto sono state espresse in percentuale sulla media ponderata del valore cif all'importazione.



- (257) Il livello di eliminazione del pregiudizio per le «altre società che hanno collaborato» e per «tutte le altre società» è stato definito analogamente al margine di dumping per tali società (cfr. i considerando 127 e 128).


7.2. Misure provvisorie

- (258) È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese, conformemente alla regola del dazio inferiore di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha confrontato i margini di pregiudizio e i margini di dumping. L'importo dei dazi dovrebbe essere stabilito al livello corrispondente al valore più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio.
- (259) Come affermato al considerando 7, mediante il regolamento sulla registrazione la Commissione ha assoggettato a registrazione le importazioni del prodotto in esame originario della RPC, in vista della possibile applicazione retroattiva di eventuali misure antidumping e compensative a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base e dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ («il regolamento antisovvenzioni di base»).
- (260) Per quanto riguarda l'inchiesta antidumping in corso, alla luce delle conclusioni di cui sopra, la registrazione delle importazioni ai fini dell'inchiesta antidumping a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base dovrebbe cessare.
- (261) Per quanto concerne l'inchiesta antisovvenzioni parallela, la registrazione delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento antisovvenzioni di base dovrebbe essere proseguita.
- (262) In questa fase del procedimento non può essere adottata alcuna decisione in merito a un'eventuale applicazione retroattiva di misure antidumping.
- (263) Secondo le note esplicative del sistema armonizzato relative alle voci 8708 e 8716, le ruote e le ruote di rimorchi e semirimorchi munite di pneumatici vanno classificate alle voci 8708 e 8716. Considerato il possibile rischio che gli operatori utilizzino le importazioni di ruote munite di pneumatici cinesi per eludere le misure, la Commissione ha ritenuto opportuno monitorare le importazioni di tali ruote al fine di ridurre al minimo tale rischio. Le informazioni raccolte nell'ambito di tale sistema di monitoraggio potrebbero essere utilizzate anche qualora fosse necessario in futuro avviare un'inchiesta antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento di base. Dovrebbero pertanto essere stabiliti codici TARIC distinti per le importazioni di ruote e ruote di rimorchi e semirimorchi munite di pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con indice di carico superiore a 121.
- (264) Pertanto le aliquote provvisorie del dazio antidumping, espresse in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio doganale non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

Società	Margine di dumping	Margine di pregiudizio	Dazio antidumping provvisorio (%)
Xingyuan Group	166,7	68,8	68,8
Giti Group	98,7	33,2	33,2
Aeolus Group	151,2	48,1	48,1
Hankook Group	80,4	29,3	29,3
Altre società che hanno collaborato	110,3	40,2	40,2
Tutte le altre società	166,7	68,8	68,8

- (265) Le aliquote del dazio antidumping a titolo individuale specificate nel presente regolamento sono state stabilite sulla base dei risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dalle persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società non espressamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere assoggettate all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55).



- (266) Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria denominazione. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione e deve contenere tutte le informazioni pertinenti che consentano di dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile. Se la modifica di denominazione non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile, un avviso relativo alla modifica della denominazione sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (267) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alle forti differenze nelle aliquote del dazio, occorrono misure speciali per garantire l'applicazione dei dazi antidumping a titolo individuale. Le società soggette a dazi antidumping individuali sono tenute a presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. Tale fattura deve essere conforme ai requisiti indicati all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate dalla fattura sono soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».
- (268) Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma altresì ai produttori che non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

8. FORMA DELLE MISURE

- (269) La Commissione ha constatato che il dazio ad valorem presenta due importanti svantaggi. In primo luogo, un dazio ad valorem incentiva una società a vendere la fascia più bassa della sua gamma di prodotti. Questo eserciterebbe un'ulteriore pressione sul livello 3, sebbene questo sia precisamente il livello del mercato che necessita di una maggiore protezione dall'agguerrita concorrenza sleale. La Commissione ha pertanto ritenuto più opportuno fissare un dazio per gli pneumatici di livello 3 ad un determinato livello assoluto.
- (270) In secondo luogo, un dazio ad valorem potrebbe anche condurre a livelli di prezzi relativamente elevati per gli pneumatici di livello 1 e 2. In questo caso, il rischio è che tali pneumatici di alta qualità possano diventare troppo costosi, sebbene siano esattamente quelli che più gioverebbero all'attività di ricostruzione dell'Unione. I ricostruttori dell'Unione hanno bisogno di carcasse adatte, che potrebbero essere fornite dai produttori dei livelli 1 o 2 dell'Unione oppure da taluni esportatori cinesi operanti in quei livelli. Se le misure impongono sanzioni eccessive sulle importazioni dei livelli 1 e 2 nell'Unione, gli obiettivi politici UE dell'economia circolare possono subirne le conseguenze.
- (271) La Commissione ha pertanto ritenuto in via provvisoria che motivi di interesse dell'Unione a favore dell'istituzione di dazi fissi per ciascuna voce, calcolati sulla base del margine di pregiudizio individuale per ciascun esportatore. Tali dazi fissi ovvierebbero al rischio di affrontare in modo insufficiente il dumping che colpisce il livello 3, in quanto gli pneumatici di livello 3 sono importati nell'UE in grandi quantità e pagherebbero un dazio fisso relativamente elevato rispetto al loro valore reale. Al tempo stesso questi dazi permettono di far fronte al rischio di penalizzare eccessivamente le importazioni nell'Unione dei prodotti di classe 1 e 2, che possono essere ricostruiti dagli operatori dell'Unione.
- (272) In conclusione la Commissione ha ritenuto opportuno istituire dazi provvisori sotto forma di dazi fissi.

9. DISPOSIZIONE FINALE

- (273) Ai fini di una corretta amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine prestabilito.
- (274) Le conclusioni relative all'istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell'inchiesta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, attualmente classificati con i codici NC 4011 20 90 ed ex 4012 12 00 (codice TARIC 4012 12 00 10) e originari della Repubblica popolare cinese.



2. I dazi antidumping provvisori applicabili in EUR per unità del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate sono i seguenti:

Società	Dazio antidumping provvisorio (EUR/unità)	Codice addizionale TARIC
Xingyuan Tire Group Ltd., Co.; Guangrao Xinhongyuan Tyre Co., Ltd.	82,17	C331
Giti Tire (Anhui) Company Ltd.; Giti Tire (Fujian) Company, Ltd.; Giti Tire (Hualin) Company Ltd.; Giti Tire (Yinchuan) Company, Ltd.;	57,42	C332
Aeolus Tyre Co., Ltd.; Chonche Auto Double Happiness Tyre Corp., Ltd.; Qingdao Yellow Sea Rubber Co., Ltd.; Pirelli Tyre Co., Ltd.	64,13	C333
Chongqing Hankook Tire Co., Ltd.; Jiangsu Hankook Tire Co., Ltd.;	52,85	C334
Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato	62,79	
Tutte le altre società	82,17	C999

3. L'applicazione delle aliquote del dazio individuale specificate per le società elencate al paragrafo 2 o nell'allegato è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figurino una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che l'(unità) di (prodotto in esame) venduta all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stata fabbricata da (denominazione e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

4. L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

5. Le ruote e le ruote di rimorchi e semirimorchi munite di pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con indice di carico superiore a 121, sono classificate ai codici TARIC 8708 70 10 15, 8708 70 10 80, 8708 70 50 15, 8708 70 50 80, 8708 70 91 15, 8708 70 99 15, 8716 90 90 15 e 8716 90 90 80.

6. Salvo indicazione contraria, si applicano le vigenti norme pertinenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. Entro 25 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le parti interessate possono:


- chiedere la divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento;
- presentare osservazioni scritte alla Commissione, inclusi i commenti sulla classificazione dei marchi in livelli; e
- chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

2. Entro 25 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le parti di cui all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio possono presentare osservazioni sull'applicazione delle misure provvisorie.

Articolo 3

L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/163 è sostituito dal seguente:

«1. Le autorità doganali sono invitate, in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 e all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037, ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di pneumatici nuovi e ricostruiti per autobus o autocarri con un indice di carico superiore a 121, attualmente classificati con i codici NC 4011 20 90 ed ex 4012 12 00 (codice TARIC 4012 12 00 10) ed originari della Repubblica popolare cinese.»



Articolo 4


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2018


Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO


Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato, non inseriti nel campione:

Nome della società	Codice aggiuntivo TARIC
Bayi Rubber Co., Ltd.	C335
Bridgestone (Huizhou) Tire Co., Ltd.	C336
Briway Tire Co., Ltd.	C337
Chaoyang Long March Tyre Co., Ltd.	C338
Goodyear Dalian Tire Co. Limited	C339
Guizhou Tyre Co., Ltd.	C340
Jiangsu General Science Technology Co., Ltd.	C341
Megalith Industrial Group Co., Ltd.	C342
Michelin Shenyang Tire Co., Ltd.	C343
Nanjing Kumho Tire Co., Ltd.	C344
Ningxia Shenzhou Tire Co., Ltd.	C345
Prinx Chengshan (Shandong) Tire Co., Ltd.	C346
Qingdao Doublestar Tire Industrial Co., Ltd.	C347
Qingdao Fudong Tyre Co., Ltd.	C348
Qingdao Hairunsen Tyre Co., Ltd.	C349
Quindao GRT Rubber Co., Ltd.	C350
Sailun Jinyu Group Co., Ltd.	C351
Shaanxi Yanchang Petroleum Group Rubber Co., Ltd.	C352
Shandong Kaixuan Rubber Co., Ltd.	C353
Shandong Changfeng Tyres Co., Ltd.	C354
Shandong Haohua Tire Co., Ltd.	C355
Shandong Hawk International Rubber Industry Co., Ltd.	C356
Shandong Hengfeng Rubber & Plastic Co., Ltd.	C357
Shandong Hengyu Science & Technology Co., Ltd.	C358
Shandong Homerun Tires Co., Ltd.	C359
Shandong Huasheng Rubber Co., Ltd.	C360
Shandong Hugerubber Co., Ltd.	C361
Shandong Jinyu Tire Co., Ltd.	C362
Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.	C363
Shandong Mirage Tyres Co., Ltd.	C364
Shandong Vheal Group Co., Ltd.	C365



Nome della società	Codice addizionale TARIC
Shandong Wanda Boto Tyre Co., Ltd.	C366
Shandong Wosen Rubber Co., Ltd.	C367
Shandong Yongfeng Tyres Co., Ltd.	C368
Shandong Yongsheng Rubber Group Co., Ltd.; Shandong Santai Rubber Co., Ltd.	C369
Shandong Yongtai Group Co., Ltd.	C370
Shanghai Huayi Group Corp. Ltd.; Double Coin Group (Jiang Su) Tyre Co., Ltd.	C371
Shengtai Group Co., Ltd.	C372
Sichuan Kalevei Technology Co., Ltd.	C373
Toyo Tire (Zhucheng) Co., Ltd.	C374
Triangle Tyre Co., Ltd.	C375
Weifang Goldshield Tire Co., Ltd.	C376
Weifang Shunfuchang Rubber And Plastic Products Co., Ltd.	C377
Xuzhou Armour Rubber Company Ltd.	C378
Zhongce Rubber Group Co., Ltd.	C379

18CE1310



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/684 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2018

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 al fine di aggiornare l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

- (1) L'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi è stato istituito mediante decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione⁽²⁾ a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013.
- (2) Diversi Stati membri hanno comunicato alla Commissione l'elenco degli impianti da essi autorizzati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013 per inclusione nell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi. Gli Stati membri hanno altresì comunicato alla Commissione dati aggiornati relativi agli impianti già inclusi in detto elenco.
- (3) È pertanto opportuno modificare la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323.
- (4) Per quanto attiene agli impianti di riciclaggio delle navi situati in un paese terzo per i quali è stata presentata alla Commissione una domanda di inserimento nell'elenco europeo a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1257/2013, la valutazione delle informazioni pertinenti e dei documenti giustificativi trasmessi o raccolti è ancora in corso. La Commissione adotterà gli atti di esecuzione pertinenti a tali impianti di riciclaggio delle navi situati al di fuori dell'Unione una volta conclusa la valutazione.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1257/2013,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 è sostituito dall'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GUL 330 del 10.12.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che istituisce l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi (GUL 345 del 20.12.2016, pag. 119).




Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO


ELENCO EUROPEO DEGLI IMPIANTI DI RICICLAGGIO DELLE NAVI A NORMA DELL'ARTICOLO 16, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1257/2013

Impianti di riciclaggio delle navi situati in uno Stato membro dell'Unione

Nome dell'impianto	Metodo di riciclaggio	Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate	Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi	Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente (1)	Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi di un impianto di riciclaggio, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno (2)	Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo (3)
BELGIO						
NV Galloo Recycling Ghent Scheepzatestraat 9 9000 Gent Belgio Telefono: +32 92512521 e-mail: peter.wyntin@galloo.com	Laterale (ormeggio in acqua), rampa	Navi definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 265 metri larghezza: 36 metri pescaggio: 12,5 metri		Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 30 giorni	34 000 (4)	31 marzo 2020
DANIMARCA						
Formaes ApS Rølhøjvej 12-16 8500 Grenå Danimarca www.formaes.dk	Demolizione al molo e successiva rottamazione su suoli impermeabili con sistemi di drenaggio efficaci	Navi definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 150 metri larghezza: 25 metri pescaggio: 6 metri stazza lorda: 10 000	Il comune di Norddjurs ha la facoltà di assegnare i rifiuti pericolosi a impianti ricevitori approvati sotto il profilo ambientale.	Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 14 giorni	30 000 (5)	30 giugno 2021



Nome dell'impianto	Metodo di riciclaggio	Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate	Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi	Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente (1)	Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi di un impianto di riciclaggio, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno (2)	Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo (3)
Smedegaarden A/S Vikingkaj 5 6700 Esbjerg Danimarca www.smedegaarden.net	Demolizione al molo e successiva rottamazione su suoli impermeabili con sistemi di drenaggio efficaci	Navi definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 170 metri larghezza: 40 metri pescaggio: 7,5 metri		Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 14 giorni	20 000 (6)	15 settembre 2021
ESTONIA						
OÜ BLRT Refonda Baltic	Galleggiante in banchina e in bacino galleggiante	Navi definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 197 metri larghezza: 32 metri pescaggio: 9,6 metri stazza lorda: 28 000	Autorizzazione relativa ai rifiuti n. L.JÄ/327249. Concessione per la gestione dei rifiuti pericolosi n. 0222. Norme Vene-Balti Port, manuale di riciclaggio delle navi MSR-Refonda. Sistema di gestione ambientale, gestione dei rifiuti EP 4.4.6-1-13 L'impianto può riciclare solo i materiali pericolosi per i quali ha ottenuto la concessione.	Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 30 giorni.	21 852 (7)	15 febbraio 2021
SPAGNA						
DDR VESSELS XXI, S.L. Porto «El Musel» Gijón Spagna Telefono: +34 630144416 e-mail: abarredo@ddr-vessels.com	Rampa di demolizione	Navi definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013, eccetto navi nucleari. Dimensioni massime della nave: lunghezza: 84,95 metri	Le limitazioni sono incluse nell'autorizzazione ambientale integrata.	Non è stata finora definita alcuna procedura specifica.	0 (8)	28 luglio 2020



Nome dell'impianto	Metodo di riciclaggio	Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate	Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi	Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente (1)	Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi di un impianto di riciclaggio, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno (2)	Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo (3)
		(Le navi fino a 169,9 metri che sulla rampa possono generare un movimento di rotazione nullo o negativo possono essere accettate subordinatamente all'esito di uno studio di fattibilità dettagliato)				
FRANCIA						
Démonaval Recycling ZI du Malaquis Rue François Arago 76580 LE TRAIT Telefono: + 33 7 69791280 e-mail: patrick@demonaval-recycling.fr	Laterale, bacino di carenaggio	Navi definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave (bacino di carenaggio): lunghezza: 140 metri larghezza: 25 metri profondità: 5 metri	Le limitazioni ambientali sono precisate nell'autorizzazione della prefettura	Approvazione esplicita — L'autorità competente per la decisione di approvazione è il ministero dell'ambiente.	0 (4)	11 dicembre 2022
GARDET & DE BEZENAC Recycling/Groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT — GIE MUG 616, Boulevard Jules Durand 76600 Le Havre Francia Telefono: + 33 235951634 e-mail: infos@gardet-bezenac.com	Galleggiante e scalo di alaggio	Navi definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 150 metri larghezza: 18 metri LDT: 7 000	Le limitazioni ambientali sono precisate nell'autorizzazione della prefettura.	Approvazione esplicita — L'autorità competente per la decisione di approvazione è il ministero dell'ambiente.	16 000 (10)	30 dicembre 2021



Nome dell'impianto	Metodo di riciclaggio	Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate	Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi	Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente (1)	Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi di un impianto di riciclaggio, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno (2)	Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo (3)
Grand Port Maritime de Bordeaux 152, Quai de Bacalan — CS 41 320 — 33082 Bordeaux Cedex Francia Telefono: + 33 56905800 e-mail: maintenance@bordeaux-port.fr	Laterale, bacino di carenaggio	Navi definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave (bacino di carenaggio): lunghezza: 240 metri larghezza: 37 metri profondità: 17 metri	Le limitazioni ambientali sono precisate nell'autorizzazione della prefettura	Approvazione esplicita — L'autorità competente per la decisione di approvazione è il ministero dell'ambiente.	18 000 (11)	21 ottobre 2021
Les Recycleurs bretons Zone Industrielle de Kerbriant — 29 610 Plouigneau Francia Telefono: + 33 298011106 e-mail: navaleo@navaleo.fr	Laterale, bacino di carenaggio	Navi definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave (bacino di carenaggio): lunghezza: 225 metri larghezza: 34 metri profondità: 27 metri	Le limitazioni ambientali sono precisate nell'autorizzazione della prefettura	Approvazione esplicita — L'autorità competente per la decisione di approvazione è il ministero dell'ambiente.	5 500 (12)	24 maggio 2021
LETTONIA						
A/S «Tosmares kugubūvētava» Generāļa Baloža street 42/44, Liepāja, LV-3402 Lettonia Telefono: +371 63401919 e-mail: shipyard@tosmare.lv	Demolizione di navi (ormeggio in acqua e bacino di carenaggio)	Navi definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 165 m larghezza: 22 m profondità: 7 m	Cfr. permesso nazionale n. LI10IB0024	Approvazione esplicita — notifica scritta entro 30 giorni lavorativi	0 (13)	11 giugno 2020



Nome dell'impianto	Metodo di riciclaggio	Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate	Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi	Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente (1)	Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi di un impianto di riciclaggio, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno (2)	Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo (3)
UAB APK Minijos 180 (ormeggio 133 A), LT 93269, Klaipėda, Lituania Telefono: +370 46365776 Fax +370 46365776 e-mail: uab.apk@gmail.com	Laterale (ormeggio in acqua)	14 000 TPL stazza lorda: 200 — 12 000 Peso: 100 — 5 000 tonnellate LDT: 100 -5 000	Navi definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 130 metri larghezza: 35 metri profondità: 10 metri stazza lorda: 3 500	Approvazione esplicita — notifica scritta entro 30 giorni lavorativi	1 500 (14)	17 marzo 2020
UAB Armar Minijos 180 (ormeggi 127 A, 131 A), LT 93269, Klaipėda, Lituania Telefono: +370 685 32607 e-mail: armar.uab@gmail.com; albatrosas33@gmail.com	Laterale (ormeggio in acqua)	Navi definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave (ormeggio 127 A): lunghezza: 80 metri larghezza: 16 metri profondità: 6 metri stazza lorda: 1 500 Dimensioni massime della nave (ormeggio 131 A): lunghezza: 80 metri larghezza: 16 metri profondità: 5 metri stazza lorda: 1 500	Cfr. permesso nazionale n. TL-KL.1-15/2015 Cfr. permesso nazionale n. TL-KL.1-16/2015 (ormeggio 127 A) Cfr. permesso nazionale n. TL-KL.1-51/2017 (ormeggio 131 A)	Approvazione esplicita — notifica scritta entro 30 giorni lavorativi	3 910 (15)	17 marzo 2020 (ormeggio 127 A) 19 aprile 2022 (ormeggio 131 A)


LITUANIA



Nome dell'impianto	Metodo di riciclaggio	Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate	Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi	Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente (1)	Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi di un impianto di riciclaggio, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno (2)	Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo (3)
UAB Vakarų refonda Minijos 180 (ormeggi 129, 130, 131 A, 131, 132, 133 A), LT 93269, Klaipėda, Lituania Telefono: +370 (46) 483940/483891 Fax +370 46483891 e-mail: refonda@wsy.lt	Laterale (ormeggio in acqua)	Navi definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 230 metri larghezza: 55 metri profondità: 14 metri stazza lorda: 70 000	Cfr. permesso nazionale n. (11.2)-30-161/2011/TL-KL.1-18/2015	Approvazione esplicita — notifica scritta entro 30 giorni lavorativi	20 140 (16)	21 maggio 2020
PAESI BASSI						
Keppel-Verolme Prof. Gerbrandyweg 25 3197 KK Rotterdam-Botlek Paesi Bassi Telefono: +31 181234353 e-mail: mzoethout@keppelverolme.nl	Demolizione navale	Dimensioni massime della nave: lunghezza: 405 metri larghezza: 90 metri profondità: 11,6 metri	Il sito dispone di un permesso operativo che contiene limitazioni e condizioni per operare secondo modalità compatibili con l'ambiente.	Approvazione esplicita	52 000 (17)	21 luglio 2021
Scheepssloperij Nederland B.V. Havenweg 1; 3295 XZ s-Gravendeel Postbus 5234; 3295 ZJ s-Gravendeel Paesi Bassi Telefono: +31 786736055 e-mail: info@sloperij-nederland.nl	Demolizione navale	Dimensioni massime della nave: lunghezza: 200 metri larghezza: 33 metri profondità: 6 metri altezza: 45 metri (Botlekbridge)	Il sito dispone di un permesso operativo che contiene limitazioni e condizioni per operare secondo modalità compatibili con l'ambiente.	Approvazione esplicita	9 300 (18)	27 settembre 2021



Nome dell'impianto	Metodo di riciclaggio	Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate	Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi	Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente (1)	Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi di un impianto di riciclaggio, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno (2)	Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo (3)
		Le operazioni di riciclaggio iniziano in acqua per alleggerire lo scafo; la gru per tirare in secco le navi può trainare 2 000 tonnellate.				
POLONIA						
ALMEX Sp. Z o.o. ul. Ks. Stanisława Kujota 1 70-605 Szczecin Polonia Telefono: +48 914624862 e-mail: bituro@almex-recycling.pl almex-recycling.pl	Moli e aree di riciclaggio su interfaccia mare-terra	Navi definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 120 metri larghezza: 20 metri profondità: 6 metri TPL: 6 000 stazza lorda: 2 500 LDT: 2 500	Cfr. autorizzazione WOŚ. II.7243.7.4.2014.IB	Approvazione esplicita	4 000 (19)	28 aprile 2018
Stocznia Marynarki Wojennej SA. ul. Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia Polonia Telefono: +48 586258318 e-mail: mrybka@navship.pl www.navship.pl	Ormeggio in acqua, bacino di carenaggio, moli e aree di riciclaggio su interfaccia mare-terra	Navi definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 100 m Peso: 2 500 tonnellate (le unità più pesanti devono essere parzialmente demolite. La demolizione parziale inizia in acqua per alleggerire lo scafo)	Cfr. autorizzazione DROŚ S.7243.24.2016.EB	Approvazione esplicita	5 000 (20)	28 aprile 2018



Nome dell'impianto	Metodo di riciclaggio	Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate	Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi	Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente (1)	Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi di un impianto di riciclaggio, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno (2)	Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo (3)
PORTOGALLO						
Navalria — Docas, Construções e Reparações Navais Porto Comercial, Terminal Sul, Apartado 39, 3811-901 Aveiro Portogallo Telefono: +351 234378970, +351 232767700 email: info@navalria.pt	Demolizione in bacino di carenaggio, Decontaminazione e demolizione su piano orizzontale e inclinato, secondo le dimensioni della nave	Capacità nominale del piano orizzontale: 700 tonnellate Capacità nominale del piano inclinato: 900 tonnellate		Le condizioni applicate all'attività sono definite nelle specifiche allegate al titolo AL n. 5/2015/CCDRC del 26 gennaio 2016.	1 900 tonnellate (21)	26 gennaio 2020
REGNO UNITO						
Able UK Limited Teesside Environmental Reclamation and Recycling Centre Graythorp Dock Tees Road Hartlepool Cleveland TS25 2DB Regno Unito Telefono: +44 1642806080 e-mail: info@ableuk.com	Demolizione di navi e trattamenti associati autorizzati in bacino di carenaggio e ormeggio in acqua	Qualsiasi nave entro le dimensioni contemplate nell'autorizzazione. Dimensioni massime della nave: lunghezza: 337,5 metri larghezza: 120 metri pescaggio: 6,65 metri	L'impianto possiede un piano dell'impianto di riciclaggio delle navi conforme ai requisiti del regolamento (UE) n. 1257/2013. Al sito è rilasciato un permesso (rif. EPR/VP3296ZM) che limita le operazioni e pone condizioni all'operatore dell'impianto.	Approvazione esplicita	66 340 (22)	6 ottobre 2020



Nome dell'impianto	Metodo di riciclaggio	Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate	Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi	Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente (1)	Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi di un impianto di riciclaggio, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno (2)	Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo (3)
Harland and Wolff Heavy Industries Limited Queen's Island Belfast BT3 9DU Regno Unito Telefono: +44 2890458456 e-mail: trevor.hutchinson@harland-wolff.com	Demolizione di navi e trattamenti associati autorizzati in bacino di carenaggio e ormeggio in acqua	Qualsiasi nave avente le dimensioni precisate nel piano di lavoro concordato. Dimensioni massime della nave: Il molo principale (il più ampio) misura 556 m x 93 m x 1,2 m TPL e può accettare unità fino a queste dimensioni. Il bacino di carenaggio più ampio è pari a 1,2 milioni TPL.	L'impianto possiede un piano dell'impianto di riciclaggio delle navi conforme ai requisiti del regolamento (UE) n. 1257/2013. Al sito è rilasciata un'autorizzazione per la gestione dei rifiuti (n. LN/07/21/V2) che limita le operazioni e pone condizioni all'operatore dell'impianto.	Approvazione esplicita	13 200 (23)	3 agosto 2020
Swansea Drydock Ltd Prince of Wales Dry Dock Swansea Galles SA1 1LY Regno Unito Telefono: +44 1792654592 e-mail: info@swanseadrydocks.com	Demolizione di navi e trattamenti associati autorizzati in bacino di carenaggio e ormeggio in acqua	Qualsiasi nave entro le dimensioni indicate nel permesso. Dimensioni massime della nave: lunghezza: 200 metri larghezza: 27 metri pescaggio: 7 metri	Il sito possiede un piano dell'impianto di riciclaggio delle navi conforme ai requisiti del regolamento (UE) n. 1257/2013. Al sito è rilasciato un permesso (rif. EPR/UP3298VI) che limita le operazioni e pone condizioni all'operatore dell'impianto.	Approvazione esplicita	7 275 (24)	2 luglio 2020

(1) Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1257/2013 sul riciclaggio delle navi.

(2) A norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), terza frase, del regolamento (UE) n. 1257/2013.

(3) La data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo corrisponde alla data di scadenza del permesso o dell'autorizzazione concessa all'impianto nello Stato membro.

(4) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 50 000 LDT/anno.

(5) Cfr. nota 4.

(6) Cfr. nota 4.

(7) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 15 000 LDT/anno.

(8) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 60 000 LDT/anno.

(9) Cfr. nota 7.




- (10) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 18 000 LDT/anno.
- (11) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 23 000 LDT/anno.
- (12) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 10 000 LDT/anno.
- (13) Cfr. nota 7.
- (14) In base al permesso, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 30 000 LDT/anno.
- (15) In base al permesso, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 12 000 LDT/anno (6 000 LDT per ormeggio).
- (16) In base al permesso, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 45 000 LDT/anno.
- (17) In base al permesso, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 100 000 tonnellate/anno.
- (18) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 45 000 LDT/anno.
- (19) Cfr. nota 12.
- (20) Cfr. nota 12.
- (21) Non sono state comunicate informazioni relative alla capacità massima teorica annua di riciclaggio delle navi.
- (22) In base al permesso l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 230 000 tonnellate/anno.
- (23) In base al permesso l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 300 000 tonnellate/anno.
- (24) In base al permesso l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 74 999 tonnellate/anno.

18CE1315

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUE-052) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**

*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**

*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.


N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO


* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.




pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 8 0 7 0 5 *

€ 8,00

